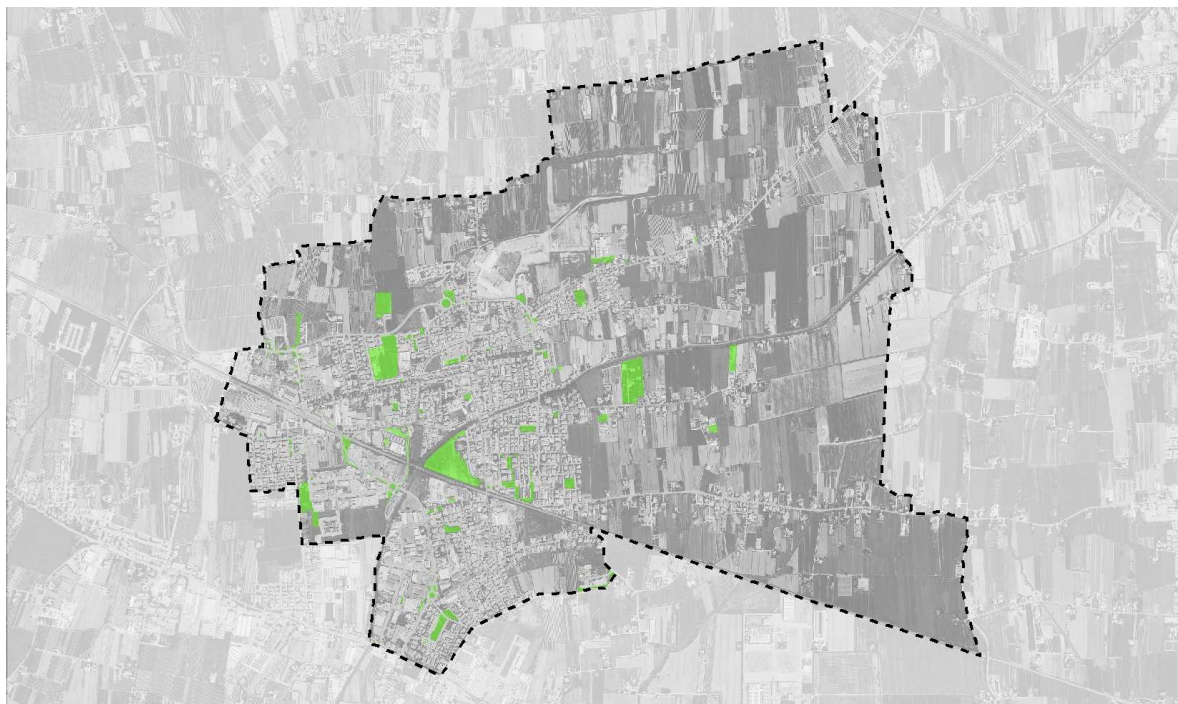


COMUNE DI GAMBETTOLA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE



Approvato con delibera di C.C. n. 37 del 17/07/2023

SOMMARIO

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 7
Art. 2 Normativa Nazionale e sovraordinata	pag. 7
Art. 3 Casi di esclusione	pag. 7

CAPITOLO 2 VERDE PRIVATO

Art. 4 Dotazione minima di verde	pag. 8
Art. 5 Inserimento nuove alberature e scelta della specie	pag. 8
Art. 6 Circonferenze minime di impianto	pag. 9
Art. 7 Posizionamento della alberature pubbliche e private	pag. 9
Art. 8 Zona di pertinenza dell'albero	pag. 10
Art. 9 Distanze dalle reti tecnologiche	pag. 10

CAPITOLO 3 FASI ISTRUTTORIE PER IL VERDE PRIVATO

Art. 10 Modalità di presentazione	pag. 10
Art. 11 Abbattimento alberi	pag. 11
Art. 12 Documentazione progettuale da presentare	pag. 11
Art. 13 Prescrizioni tecniche – Autorizzazioni all'abbattimento	
Tempi di esecuzione opere a verde	pag. 13
Art. 14 Verifica piantagione alberi	pag. 13
Art. 15 Controlli	pag. 13

CAPITOLO 4 ABBATTIMENTO ALBERI

Art. 16 Casi ammessi – Dotazione minima	pag. 14
Art. 17 Divieti – casi particolari e sanzioni	pag. 14
Art. 18 Iter per l'autorizzazione all'abbattimento di piante private	pag. 14
Art. 19 Comunicazione di caduta accidentale albero	pag. 16
Art. 20 Abbattimento per immediata pericolosità di albero privato	pag. 16

CAPITOLO 5 NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE

Art. 21 Salvaguardia alberi pubblici e privati	pag. 16
Art. 22 Lavori di scavo in prossimità di alberi pubblici	pag. 17
Art. 23 Protezione degli alberi nelle aree di cantiere	pag. 18
Art. 24 Deposito di materiali in aree verdi pubbliche	pag. 18
Art. 25 Transito di mezzi in zone di pertinenza di alberi pubblici	pag. 18
Art. 26 Accessi pedonali, recinzioni e passi carrabili privati	pag. 18

CAPITOLO 6 MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI PRIVATE

Art. 27 Manutenzione delle aree verdi	pag. 19
Art. 28 Potature e taglio radici alberi	pag. 19
Art. 29 Periodi di esecuzione delle potature di alberi pubblici e privati	pag. 20
Art. 30 Vegetazione privata insistente su viabilità pubblica	pag. 21
Art. 31 Prevenzione fitosanitaria per alberature pubbliche e private	pag. 21
Art. 32 Salvaguardia fitosanitaria	pag. 22
Art. 33 Impiego di prodotti fitosanitari	pag. 22
Art. 34 Misure di lotta obbligatoria	pag. 23

CAPITOLO 7 VERDE PUBBLICO - REGOLAMENTAZIONE DELLA FRUIZIONE DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI

Art. 35 Finalità e ambito di applicazione	pag. 25
Art. 36 Manifestazioni pubbliche	pag. 25
Art. 37 Divieti comportamentali e di utilizzo improprio degli spazi verdi	pag. 26
Art. 38 Installazioni su alberi ed aree verdi	pag. 27
Art. 39 Modalità di accesso e di transito	pag. 29
Art. 40 Giochi e attività sportive	pag. 30
Art. 41 Modalità di conduzione dei cani	pag. 30

CAPITOLO 8 MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI E DEGLI ALBERI PUBBLICI

Art. 42 Criteri manutentivi	pag. 31
Art. 43 Concessione, realizzazione microprogetti e sponsorizzazione	pag. 32
Art. 44 Tutela degli alberi pubblici	pag. 33
Art. 45 Danneggiamenti al patrimonio verde pubblico	pag. 33
Art. 46 Interventi manutentivi svolti da privati sul verde pubblico	pag. 34

CAPITOLO 9 VIGILANZA, SISTEMA SANZIONATORIO, NORME FINANZIARIE E MODIFICHE

Art. 47 Definizione delle sanzioni	pag. 35
Art. 48 Norme sulla vigilanza	pag. 35
Art. 49 Norme finanziarie	pag. 36
Art. 50 Modifiche all'appendice	pag. 36

ALLEGATI

ELENCO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE

<u>ALLEGATO A</u>	VIGENTI SOVRAORDINATE AL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
<u>ALLEGATO B</u> <u>ALLEGATO C</u>	VEGETAZIONE OGGETTO DI TUTELA SPECIE ARBOREE DA UTILIZZARE
<u>ALLEGATO D</u>	METODOLOGIA ESTIMATIVA PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE E DI DANNEGGIAMENTO DI ALBERI IN AMBITO URBANO
<u>ALLEGATO E</u>	SCHEMI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI NELLE AREE DI CANTIERE
<u>ALLEGATO F</u>	TABELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE
<u>ALLEGATO G</u>	DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA PER GLI ALBERI ORNAMENTALI E NORMATIVA NAZIONALE ATTUALMENTE ESISTENTE

APPENDICI

APPENDICE 1 PROGETTAZIONE DI OPERE A VERDE NEGLI AMBITI DI INTERVENTO SOGGETTI A INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Art.1	Procedure e criteri generali
Art.1.1	Il progetto di sistemazione a verde: Iter autorizzativo
Art. 1.2	Elaborati progettuali
Art. 1.3	Realizzazione dei lavori
Art. 1.4	Collaudo, manutenzione post impianto e assunzione in carico

CRITERI DI PROGETTAZIONE

Art. 2.1	Criteri generali
Art. 2.2	Scelta del materiale vegetale
Art. 2.3	Scelta degli alberi in vivaio
Art. 2.4	Caratteristiche degli alberi all'impianto
Art. 2.5	Epoca e modalità d'impianto
Art. 2.6	Verde pensile
Art. 2.7	Verde per parcheggi
Art. 2.8	Viali alberati
Art. 2.9	Criteri per la progettazione e l'allestimento di aree verdi
Art. 2.10	Impianto di irrigazione
Art. 2.11	Gestione acque pluviali
Art. 2.12	Caratteristiche del suolo

APPENDICE 2

MODULISTICA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO DI ALBERO PRIVATO

(art. 18 Regolamento)

COMUNICAZIONE CADUTA ACCIDENTALE DI ALBERO PRIVATO

(art. 19 Regolamento)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO E AL TRANSITO ALL'INTERNO DI AREE VERDI

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha come obiettivo quello di tutelare il verde pubblico e privato, dettando disposizioni per la difesa degli alberi dei parchi e stradali, dei giardini pubblici e privati, nonché delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.

Il presente Regolamento contiene le procedure amministrative da mettere in atto da parte del Comune di Gambettola per le finalità sopracitate (progettazione e gestione del verde, abbattimento alberi, manomissioni aree verdi, progetti privati in aree verdi).

Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni del Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.).

ART. 2 NORMATIVA NAZIONALE E SOVRAORDINATA

Nell'allegato A sono riportate le normative Nazionali, Regionali vigenti che prevalgono sui regolamenti locali.

ART. 3 CASI DI ESCLUSIONE

Sul territorio comunale vige la salvaguardia per:

- gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio previsti nell'**Allegato B Tabella 1**.
- gli alberi con le caratteristiche dimensionali previsti nell'**Allegato B Tabella 1**, oltre agli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure indicate.
- gli alberi posti in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.

Gli esemplari di cui sopra sono sottoposti ai vincoli previsti ai capitoli 3 e 4.

Per quanto riguarda gli alberi di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale qualora siano oggetto di tutela ai sensi di normative nazionali e regionali, sono soggetti alle specifiche di dette norme.

Gli alberi privati di pregio che presentino le caratteristiche all'**Allegato B – Tabella 2** – fanno riferimento all'art. 16 per eventuali richieste di abbattimento.

Sono escluse dalla presente regolamentazione:

- le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le attività vivaistiche, soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente;
- i canali di scolo, golene fluviali, ecc, in quanto aree demaniali di cui sono competenti altri enti territoriali;
- le siepi, le formazioni lineari, i boschetti, i terreni arbustati e i sistemi agroforestali;

- to Forestale della Regione Emilia-Romagna n 3 del 1 agosto 2018;
- i boschi per i quali l'autorizzazione e le comunicazioni devono avvenire secondo le modalità della gestione informatizzata ai sensi del Regolamento Forestale della Regione-Emilia Romagna n 3 del 1 agosto 2018;
- abbattimenti di alberi preisti da norme sovraordinate di carattere regionale o nazionale volte alla salvaguardia e all'incolumità pubbliche;
- Restano inoltre escluse dall'applicazione dei capitoli 3 e 4 del presente Regolamento, le procedure previste da norme nazionali specifiche es. misure di lotta obbligatoria a parassiti, che restano valide.

CAPITOLO 2 - VERDE PRIVATO

ART. 4 DOTAZIONE MINIMA DI VERDE

CLASSI DI GRANDEZZA ALBERI

*Per agevolare nella scelta della specie, gli alberi sono state distinti per **classe di grandezza**, intendendo l'altezza massima a maturità della specie secondo il seguente schema:*

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| - alberi di 1° grandezza | altezza > a 15 ml. |
| - alberi di 2° grandezza | altezza compresa tra 8-10 e 15 ml. |
| - alberi di 3° grandezza | altezza < a 8-10 ml. |

Ogni lotto di terreno edificato o messo in edificazione deve essere dotato di almeno 1 albero d'alto fusto per ogni 100 mq di SUPERFICIE SCOPERTA (*).

(*) **SUPERFICIE SCOPERTA = SF (superficie fondiaria) – SCO (superficie coperta (**)).**

Se la superficie di cui sopra risulta inferiore a mq 100 è escluso l'obbligo della piantumazione di alberi.

(**) *definizioni previste nella Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 922/2017 e successive modifiche introdotte dalla Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1136/2018*

ART. 5 INSERIMENTO NUOVE ALBERATURE E SCELTA DELLA SPECIE

Ogni alberatura, ricompresa nell'allegato B, può essere abbattuta per una o più motivazioni riportate all'art. 11, previa presentazione presso l'ufficio tecnico comunale preposto del modulo compilato come indicato negli art. successivi. Ad ogni abbattimento dovrà comunque corrispondere una nuova piantumazione dalle caratteristiche citate agli artt. 5-6-7-8. In caso di documentata mancanza di spazio per la ripiantumazione, è prevista la monetizzazione dell'alberatura versando la quota di € 400,00 a pianta.

La messa a dimora di nuove alberature deve avvenire nel rispetto del contesto ambientale ed urbanistico scegliendo tra le essenze presenti negli elenchi allegati, tra alberi di 1°, 2° e 3° grandezza, in funzione dello spazio disponibile, tra quelle elencate nell'Allegato C.

ART. 6 CIRCONFERENZE MINIME D'IMPIANTO

Ogni nuovo impianto dovrà essere effettuato con materiale vivaistico avente le seguenti caratteristiche: circonferenza minima di cm 20 (misurata a 1,30 ml da terra) e altezza minima 3 ml.

Tutte le piante dovranno presentare una forma naturale e priva di evidenti difetti morfologici.

ART. 7 POSIZIONAMENTO DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE

Il posizionamento delle nuove alberature, anche in caso di sostituzione, sia in ambito pubblico che privato deve avvenire nel rispetto di quanto sotto indicato:

Per quanto riguarda le **distanze minime di impianto tra gli alberi**, per i nuovi impianti devono essere applicate le indicazioni riportate nell'**Allegato C**.

Per quanto riguarda le **distanze minime dai confini di proprietà**, i nuovi impianti di alberi (ad esclusione degli alberi pubblici stradali), devono essere posizionati nel rispetto degli articoli 892, 894, 895 e 896 del codice civile.

Per quanto riguarda le **distanze minime dagli edifici** devono essere applicate le indicazioni riportate nella seguente tabella:

		Specie di 1° e 2° grandezza	Specie di 3° grandezza o di 2° grandezza, purchè con chioma di forma piramidale stretta o colonnare
<i>NUOVA PIANTUMAZIONE</i>	Distanza minima dal fusto agli sbalzi esterni degli edifici (es. terrazzi)	2,50 ml.	2,00 ml.
<i>ALBERI PREESISTENTI</i>	Distanza minima dal fusto agli sbalzi esterni degli edifici (es. terrazzi)	2,00 ml.	1,50 ml.

ART. 8 ZONA DI PERTINENZA DELL'ALBERO

La zona di pertinenza dell'albero (o ZPA), distinto in classe di grandezza in base all'Allegato C basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dal raggio a terra a partire dal centro dell'albero secondo il seguente schema:

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN ML.
Alberi 1° grandezza (altezza a sviluppo completo > 15 ml.)	2,0 ml.
Alberi 2° grandezza (altezza a sviluppo completo 8-10 - 15 ml.)	1,5 ml.
Alberi 3° grandezza (altezza a sviluppo completo < 8- 10 ml.)	1 ml.

A parità di superficie, la zona di rispetto può avere una forma rettangolare o quadrata con il lato più piccolo uguale o maggiore di 80 cm.

La zona di pertinenza degli alberi deve essere lasciata obbligatoriamente a terreno nudo (pacciamato, inerbito o impiantato con specie vegetali tappezzanti) o pavimentata con materiali permeabili su sottofondo di materiali permeabili.

Nelle zone di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di materiale imputrescibile o impermeabilizzante.

Per le altre norme relative alle zone di pertinenza degli alberi si rimanda al cap. 5.

ART. 9 DISTANZE DALLE RETI TECNOLOGICHE

Per quanto riguarda la distanza dalle reti tecnologiche, per i nuovi impianti si applicano le distanze minime indicate nell'art. 8 - Zona di pertinenza dell'albero. Tali indicazioni valgono per le reti tecnologiche sia esistenti che di progetto.

Le reti tecnologiche di nuova realizzazione dovranno rispettare quanto indicato nell'art. 8 - Zona di pertinenza dell'albero.

In caso di rifacimento di reti tecnologiche le misure sopra riportate si intendono non prescrittive e in casi di comprovata impossibilità sarà accolta l'esigenza di operare anche a distanza inferiore, purchè vengano adottate misure tecnologiche di salvaguardia compensative, al fine di non danneggiare gli apparati radicali.

CAPITOLO 3 - FASI ISTRUTTORIE PER IL VERDE PRIVATO

ART. 10 MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Per nuove costruzioni, demolizione dell'esistente e/o interventi edilizi che modificano la situazione delle aree esterne, in misura superiore al 50% dello stato di fatto, i progetti degli interventi edilizi dovranno essere corredati da un Progetto di sistemazione del verde che sarà esaminato ai fini del rilascio del Permesso di costruire o di altro titolo abilitativo.

Per tutti gli interventi di edilizia libera indicati nel Decreto del 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si rammenta che i lavori di sistemazione dell'area cortilizia non

possono esimere l'avente titolo e la ditta incaricata dei lavori, dal rispetto delle zone di pertinenza delle alberature coinvolte site anche nella proprietà confinante.

ART. 11 ABBATTIMENTI DI ALBERI

La salvaguardia degli alberi esistenti è l'obiettivo principale di questo Regolamento. Nell'ambito dei casi previsti all'art. 10 si potrà prevedere di abbattere esclusivamente:

- alberi interessati dall'intervento edilizio, per i quali non siano perseguibili soluzioni tecniche alternative per la salvaguardia (evidenziato nella perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato);
- alberi secchi o in pessimo stato vegetazionale;
- alberi che manifestino difetti strutturali e fitosanitari interni che ne possono pregiudicare la stabilità (evidenziato nella perizia tecnico-statica con tecnica VTA o perizia fitosanitaria a firma di tecnico abilitato (Dottore Agronomo o Forestale, Perito Agrario laureato o Agrotecnico laureato)), che deve essere obbligatoriamente allegata;
- alberi che provocano danni alle reti tecnologiche private illustrate da adeguata perizia asseverata da un tecnico abilitato che evidenzia l'impossibilità di adottare soluzioni alternative;
- alberi che provocano danni a muretti, recinzioni, passi carrabili e pedonali per i quali non siano perseguibili soluzioni tecniche alternative per la loro salvaguardia (evidenziato nella perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato);
- alberi oggetto di diradamento selettivo, volto all'abbattimento di alberature anche in buono stato vegetativo ma dominate, malformate, deperienti, secche, e/o con chiome ridotte e fusti per buona parte del loro sviluppo privi di branche. Tale diradamento ha lo scopo di favorire uno sviluppo più armonico delle piante rimanenti ed interessare preferibilmente impianti giovani o di media età;
- alberi che provocano stati di comprovata problematica di carattere sanitario debitamente asseverati da certificati medici a firma di un medico dell'ASL che individuano la correlazione univoca fra la malattia e le alberature coinvolte;
- alberi colpiti da sentenza giudiziale;
- alberi previsti dall'applicazione di norme sovraordinate di carattere regionale o nazionale volte alla salvaguardia e all'incolumità pubbliche;

ART. 12 DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DA PRESENTARE

Il Progetto di sistemazione a verde privato dovrà essere inviato allo Sportello Unico del Comune.

Dovrà essere fornita la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica progettuale con indicazione analitica di:

- criteri progettuali e delle scelte tecniche relative alle opere a verde (impiantistica, piantagioni alberi e arbusti, sviluppo aree scoperte, soluzioni tecniche per salvaguardia verde arboreo esistente, attestante il rispetto della dotazione minima di alberi ed arbusti
- documentazione relativa alla richiesta di abbattimento di alberi esistenti, con eventuali allegati previsti all'art. 18.

2. Planimetria quotata dello stato di fatto in scala 1:100 o in altra scala adeguata, indicando come elementi minimi:

- le caratteristiche principali e la posizione degli alberi (essenze, altezza, diametro del fusto a 1,30 ml. di altezza, sviluppo diametrico delle chiome allo stato attuale) e la numerazione progressiva;
- la proiezione ortogonale dei manufatti esistenti;
- i confini di proprietà;
- l'organizzazione delle aree scoperte (passi carrabili, pedonali, sentieri..);
- l'alberatura stradale fronteggiante il lotto (essenze, altezza, diametro del fusto a 1,30 ml. di altezza, sviluppo diametrico delle chiome allo stato attuale) ed il dimensionamento dell'area viabile compreso i marciapiedi;
- i lampioni della pubblica illuminazione fronteggiante il lotto.

3. Planimetria quotata di progetto in scala 1:100, o in altra scala adeguata in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera, indicando come elementi minimi:

- la disposizione dei singoli alberi, arbusti e siepi, evidenziando in verde le piante conservate, in giallo quelle da abbattere ed in rosso quelle da piantare, il loro ingombro a maturità, indicando le distanze tra le piante ed i manufatti a intervento completato;
- indicazione e dettagli costruttivi di soluzioni tecniche per salvaguardia verde esistente, es. palizzate di contenimento;
- la proiezione dei manufatti a intervento completato (compresi aggetti, fondazioni..);
- i confini di proprietà;
- l'organizzazione delle aree scoperte (percorsi pedonali, passi carrai, piscine), specificando caratteristiche dimensionali, tecniche ecc;
- la disposizione delle utenze aeree e sotterranee;
- l'alberatura stradale fronteggiante il lotto (essenze, altezza, diametro del fusto a 1,30 ml. di altezza, sviluppo diametrico delle chiome allo stato attuale) ed il dimensionamento dell'area viabile compreso i marciapiedi;
- i lampioni della pubblica illuminazione fronteggiante il lotto.

Nella redazione del progetto si deve avere come fine quello di preservare l'alberatura pubblica esistente anche di nuovo impianto, tale da individuare la posizione di accessi carrabili e pedonali nello spazio interfilare equidistante agli alberi presenti.

In caso l'intervento preveda anche la realizzazione o modifiche di piani interrati la planimetria prevista al punto 3 dovrà essere integrata con:

- **Relazione tecnica** con redazione di un piano tecnico di conservazione degli alberi, ivi compresa l'installazione di irrigazione automatica delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno (in caso di necessità di installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda);
- **Planimetria quotata di progetto del piano interrato in scala 1:100** o in altra scala adeguata
- **Sezione quotata di progetto in scala 1:100**

Qualora l'emungimento idrico necessario alla realizzazione dell'interrato stesso possa avere una forte influenza sulla falda freatica di tutta l'area circostante, influenzando sugli apparati radicali e sullo stato fitosanitario delle alberature private interne al lotto in oggetto e di quello confinante come anche per le alberature pubbliche eventualmente presenti, potrà essere

richiesta una relazione tecnico-fitostatica con tecnica V.T.A. e fitosanitaria a firma di un tecnico abilitato (Dott. Agr. o For. Perito Agrario laureato o Agrotecnico laureato), illustrante le modalità da seguire in fase progettuale e in tutte le fasi costruttive sino al completamento dell'opera, al fine di verificare con cadenza non superiore a tre mesi, l'andamento dello stato delle alberature interessate da inviare con medesima scadenza al Servizio Verde ai fini della valutazione.

Nel caso che una o più alberature pubbliche o private siano danneggiate in condizioni tali da essere abbattute, si applicherà la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 47 per le alberature pubbliche.

4. Documentazione fotografica del lotto prima dell'intervento, con particolare riferimento alla presenza di situazioni da evidenziare.

5. Foto della sagoma intera degli alberi da abbattere, ed eventualmente foto di dettaglio che evidenziano situazioni particolari da segnalare.

ART. 13 PRESCRIZIONI TECNICHE - AUTORIZZAZIONI ALL'ABBATTIMENTO - TEMPI DI ESECUZIONE OPERE A VERDE

Sulla base della documentazione presentata potranno essere rilasciate prescrizioni tecniche, che saranno recepite nell'atto finale e il cui rispetto sarà verificato d'ufficio successivamente alla data di fine lavori o alla data di scadenza dell'atto concessorio e/o autorizzativo per decorrenza dei termini di fine lavori.

L'autorizzazione all'abbattimento di eventuali alberi è recepita nell'atto finale.

Qualora il territorio del Comune di Gambettola sia definito zona focolaio per il cancro colorato del platano ai sensi del DM 29.02.12, nel caso si debba procedere all'abbattimento di piante di platano, l'avente titolo dovrà dare comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale.

Si potrà procedere all'abbattimento solo trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione, periodo durante il quale il Servizio Fitosanitario Regionale potrà impartire particolare prescrizioni.

ART. 14 VERIFICA PIANTAGIONE ALBERI

L'effettiva piantagione e il conseguente attecchimento degli alberi di nuova piantagione saranno verificati successivamente alla data di fine lavori o alla data di scadenza dell'atto concessorio e/o autorizzativo per decorrenza dei termini di fine lavori.

In caso di verifica di inottemperanza alle condizioni previste per le nuove piantumazioni di sostituzione relativamente a titoli abilitativi rilasciati o che abbiano maturato efficacia dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio tecnico del Settore Assetto del Territorio procederà ad emettere una sanzione di € 500,00 ad albero, che verrà utilizzata per la riqualificazione di aree verdi comunali.

ART. 15 CONTROLLI

Saranno effettuati controlli a campione sia in fase di istruttoria per il rilascio del Permesso di costruire, che a conclusione dei lavori relativi alle opere a verde.

CAPITOLO 4 - ABBATTIMENTI ALBERI PRIVATI

ART. 16 CASI AMMESSI

L'abbattimento di alberi privati sottoposti a tutela ai sensi dell'**Allegato B – Tabella 1** del presente Regolamento è ammesso di norma solo nei casi previsti all'art.11.

L'abbattimento di alberi privati sottoposti a tutela ai sensi dell'**Allegato B – Tabella 1** deve comunque preservare le dotazioni minime di verde previste all'art. 4 e le eventuali piantagioni previste dovranno essere conformi a quanto previsto agli art. 5 e 6 .

ART. 17 DIVIETI, CASI PARTICOLARI E SANZIONI

É fatto divieto a chiunque di abbattere su tutto il territorio comunale–gli alberi privati sottoposti a tutela ai sensi dell'**Allegato B – Tabella 1 senza il rilascio della preventiva Autorizzazione.**

Inoltre, in caso di accertamento di abbattimenti non autorizzati di alberi le cui caratteristiche risultano comprese nell'**Allegato B – Tabella 2** è prevista una sanzione pari al valore di 1.000,00€.

A seguito di accertamento di abbattimenti non autorizzati verranno sanzionati, per lo stesso importo, il proprietario dell'albero e l'eventuale soggetto terzo che ha effettuato l'intervento, in caso di accertamento durante l'esecuzione dello stesso.

Gravi danneggiamenti all'apparato aereo e radicale dimostrabili che abbiano compromesso la vita e/o la stabilità degli alberi sottoposti a tutela, fino a provocarne anche la morte, verranno considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati.

ART. 18 ITER PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO DI PIANTE PRIVATE (ALLEGATO B - TABELLA 1)

Il privato che a seguito di una delle motivazioni riportate all'articolo 11 intende abbattere un albero di sua proprietà, le cui caratteristiche ricadano nell'**Allegato B - Tabella 1** , deve compilare apposito modulo disponibile presso gli Uffici comunali competenti e su Internet in bollo vigente da presentare completo della seguente documentazione:

- **planimetria del lotto**, in cui siano riportate la disposizione dei singoli alberi (in verde le piante conservate, in giallo quelle da abbattere ed in rosso quelle da eventualmente piantumare) numerati progressivamente e di ciascuno dovrà essere indicata la specie, l'altezza e la circonferenza del fusto misurata a 130 cm da terra. Dovrà inoltre essere evidenziata la distanza del fusto della pianta da eventuali edifici danneggiati
- **dotazione minima di verde** come indicato nell'art. 4
- **documentazione fotografica** costituita da fotografia dell'intera sagoma degli alberi da abbattere e da foto di dettaglio con evidenziati i difetti che ne pregiudichino la stabilità
- **perizia tecnica** a firma di tecnico abilitato (*in caso di gravi danni a parti strutturali dell'edificio*)
- **perizia statica-fitosanitaria** a firma di tecnico abilitato (*in caso di gravi difetti strutturali dell'albero*)

- **perizia tecnica** a firma di tecnico abilitato (**in caso di gravi danni a parti strutturali della recinzione di confine**)
- **perizia tecnica** a firma di tecnico abilitato (**in caso di gravi danni a parti delle utenze sotterranee**)
- **certificato medico** a firma di un medico dell'ASL che **individua la correlazione univoca fra la malattia e l'alberatura coinvolta**
- **eventuale sentenza giudiziale**
- **eventuale documentazione asseverata che attesti l'interferenza dell'albero da norme sovraordinate di carattere regionale o nazionale volte alla salvaguardia e all'incolumità pubbliche**
- **verbale di assemblea relativo alla richiesta di abbattimento alberi privati (*in caso di domande presentate da Amministratori condominiali*)**
- **comunicazione inviata al Servizio Fitosanitario Regionale in caso di abbattimento di platani** (qualora il territorio del Comune di Gambettola sia definito zona focolaio per il cancro colorato del platano ai sensi del DM 29.02.12)

Il procedimento amministrativo, in assenza di qualsiasi comunicazione da parte dell'Amministrazione, si conclude in 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di abbattimento.

Nei casi di richiesta di integrazione o altra comunicazione, i termini sono interrotti e riprenderanno dalla presentazione della documentazione richiesta.

L'autorizzazione all'abbattimento ha validità di 1 anno dal giorno del rilascio e, in assenza di qualsiasi comunicazione (silenzio – assenso) decorre dal 30 giorno della presentazione.

L'istanza di presentazione della domanda (in caso di silenzio assenso) o l'autorizzazione dovranno essere disponibili in cantiere all'atto dell'intervento ed esibite in caso di richiesta.

La piantagione di piante in sostituzione delle piante da abbattere, è evidenziata, rispettivamente per essenze, nell'autorizzazione rilasciata, e dovrà essere effettuata entro lo stesso termine di validità dell'autorizzazione secondo le indicazioni contenute nel cap. 2.

L'effettiva piantagione di sostituzione ed il relativo attecchimento saranno verificati d'ufficio o per istanza di parte successivamente al termine di validità dell'autorizzazione.

In caso di verifica di inottemperanza alle condizioni previste per le nuove piantagioni di sostituzione l'Amministrazione procederà ad emettere una sanzione di € 500,00 per ciascuna alberatura che non sia stata messa a dimora e verrà utilizzato per la riqualificazione di aree verdi comunali.

Qualora il territorio del Comune di Gambettola sia definito zona focolaio per il cancro colorato del platano ai sensi del DM 29.02.12, nel caso si debba procedere all'abbattimento di piante di platano, l'avente titolo dovrà dare comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale.

Si potrà procedere all'abbattimento solo trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione, periodo durante il quale il Servizio Fitosanitario Regionale potrà impartire particolari prescrizioni.

ART. 19 COMUNICAZIONE DI CADUTA ACCIDENTALE DI ALBERO

In caso di caduta di alberatura dovuta a sinistri o calamità naturali, il proprietario dovrà darne comunicazione entro 10 giorni dall'evento, compilando apposito modulo disponibile presso gli Uffici comunali competenti e sul sito del Comune di Gambettola nella sezione "modulistica - ufficio tecnico" da presentare completo di **documentazione fotografica** attestante la caduta della pianta.

La mancata presentazione della documentazione costituirà violazione. In questi casi non si prevede l'obbligo della piantumazione sostitutiva.

ART. 20 ABBATTIMENTO PER IMMEDIATA PERICOLOSITÀ ALBERO PRIVATO

Nel caso siano manifesti segni evidenti di instabilità, cedimenti o ribaltamenti improvvisi di una o più piante, il proprietario dovrà inviare comunicazione di abbattimento d'urgenza alla pec del Comune di Gambettola come indicato nel modulo allegato.

In questi casi non si prevede l'obbligo della piantumazione sostitutiva.

CAPITOLO 5 - DIFESA DELLE PIANTE

ART. 21 SALVAGUARDIA ALBERI PUBBLICI E PRIVATI

Per le alberature, sia pubbliche che private, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danno, deterioramento danneggiamento, ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute e la stabilità degli stessi.

E' assolutamente vietato nelle alberature e nelle zone di pertinenza:

1. il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, oli, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici o il versamento dell'acqua di lavaggio delle betoniere;
2. la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
3. l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura, il costipamento e la vibratura;
4. causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte dell'albero;
5. l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e similari salvo nel caso di piante pubbliche per esigenze tecniche e manutentive (es. cartelli segnaletici, cartellinatura, ecc.) o promozionali secondo quanto riportato negli articoli successivi;
6. il riporto o l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale, e in generale qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
7. il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere;
8. il posizionamento di sorgenti di calore (es. stufe, funghi riscaldanti, ecc) o di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare le piante;
9. i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi solo gli scavi a mano con previa asportazione del terreno con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante o le lavorazioni nel rispetto dell'art. 8 per la posa di pavimentazioni

permeabili.

In **Allegato E** sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.

ART. 22 LAVORI DI SCAVO IN PROSSIMITA' DI ALBERI PUBBLICI

Negli alberi **pubblici** è fatto obbligo di adottare modalità di scavo atte ad evitare qualsiasi danneggiamento.

La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo non può essere inferiore a quanto stabilito nella tabella riportata all'art. 8 Zona di pertinenza.

Il Servizio competente potrà autorizzare incrementi o riduzioni delle zone di pertinenza, in caso di alberi di particolare pregio storico-monumentale (qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche o fitosanitarie) o in casi di comprovata e documentata necessità (qualora si dimostri che non siano perseguibili soluzioni tecniche alternative).

Nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle previste, dovranno essere adottate particolari attenzioni quali ad esempio: scavo, riempimento e livellamento eseguiti con mezzi manuali, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (es. sistema no dig, microtunneling, ecc).

Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici non portanti e previa autorizzazione del Servizio competente, queste dovranno essere asportate con taglio netto con cesoie o motosega, provvedendo immediatamente, ad una disinfezione della ferita e ad una protezione della stessa mediante la sua ricopertura con apposite paste cicatrizzanti fungicida.

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno comunque restare aperti di norma per più di una settimana e in caso di interruzioni dei lavori o di pericolo di gelate, dovranno essere riempiti provvisoriamente e mantenuti umidi.

Le manomissioni in corrispondenza di alberi appartenenti al genere *Platanus* dovranno seguire le procedure previste dal D.M. 29 febbraio 2012 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano *Ceratocystis fimbriata*" (vedi **Allegato G**) in funzione della definizione annuale del territorio comunale da parte della Regione Emilia Romagna (zona indenne, zona focolaio, zona di contenimento, zona tampone, piante adiacenti).

Qualora il territorio del Comune di Gambettola sia definito zona focolaio l'avente titolo dovrà dare comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale e allegare la documentazione alla richiesta di autorizzazione alla manomissione.

Si potrà procedere alla manomissione solo trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione, periodo durante il quale il Servizio Fitosanitario Regionale potrà impartire particolari prescrizioni.

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'atto autorizzatorio o la mancata comunicazione comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

ART. 23 PROTEZIONE DEGLI ALBERI NELLE AREE DI CANTIERE

Negli alberi **pubblici e privati** è fatto obbligo di adottare modalità di protezione atte ad evitare qualsiasi danneggiamento.

Gli alberi presenti nell'area di cantiere dove avvengono scavi devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale e rimossa al termine dei lavori.

Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).

In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.

I rami e le branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o ripiegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto che dovranno essere rimossi a fine lavori.

Nel caso in cui i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Possono essere concesse deroghe per lavori pubblici su richieste debitamente motivate.

ART. 24 DEPOSITO DI MATERIALI IN AREE VERDI PUBBLICHE

E' vietato utilizzare aree verdi per depositi anche temporanei di materiale.

In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici debitamente motivati, si potrà richiedere autorizzazione per occupazione suolo pubblico all'ufficio competente che, previo parere del Servizio competente alla gestione del verde pubblico, indicherà le modalità di deposito e di ripristino dell'area.

ART. 25 TRANSITO DI MEZZI IN ZONE DI PERTINENZA ALBERI PUBBLICI

In corrispondenza della zona di pertinenza degli alberi pubblici è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata grigliata in prossimità dell'apparato radicale stesso.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno della zona di pertinenza in area pubblica la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere posti materiali cuscinetto (es. tavole di legno, plastiche copertoni, ecc).

ART. 26 ACCESSI PEDONALI, RECINZIONI E PASSI CARRABILI PRIVATI

La realizzazione di accessi pedonali, recinzioni e passi carrabili deve rispettare quanto stabilito dal Regolamento Edilizio Comunale.

E' vietata l'apertura di accessi pedonali e carrabili su aree verdi pubbliche, salvo situazioni funzionalmente migliorative alla fruizione dell'area, per le quali possono essere concesse

deroghe.

L'eliminazione o modifica di un'eventuale aiuola per la realizzazione del passo carrabile dovrà essere preventivamente accordata dal Servizio competente che provvederà ad impartire le necessarie indicazioni.

CAPITOLO 6 - MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI PRIVATE

ART. 27 MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Il proprietario o l'avente titolo di aree verdi con presenza di prato anche incolto ed eventualmente di alberi e/o arbusti è tenuto a provvedere periodicamente alla manutenzione al fine di preservare idonee condizioni estetiche di decoro e sanitarie.

La manutenzione si esplica nel provvedere:

- allo sfalcio periodico del cotico erboso
- alla potatura periodica di alberi ed arbusti
- all'abbattimento o messa in sicurezza di alberi ed arbusti nei casi in cui possono essere potenzialmente pericolosi per la pubblica e privata incolumità
- all'asportazione dei rifiuti
- all'eliminazione di pozze di acqua stagnante sia naturali che artificiali
- all'eliminazione o allontanamento di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica.

Ogni qualvolta venga valutato il mancato rispetto sarà applicata la sanzione amministrativa corrispondente alla violazione. (allegato F)

Le sanzioni amministrative sono contenute anche all'interno del regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera n° 44 del 19/07/2022.

ART. 28 POTATURE E TAGLIO RADICI ALBERI

Gli interventi di potatura rappresentano la pratica colturale che maggiormente impatta sulle condizioni di vegetazione degli alberi. Una potatura male eseguita, che nei casi migliori è inutile, può danneggiare irreparabilmente un albero, accorciandone il ciclo vitale, indebolendolo anche al punto di renderlo instabile e quindi pericoloso.

Di seguito alcune tra le motivazioni che rendono necessari interventi di potatura:

- impostare la crescita di un giovane albero trapiantato;
- ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, morti, che col tempo potrebbero creare problemi strutturali ad edifici ed impianti;
- adozione di misure profilattiche, per asportare rami deboli o secchi che possono costituire una facile via di ingresso per i microrganismi patogeni;
- necessità di ridurre rischi di rottura (ad es. in caso di rami con difetti strutturali) o contenere la crescita, riducendo la massa delle foglie;
- necessità, su alberi adulti o senescenti, di ridurre la resistenza al vento e favorire la penetrazione della luce all'interno della chioma, evitare eccessivi carichi da accumulo di neve.

Le potature devono essere eseguite sull'albero rispettando per quanto possibile la

sua ramificazione naturale, eseguendo tagli di ritorno su latifoglie e diradamento di rami soprannumerari o in fase di disseccamento su conifere e latifoglie, i tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte vegetativa senza lasciare monconi.

Sono comunque vietati:

- Gli interventi di capitozzatura (asportazione totale di tutte le branche primarie compreso l'apice);
- Gli interventi di asportazione totale di singole branche primarie vive superiori a 30 cm di diametro per le conifere e 15 cm per le latifoglie. Saranno eventualmente ammessi ed autorizzati casi particolari (interventi necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità, casi previsti da Codice della Strada) debitamente documentati;
- Gli interventi di cimatura e di potatura a coda di leone delle conifere sempreverdi.

Qualora il territorio del Comune di Gambettola sia definito zona focolaio per il cancro colorato del platano ai sensi del DM 29.02.12, nel caso si debba procedere alla potatura o lavori che coinvolgono radici di platani, l'avente titolo dovrà dare comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale.

Si potrà procedere alla potatura o lavori su radici solo trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione, periodo durante il quale il Servizio Fitosanitario Regionale potrà impartire particolare prescrizioni.

ART. 29 PERIODI DI ESECUZIONE DELLE POTATURE DI ALBERI PUBBLICI E PRIVATI

Le potature potranno essere effettuate solo in periodi consoni allo stato di sviluppo vegetativo annuale delle piante, salvo i casi autorizzati dal responsabile del settore Verde per motivate ragioni di priorità. In linea generale, per le specie decidue non si può potare nel periodo corrispondente all'emissione delle foglie e nel periodo di perdita delle foglie.

Le potature potranno essere eseguite sia con la tecnica della "potatura bruna", ovvero in assenza di foglie, che con la tecnica della "potatura verde", ovvero nel periodo di piena fogliazione. Di norma non si potrà operare tra il 15 marzo e il 01 settembre. All'interno dei periodi utili per la potatura dovrà essere comunque valutato lo specifico ciclo biologico di ogni specie trattata; nel caso specifico non potranno mai essere eseguite potature nel periodo che precede la fioritura o durante la stessa. Dovranno comunque essere potate esclusivamente in potatura verde tutte le conifere, gli esemplari di Magnolia e di Quercus sempreverdi e gli appartenenti al genere Prunus, al genere Ulmus, al genere Zelcova, al genere Betula e al genere Alnus. La potatura verde è da preferire anche per alberi che abbiano subito importanti interventi cesori da meno di tre anni e che siano costituiti esclusivamente da vegetazione avventizia. La potatura bruna è da preferire nel caso di potature che comportino una significativa asportazione di massa fotosintetizzante, pur nel rispetto dei limiti sopra citati. Non vengono poste limitazioni ad interventi volti all'eliminazione di parti morte, fortemente deperienti o finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.

A tutela delle nidificazioni dell'avifauna e della salute delle piante, le potature ed il taglio degli alberi devono avvenire al di fuori dei periodi in cui avviene la riproduzione degli uccelli (da inizio aprile a tutto luglio), salvo che l'abbattimento non sia determinato per la tutela della pubblica incolumità o di terzi, per rischio imminente e incombente, o per abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie o decisi per ragioni di pubblica utilità dalle Autorità amministrative

competenti.

In casi particolari si può procedere ad abbattimenti e potature, nel periodo sopra indicato, solo dopo verifica da parte di personale qualificato in grado di certificare la non presenza di nidificazioni.

Eventuali tagli di branche che possano pregiudicare la l'incolumità pubblica e privata o per la messa in sicurezza sono ammessi in qualsiasi periodo dell'anno.

ART. 30 VEGETAZIONE PRIVATA INSISTENTE SU VIABILITÀ PUBBLICA

Il proprietario o il conduttore di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e da eventuali altre norme vigenti.

In particolare sono tenuti alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che limitino la funzionalità di impianti esistenti (es. pali pubblica illuminazione, semafori, segnaletica, specchi riflettenti), la visibilità e la funzionalità della carreggiata.

La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a ml. 5,10 rispetto al medesimo.

Ogni qualvolta venga valutato il mancato rispetto, verrà emessa ordinanza di intimazione al ripristino da parte dell'ufficio Assetto del Territorio -edilizia privata/urbanistica con richiesta di provvedere all'intervento immediato di ripristino.

Nel caso in cui alberi, arbusti o parti di essi siano caduti o stiano per cadere sul piano viabile per qualsiasi causa, i proprietari o i conduttori sono tenuti a rimuoverli o a metterli in sicurezza nel più breve tempo possibile.

In caso di inadempienza o pericolo imminente che pregiudichi la pubblica incolumità potrà essere imposto, con ordinanza, il taglio o recupero della vegetazione.

I danni provocati dagli alberi ed arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari o dei conduttori.

ART. 31 PREVENZIONE FITOSANITARIA PER ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE

I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se necessario di un professionista abilitato e dotato di esperienza, in problematiche fitopatologiche, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.

Tali controlli non esimono però dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione delle malattie delle

piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a. la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
- b. l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
- c. impiego di specie arboree e arbustive che favoriscono la moltiplicazione di insetti predatori o parassitoidi utili per una gestione ecologica del verde ornamentale;
- d. monitoraggio delle piante per verificare la presenza di parassiti e del loro grado di infestazione;
- e. la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
- f. l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- g. il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.

Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità dell'albero stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

ART. 32 SALVAGUARDIA FITOSANITARIA

Per intervento fitosanitario in ambito urbano si intende ogni trattamento effettuato con fitofarmaci avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante.

Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli alberi affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri culturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, utilizzando trappole a feromoni per la cattura massale e la confusione sessuale evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia.

In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.

ART. 33 UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Al fine di salvaguardare la salute pubblica Nelle azioni di difesa fitosanitaria, è fatto obbligo di

utilizzare prodotti organici naturali, usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento non sia possibile, devono essere preferibilmente utilizzati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:

- efficacia nella protezione degli alberi ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale nel caso di spazi ad uso pubblico da parte di operatori dotati di patentino fitosanitario registrati nei confronti delle avversità indicate;
- registrazione come prodotti fitosanitari per la protezione delle piante ornamentali (PPO) in caso di giardini privati;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
- scarso impatto ambientale, in particolare, deve essere valutata la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti in materia: D.Lgs. 194/1995; D.P.R. n. 290/2001, il DPR 55/2012 il Dlgs 150/2012 ed eventuali modifiche e successive integrazioni di ognuno di questi decreti;
- è vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi;
- sono da privilegiare le tecniche di entoterapia che necessitano di limitati quantitativi di fitofarmaci ed evitano la diffusione degli stessi nell'ambiente;
- dopo l'esecuzione del trattamento occorre rispettare i necessari tempi di rientro specifici del fitofarmaco impiegato;
- Per le aree verdi private ad uso pubblico ed in particolare parchi e giardini-campi/impianti sportivi-aree turistiche e agrituristiche-cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici-parchi gioco per bambini-superfici in prossimità di strutture sanitarie-sentieri natura e percorsi salute-fitness con attrezzature sportive all'aperto-piste ciclabili-aree di sosta-zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze-aree monumentali e loro pertinenze- aree cimiteriali e loro aree di servizio-parcheggi in aree urbane e piazzali di pubblico accesso- aree o percorsi per la sgambatura degli animali-aree ove sono presenti colonie feline-viali alberati-aree naturali protette occorrerà rispettare le indicazioni contenute nel Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e nella normativa regionale di applicazione.

ART. 34 MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA

Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi Decreti. Esse si attuano con attività di:

- intensa sorveglianza del territorio al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;

-imposizione di interventi specifici di lotta al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.

Le lotte antiparassitarie obbligatorie per le piante ornamentali attualmente riguardano le seguenti patologie:

-*Cancro colorato del platano (agente patogeno: Ceratocystis fimbriata)*

-*Colpo di fuoco batterico (agente patogeno: Erwinia amylovora)*

-*Processionaria del pino (agente patogeno: Thaumetopoea pityocampa)*

-*Crisococco del pino (agente patogeno Crisococcus Pini)*

-*Punteruolo rosso delle palme (agente patogeno Rinchophorus ferrugineus)*

Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Per maggiori dettagli consultare l'**Allegato n. G.**

Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano

La lotta obbligatoria al cancro colorato del platano, considerato che al momento risulta la malattia più grave presente sul territorio cittadino, viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" e s.m.i., dalla relativa circolare applicativa, nonché dalle norme tecniche emanate dal Settore Fitosanitario Regionale.

Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico

La lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica" e s.m.i..

Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

La lotta obbligatoria contro la processionaria del pino deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal D.M. del 30.10.2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa" e s.m.i..

Lotta obbligatoria contro il crisococco del pino

La lotta obbligatoria contro il crisococco del pino deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal D.M. del 17.03.2016 "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di Crisococcus pini Kuwana nel territorio della repubblica italiana" "e s.m.i..

Lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso delle palme

La lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso delle palme deve essere effettuata in

applicazione di quanto previsto dal D.M. del 07.02.2011 "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche." e s.m.i..

CAPITOLO 7 - FRUIZIONE DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI

ART. 35 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente Capitolo si applicano a tutti gli spazi a verde pubblico inclusi boschi ed alberature stradali di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale o in concessione a privati. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.

L'Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi e giardini, che non sono comunque sostitutivi ma integrativi del presente Regolamento.

ART. 36 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

All'interno di spazi a verde pubblico è consentito lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e l'installazione di strutture precarie adibite ad attività di spettacolo viaggiante.

La disponibilità delle aree per l'effettuazione delle iniziative, escluse quelle in concessione a terzi non soggette a tale comma, è concessa previa acquisizione di parere vincolante di compatibilità ed eventuali prescrizioni del Servizio competente alla gestione del verde pubblico, su valutazione di progetto comprensivo di planimetrie quotate ed ogni informazione tecnica atta a valutare l'entità dell'evento.

Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative potrebbe essere consentito:

- l'ingresso di veicoli a motore (per assistenza, carico e scarico materiali o progetti speciali per trasporto collettivo) con eventuali limitazioni di portata e di movimento
- l'ingresso dei veicoli dotati di propulsione non inquinante (elettrico, idrogeno)
- l'installazione temporanea di attrezzature mobili e di impianti di qualsiasi genere in conformità alle norme vigenti non impattanti sotto il profilo estetico e che non danneggino o alterino lo stato dei luoghi;
- l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa su strutture presenti, con esclusione dell'affissione ad alberature e arbusti

Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto di aiuole ornamentali.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti

l'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, entro il termine massimo delle 48 ore successive al termine della manifestazione.

Non è ammesso il deposito di rifiuti anche temporaneo nei pressi dei cestini presenti nei parchi.

In caso di eventi di particolare entità, a garanzia degli obblighi suddetti (ripristino e pulizia dell'area), potrà essere richiesto o deposito cauzionale di importo stabilito in funzione della tipologia e dimensione dell'iniziativa, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348, che dovrà essere consegnata all'Ufficio preposto prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.

Il deposito cauzionale sarà svincolato a seguito di esito favorevole di sopralluogo di verifica sull'area interessata dall'evento. In caso contrario in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento del deposito cauzionale.

Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere la disponibilità dell'area per iniziative per un periodo di almeno 12 mesi successivi al fatto accertato.

ART. 37 DIVIETI COMPORTAMENTALI E UTILIZZO IMPROPRIO DEGLI SPAZI VERDI

Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- fumare e lasciare mozziconi di sigarette;
- accendere fuochi per qualsiasi scopo ed uso;
- il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato dal servizio competente;
- abbandonare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- impermeabilizzare il suolo;
- effettuare scavi non autorizzati;
- versare prodotti fitosanitari, sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi di distribuzione di prodotti fitosanitari a fini manutentivi e gli interventi relativi al servizio di distribuzione di prodotti antighiaccio autorizzati da enti pubblici;
- eliminare, distruggere, danneggiare tagliare e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti erbacei perenni ed annuali o parte di essi;
- danneggiare e imbrattare manufatti, edifici, attrezzature ludiche, segnaletica o elementi di arredo;
- raccogliere e asportare fossili, minerali e reperti archeologici fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno fatta eccezione per le raccolte autorizzate in conformità alle normative di salvaguardia;
- mettere a dimora piante ad eccezione di quelle autorizzate dal Servizio competente alla

gestione del verde pubblico;

- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati, nonché sottrarre uova e nidi e disturbare la nidificazione in atto, fatta eccezione per eventuali catture autorizzate dal Servizio competente per problemi di sicurezza, difesa o per ricerche scientifiche;
- accedere e permanere nei parchi ed aree pubbliche alberate in caso di vento forte, temporali intensi e nevicate;
- calpestare le aiuole fiorite e i tappeti erbosi di tutte le aiuole ornamentali;
- passare sui bordi o all'interno delle fontane ornamentali a piedi o in altro modo;
- scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, striscioni, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate, di cartellonistica illustrativa di attività di servizio, di altre installazioni se non preventivamente autorizzati esclusivamente per eventi o manifestazioni di importanza rilevante per l'amministrazione e nel rispetto delle prescrizioni espresse nel successivo articolo;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati o per specifici progetti autorizzati;
- utilizzare per giornate intere arredi delle aree verdi ad eccezione di disabili e di individui con importanti problematiche psicomotorie;
- introdurre cani nelle aree ludiche attrezzate con giochi per bambini;
- campeggiare e pernottare;
- effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di esse;
- disattendere quanto previsto da specifica cartellonistica posizionata nelle aree verdi che indica le norme di comportamento, l'utilizzo delle attrezzature ludiche, ecc.;
- qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree, contrario alla pubblica decenza e che possa provocare rumori molesti e recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti;

Il Comune si riserva di regolamentare ulteriormente con apposite ordinanze l'accesso e l'uso dei parchi pubblici e delle strutture (ludiche, sportive, ecc) in esso contenute.

In caso di verifica di inottemperanza ai divieti sopradescritti, verranno emesse dagli organi competenti le relative sanzioni in conformità a quanto gidel Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 38 INSTALLAZIONI SU ALBERI ED AREE VERDI

Come riportato nell'articolo precedente è consentita l'installazione sui tronchi degli alberi di materiale, se preventivamente autorizzati, solo nei casi e nel rispetto delle prescrizioni sottoesposti:

Striscioni pubblicitari

Possono essere autorizzati esclusivamente striscioni a sviluppo orizzontale con estremi collocati su alberi o a sviluppo verticale su singoli alberi relativi ad eventi o manifestazioni di importanza rilevante per l'amministrazione e a tempo determinato.

Devono essere collocati in modo tale che il bordo inferiore sia ad una altezza non inferiore a ml. 5,10 di altezza dal piano viabile (nel caso di striscioni orizzontali attraversanti la strada) o ml. 3 (nel caso di striscioni verticali su singoli alberi).

Devono essere forniti di finestrature tali da permettere il passaggio di correnti d'aria ed evitare in tal modo l'effetto vela.

Potranno essere autorizzate, dietro parere favorevole del Servizio competente alla gestione del verde pubblico, eventuali altre localizzazioni o diverse tipologie di strutture, se ritenute compatibili con la situazione delle alberature presenti.

Luminarie o altre strutture elettriche (es. diffusori sonori)

Sono consentite esclusivamente luminarie o altre strutture elettriche (es diffusori sonori), previa denuncia da parte di esercenti di attività produttive, da presentarsi su apposita modulistica all'Ufficio comunale competente, per il periodo richiesto, comprensivo dei tempi di montaggio e smontaggio e da installare nelle soluzioni e con le prescrizioni che seguono:

Addobbo alberi singoli o gruppo di alberi consecutivi su filare

Le luminarie o altre strutture devono essere installate su alberi singoli o su gruppi di alberi consecutivi lungo un filare e devono essere poste esclusivamente lungo il tronco o lungo le ramificazioni principali e non nelle chiome e opportunamente fissate.

L'alimentazione elettrica deve essere in bassa tensione (12-24 V), l'impianto deve essere protetto con interruttore differenziale magnetotermico a monte della linea di alimentazione, idoneo al carico dell'impianto e posizionato ad altezza non inferiore a 3 m dal piano del marciapiede.

L'impianto deve essere eseguito a regola d'arte e la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi delle norme vigenti e la dichiarazione di corretto montaggio in ottemperanza alle prescrizioni devono essere detenute presso la sede a disposizione degli organi di vigilanza.

Addobbi su alberi posti trasversalmente ad una strada

Gli estremi delle luminarie o altre strutture che devono essere installate trasversalmente su viali possono essere collocati sulle ramificazioni principali dei due alberi posti ai lati della via e opportunamente fissati.

Le luminarie o altre strutture devono essere collocate trasversalmente ad una altezza non inferiore a 6 m dal piano viabile.

L'alimentazione elettrica deve essere in bassa tensione (12-24 V), l'impianto deve essere protetto con interruttore differenziale magnetotermico a monte della linea di alimentazione, idoneo al carico dell'impianto e posizionato ad altezza non inferiore a 3 m dal piano del marciapiede.

L'impianto deve essere eseguito a regola d'arte e la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi delle norme vigenti e la dichiarazione di corretto montaggio in ottemperanza alle prescrizioni devono essere detenute presso la sede a disposizione degli organi di vigilanza.

Installazioni legate a progetti di particolare rilevanza

Sarà possibile autorizzare eventuali installazioni su alberature o in aree verdi es. opere d'arte, che rientrino in progetti di rilevante importanza per l'amministrazione, previa acquisizione di parere vincolante di compatibilità ed eventuali prescrizioni del Servizio competente alla gestione del verde pubblico, che le valuterà sulla base di un progetto particolareggiato, comprensivo di rendering, sezioni e planimetrie e ogni informazione tecnica atta a valutare l'entità dell'evento.

Norme generali

Per l'installazione è da evitarsi sugli alberi l'uso di legature in ferro, l'uso di chiodi e viti e sono consentiti solo materiali estensibili quali corda, spago, plastica.

Per la durata dell'autorizzazione il soggetto autorizzato è obbligato a mantenere tutte le installazioni in efficienza. In caso di pericolo o segnalazione di problematiche o danneggiamenti il soggetto autorizzato deve eseguire l'intervento di ripristino nelle 24 ore successive. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione della sanzione.

Tutti i materiali installati, inclusi quelli utilizzati per le legature, devono essere asportati entro e non oltre il termine della durata dell'autorizzazione.

Il mancato rispetto o la constatazione di eventuali danneggiamenti comporterà l'applicazione della sanzione e l'obbligo di rimozione con eventuali ripristini entro i 15 giorni successivi.

ART. 39 MODALITÀ DI ACCESSO E DI TRANSITO

Negli spazi a verde pubblico è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

Gli eventuali parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da appositi atti amministrativi ed indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.

Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione Comunale, provvederà a nominare apposito custode scelto, anche eventualmente tra le realtà del volontariato, per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.

In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.

Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

- 1- *mezzi di soccorso e veicoli per il trasporto di persone con disabilità;*
- 2- *mezzi di vigilanza in servizio;*
- 3- *mezzi di servizio per lo svolgimento dei lavori alle aree verdi;*
- 4- *mezzi di proprietà dei residenti debitamente autorizzati, qualora vi siano abitazioni o terreni ubicati all'interno dell'area accessibili esclusivamente dall'area pubblica;*
- 5- *mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;*

6- *mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abilitazioni od attività produttive all'interno dell'area in possesso delle prescritte autorizzazioni;*

7- *mezzi autorizzati dal Comune per motivi di lavoro e per lo svolgimento di manifestazioni.*

Nei parchi e giardini è consentito il libero accesso, il transito e la sosta alle biciclette, mountain bikes e velocipedi in genere, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali tracciati con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.

Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette, mountain bikes e velocipedi per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti.

Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette, mountain bikes e velocipedi a mano. In tal caso, all'entrata dell'area verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto.

Modalità di accesso in deroga al presente articolo potranno essere autorizzate soltanto per motivi adeguatamente documentati e che non siano in contrasto con la salvaguardia ambientale.

ART. 40 GIOCHI E ATTIVITÀ SPORTIVE

Negli spazi a verde pubblico:

E' vietato il gioco con aeromodelli e auto modelli, mentre è consentito il gioco con aquiloni.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.

A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la prevista sanzione amministrativa.

L'adulto accompagnatore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature e delle aree circostanti da parte del minore.

E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.

Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo (es. calcio, tennis o attività similari), se esistenti.

ART. 41 MODALITÀ DI CONDUZIONE DEI CANI

In tutte le aree pubbliche è fatto obbligo per tutti i possessori di cani, di provvedere all'asportazione immediata e totale delle feci dalle aree pubbliche e alla loro conseguente introduzione, utilizzando appositi raccoglitori, nei cestini o cassonetti portarifiuti.

I cani di indole mordace devono inoltre essere muniti di museruola, secondo le modalità previste da norme nazionali.

E' vietato accedere con cani, anche se tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, nelle

aree verdi ornamentali, aree gioco e di particolare pregio. Ulteriori aree verdi potranno essere vietate in casi particolari e motivati.

E' consentito accedere con i cani per la cosiddetta "sgambatura" nelle aree pubbliche di minore pregio e lungo i percorsi pedonali, dei parchi e lungo i viali. I possessori dovranno in ogni modo provvedere all'asportazione immediata delle deiezioni utilizzando appositi raccoglitori e provvedendo all'introduzione degli stessi nei cassonetti di raccolta dei rifiuti o nei cestini portarifiuti.

Nelle aree dove è consentito l'accesso, ad eccezione di quelle sgambamento, i cani devono essere condotti al guinzaglio.

In tutte le aree di sgambamento cani gestite dall'Amministrazione, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori. I possessori o gli accompagnatori dei cani devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali, oltre che rispettare le norme di civile comportamento riportate nelle tabelle monitorie affisse nei parchi e limitare rumori nelle ore del riposo.

E' vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua, fontane e zone umide e laghetti.

Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, o ogni altro provvedimento che può apparire necessario all'occorrenza.

CAPITOLO 8 - MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI E DEGLI ALBERI PUBBLICI

ART. 42 CRITERI MANUTENTIVI

Per l'esecuzione degli interventi manutentivi nelle aree verdi comunali in gestione diretta o in concessione di seguito vengono riportati i seguenti criteri generali che consentono il perseguimento di una corretta gestione:

- le condizioni ambientali della stazione in cui gli alberi si trovano a vegetare e le esigenze ecologiche e agronomiche che emergono da tale valutazione;
- le condizioni fitosanitarie degli alberi, con riferimento alla presenza e intensità delle avversità di natura abiotica e biotica (compresi i problemi di natura antropica legati ai conflitti tra apparati aerei e manufatti, tra radici e pavimentazioni, etc.) che possono essere presenti e alle misure correttive da adottare;
- le condizioni di stabilità degli alberi, con riferimento alla valutazione della propensione al cedimento di alberi o loro parti, alla determinazione della vulnerabilità del sito di potenziale caduta ed alla conseguente determinazione del connesso livello di rischio di danni a persone o cose;
- l'opportunità di una loro sostituzione per completamento del ciclo di vita o per l'eccessiva disomogeneità e/o la presenza di ampi vuoti che ne pregiudichino fortemente il valore ornamentale definendo quindi un piano di rinnovo;

- la necessità di verificare la possibilità di eseguire trapianti di alberi esemplari di elevato valore ornamentale interessati dall'esecuzione opere pubbliche o interventi edilizi o di eseguire interventi compensativi nel caso non sia possibile eseguire il trapianto;
- l'opportunità di incrementarne la consistenza attraverso nuove realizzazioni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dalle Linee Guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una gestione sostenibile pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.

Gli uffici del Settore Assetto del Territorio effettuano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento dei servizi e dei lavori attraverso appalti pubblici.

L'Amministrazione Comunale può affidare tramite convenzioni ad Associazioni onlus o di volontariato o singoli iscritti all'Albo del volontariato, la manutenzione ordinaria, la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche. In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento del Servizio competente per la gestione del verde pubblico.

Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, potrà essere disposta la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente, verranno redatti i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.

Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione all'Amministrazione comunale – ufficio verde pubblico, che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.

ART. 43 CONCESSIONE, REALIZZAZIONE MICROPROGETTI E SPONSORIZZAZIONI

La manutenzione ordinaria delle aree verdi in concessione a terzi è sempre a carico del concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento.

La manutenzione straordinaria delle aree verdi in concessione a terzi, qualora affidata ai concessionari, è soggetta a parere preventivo del Servizio competente, salvo diversamente disposto da specifiche Convenzioni.

I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo (cimiteri, scuole, impianti sportivi, ecc.) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.

La potatura rientra in genere nelle prestazioni di manutenzione ordinaria, mentre gli abbattimenti e taglio rami rotti rientrano in genere nelle prestazioni di manutenzione straordinaria. Per altre tipologie di interventi vale quanto stabilito nelle specifiche convenzioni.

Affinché il Servizio competente per conto dell'Amministrazione possa effettuare gli eventuali abbattimenti, gli alberi devono essere accessibili in qualsiasi momento ai mezzi d'opera. La rimozione degli ostacoli alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano ed in qualsiasi momento siano stati realizzati, è a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione di quanto d'ostacolo alla manutenzione, questi dovrà farsi carico di tutto quello che la manutenzione comporta nel rispetto dei principi del presente Regolamento e in quanto custode del bene sarà ritenuto responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale e di terzi.

Qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area verde pubblica oggetto di concessione ed effettuato dal soggetto concessionario, è soggetta a parere preventivo del Servizio competente e valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

Per intervento edificatorio si intende ogni intervento permanente o temporaneo che coinvolga la parte esterna o sotterranea di aree verdi di proprietà pubblica.

Sulle aree verdi è possibile effettuare da parte di soggetti privati interventi di manutenzione e interventi di riqualificazione urbana, che saranno regolati da bandi o altre forme di assegnazione, mediante apposite convenzioni e per i quali valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

In particolare gli interventi manutentivi dovranno essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 44 TUTELA DEGLI ALBERI PUBBLICI

E' vietato tagliare i rami degli alberi pubblici, anche quelli che si protendono sul suolo privato, in deroga all'art. 896 del codice civile.

Analogo divieto vige sulle radici degli alberi pubblici, fatte salve le deroghe che potranno essere concesse dal Servizio competente nell'ambito di specifiche autorizzazioni per esecuzione di interventi.

Il proprietario del terreno non può pretendere la recisione di rami e radici degli alberi pubblici, che si addentrino nel suo fondo, in deroga all'art. 896 del codice civile.

ART. 45 DANNEGGIAMENTI AL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO

Nel caso si rilevino danni al patrimonio verde pubblico (alberi, arbusti, piante perenni,

fioriture, manti erbosi, elementi di arredo verde come recinzioni, panchine, giochi..), il responsabile potrà essere perseguito a termini di legge fermo restando il diritto del Comune di Gambettola a pretendere il risarcimento ai sensi dell'art. 2034 c.c., secondo le modalità che seguono.

Il Servizio competente per la gestione del verde pubblico quantificherà economicamente il danno provocato al patrimonio relativo al verde pubblico.

Per gli alberi il danno verrà calcolato in base al danno biologico e/o valore ornamentale secondo la metodologia presentata nell'**Allegato D**, mentre per gli altri elementi danneggiati verrà effettuata apposita stima economica.

Nel caso in cui risulti evidente un importante danneggiamento dell'apparato radicale o del fusto tale da presumere l'insorgenza di problematiche per la vitalità della pianta, il soggetto responsabile sarà obbligato a:

- eseguire indagini specialistiche fitosanitarie e di stabilità dell'alberatura ad opera di professionisti specializzati nell'ambito dell'arboricoltura urbana
- effettuare i necessari interventi di messa in sicurezza previsti dalle indagini eseguite
- nel caso siano previsti abbattimenti delle piante danneggiate, procedere all'esecuzione di ripiantagioni compensative con alberi di analoghe dimensioni o di pronto effetto comprese le manutenzioni per i primi anni seguendo le indicazioni che verranno fornite dagli uffici competenti dell'amministrazione comunale. Sarà a carico del soggetto responsabile anche la costituzione di una polizza fideiussoria di importo stabilito dall'amministrazione a garanzia dei lavori da eseguire.

In caso di accertamento di danni rilevanti al patrimonio verde pubblico, l'Amministrazione comunale procederà anche alla denuncia presso l'Autorità giudiziaria per procurato **danno ambientale, ai sensi del Dlgs 152/2006**, nei casi in cui si ravvisino gli estremi, per avvenuta compromissione dell'ambiente, degli equilibri ecologici che garantiscono la vita di determinate specie di animali e vegetali e dell'armonia estetica dei luoghi.

ART. 46 INTERVENTI MANUTENTIVI PROPOSTI DA PRIVATI SUL VERDE PUBBLICO

Gli interventi manutentivi proposti da privati che garantiscano uniformità, continuità e coerenza con quelli attuati dall'amministrazione comunale potranno essere autorizzati nel caso l'Amministrazione comunale lo ritenga opportuno e conveniente, su parere favorevole o gestiti dal Servizio competente alla gestione del verde pubblico che stabilirà anche le modalità di esecuzione e controllo.

Le tipologie di interventi ammissibili sono indicativamente le seguenti:

Interventi sulle aree verdi

Potranno essere realizzati lo sfalcio dei manti erbosi, la potatura di arbusti e siepi, le innaffiature.

Interventi sulle alberature

Potranno essere realizzati:

- eliminazione di pigne
- taglio di rami che interferiscono negativamente con gli edifici, le alberature e gli impianti privati
- potature di alberature, in caso le condizioni vegetative e strutturali degli alberi lo richiedano e l'intervento non porti ad una evidente disformità del viale o del gruppo di alberi nel suo complesso
- abbattimento di alberature e/o arbusti di scarso valore ornamentale e paesaggistico
- eventuali piantagioni sostitutive di alberi e/o arbusti
- eliminazione di radici che danneggiano passi carrabili, muretti ed impianti privati che non incidano sulla stabilità delle alberature, sotto la Direzione Lavori dei tecnici comunali, previa scoperta e verifica delle radici ad opera del richiedente.

I lavori dovranno essere realizzati da giardinieri qualificati sotto la direzione dei tecnici del servizio comunale competente.

CAPITOLO 9 - VIGILANZA, SISTEMA SANZIONATORIO, NORME FINANZIARIE E MODIFICHE

ART. 47 DEFINIZIONE DELLE SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento dell'Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), **da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 1.000 Euro.**

Nella tabella di cui all'**Allegato F**, viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione.

E' fatta salva l'applicazione di altre sanzioni previste da normative specifiche Nazionali, Regionali e Locali.

Nel caso si verifichino comportamenti recidivi (entro 1 anno), il trasgressore sarà passibile dell'applicazione della massima sanzione e perderà ogni diritto all'ottenimento di eventuali autorizzazioni legate al verde urbano pubblico e privato per mesi 12.

ART. 48 NORME SULLA VIGILANZA

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, a tutti gli agenti

ed ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. e ai tecnici comunali del servizio Assetto del Territorio.

ART. 49 NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento relativi agli abbattimenti e/o danneggiamenti di alberi ad alto fusto saranno introitati in apposito capitolo del bilancio comunale ed il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e di ripristino ambientale.

L'aggiornamento eventuale, in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni verrà deliberato con atto di Giunta Comunale.

ART. 50 MODIFICHE ALL'APPENDICE

Gli articoli inseriti in Appendice possono essere oggetto di modifiche e aggiornamenti che si renderanno necessari, mediante l'approvazione di atti dirigenziali.

ALLEGATI

ALLEGATO A (Art.2)

NORMATIVE VIGENTI SOVRAORDINATE O INFLUENTI SUL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani
- R.D. n. 1126/1926 - Regolamento per l'applicazione del R.D. n. 3267/1923
- D.P.R. n. 753 11 luglio 1980 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 - Conversione in legge, con modificazione del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale
- L. 6 dicembre 1991, n. 394 - "Legge quadro sulle aree protette"
- L. 29 gennaio 1992, n. 113 - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica
- L.R.30 gennaio 1995, n. 6 - "Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia", coordinata con le modifiche apportate dalla L.R. 20/2000
- Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino, come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale), i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica, definita "Rete Natura 2000"
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 - "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie
- Decreto del 10 settembre 1999, n. 356 - Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica.
- L.R. 24 marzo 2000 - n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m..
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Decreto Urbani).
- D.Lgs. 152/2006 - T.U. Ambientale
- D.M. del 30 ottobre 2007 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "*Thaumetopoea pityocampa*".
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".
- L.R. 13 giugno 2008, n. 9 - "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale"

strategica e norme per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

- L.R. 30 novembre 2009 - "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio) e norme transitorie in merito alla legge regionale 30 ottobre 2008 n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico).
- L.R. 23 dicembre 2011 n. 24 - Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000
- DM del 07.02.2011 - "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche".
- D.M. del 29 febbraio 2012 - Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*.
- Circolare applicativa concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal cancro colorato "*Ceratocystis fimbriata*".
- L.R. 30 luglio 2013, n. 15 - "Semplificazione della disciplina edilizia"
- Legge n. 10/2013 – Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
- D.M. 22 gennaio 2014 - "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. del 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»"
- D.M. del 17.03.2016 - "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Crisococcus pini* Kuwana nel territorio della repubblica italiana"
- Delibera di Giunta regionale n. 2051 del 03/12/2018 - "Linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
- Regione Emilia Romagna Protocollo tecnico operativo di regolamentazione dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nei terreni agricoli adiacenti tali aree con obblighi precisi di pre informazione agli organi competenti ed alla popolazione
- D.M. 2 marzo 2018 – Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie
- D.Lgs. 34/2018 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali
- Regolamento Forestale Regionale (R.R. n. 3 2018)
- Linee Guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una gestione sostenibile 2017 Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare Comitato per lo sviluppo del verde pubblico reperibile al seguente link:
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%20verde%20pubblico/lineeguida_finale_25_maggio_17.pdf
- Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale Paesistico Regionale e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale

ALLEGATO B (Art. 3)

VEGETAZIONE OGGETTO DI TUTELA - TABELLA 1

Essenza per le quali è richiesta obbligatoriamente l'autorizzazione del Comune

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Abete Tutte le specie	Abies sp.	Maggiociondolo Diam. > 30 cm	<i>Laburnum anagyroides</i>
Acero Tutte le specie (eccetto acero americano vedi sotto)	Acer sp.	Magnolia Tutte le specie	<i>Magnolia sp.</i>
Acero americano Diam. >50 cm	<i>Acer negundo</i>	Melia	<i>Melia azedarach</i>
Albero di giuda	<i>Cercis siliquastrum</i>	Melo da fiore Tutte le specie	<i>Malus floribunda</i>
Albizzia Diam. >40 cm	<i>Albizia julibrissin</i>	Nespolo Diam >40 cm	<i>Mespilus germanica</i>
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>	Noce Diam >40 cm	<i>Juglans sp.</i>
Betulla > 30 cm Tutte le specie	<i>Betula sp.</i>	Olivello di boemia Diam > 40 cm	<i>Eleagnus angustifolia</i>
Biancospino	<i>Crataegus sp.</i>	Olmo Tutte le specie	<i>Ulmus sp.</i>
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>	Ontano Tutte le specie	<i>Alnus sp.</i>
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i>	Paulownia	<i>Paulownia tomentosa</i>
Catalpa	<i>Catalpa bignoides</i>	Pero da fiore Tutte le specie	<i>Pyrus calleryana</i>
Cedro Tutte le specie	<i>Cedrus sp.</i>	Pino Tutte le specie	<i>Pinus sp.</i>
Ciliegio Diam >40 cm	<i>Prunus avium</i>	Platano Tutte le specie	<i>Platanus sp.</i>
Ciliegio da fiore	<i>Prunus sp.</i>	Pioppo Tutte le specie (escluso pioppo nero vedi sotto)	<i>Populus sp.</i>
Cipresso Tutte le specie	<i>Cupressus sp.</i>	Pioppo nero Diam. >40 cm	<i>Populus nigra</i>
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i>	Prugno rosso	<i>Prunus cerasifera pissardi</i>
Falso cipresso	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Quercia Tutte le specie	<i>Quercus sp.</i>
Fico Diam >40 cm	<i>Ficus carica</i>	Robinia Diam. >50 cm	<i>Robinia pseudacacia</i>
Frassino Tutte le specie	<i>Fraxinus sp.</i>	Salice Diam. > 30 cm	<i>Salix sp</i>
Gelso Tutte le specie	<i>Morus sp.</i>	Sequoia	<i>Sequoia sempervirens</i>
Ginkgo	<i>Ginkgo biloba</i>	Spino di giuda	<i>Gleditsia triacanthos</i>
Ibisco ad alberello	<i>Hibiscus syriacus</i>	Sofora	<i>Sophora japonica</i>
Ippocastano Tutte le specie	<i>Aesculus sp.</i>	Sorbo Tutte le specie	<i>Sorbus sp.</i>
Kako Diam >40 cm	<i>Diospyrus kaki</i>	Tamerice ad alberello	<i>Tamarix gallica</i>
Lagestroemia ad alberello	<i>Lagerstroemia indica</i>	Tassodio	<i>Taxodium distichum</i>
Ligustro ad alberello	<i>Ligustrum japonicum</i>	Tiglio Tutte le specie	<i>Tilia sp.</i>
Liquidambar	<i>Liquidambar styracifolia</i>	Tuia Tutte le specie	<i>Thuja sp.</i>

ARBUSTI

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	DIMENSIONE
Agrifoglio	<i>Ilex aquifolium</i>	Altezza > 3 m
Alloro	<i>Laurus nobilis</i>	Altezza > 6 m
Bosso	<i>Buxus sempervirens</i>	Altezza > 3 m
Tasso	<i>Taxus baccata</i>	Altezza > 4 m

TABELLA 2
Specie soggette a tutela

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	DIMENSIONI
Acero Tutte le specie (escluso Acero americano)	<i>Acer sp.</i>	Diametro > 50 cm
Frassino <i>Tutte le specie</i>	<i>Fraxinus spp.</i>	Diametro > 40 cm
Quercia <i>Tutte le specie</i>	<i>Quercus spp.</i>	Diametro > 40 cm
Platano <i>Tutte le specie</i>	<i>Platanus spp.</i>	Diametro > 40 cm
Tiglio <i>Tutte le specie</i>	<i>Tilia spp.</i>	Diametro > 50 cm
Pino domestico Pino marittimo	<i>Pinus domestica</i> <i>Pinus marittima</i>	Diametro > 40 cm
Gelso <i>Tutte le specie</i>	<i>Morus spp.</i>	Diametro > 50 cm
Magnolia <i>Tutte le specie</i>	<i>Magnolia sp.</i>	Diametro > 50 cm
Olmo <i>Tutte le specie</i>	<i>Ulmus sp.</i>	Diametro > 40 cm
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i>	Diametro > 40 cm
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>	Diametro > 50 cm
Cedro <i>Tutte le specie</i>	<i>Cedrus sp.</i>	Diametro > 50 cm
Ginkgo	<i>Ginkgo biloba</i>	Diametro > 40 cm
Ippocastano <i>Tutte le specie</i>	<i>Aesculus sp.</i>	Diametro > 40 cm
Cipresso nero	<i>Cupressus sempervirens</i>	Diametro > 40 cm
Albero di giuda	<i>Cercis siliquastrum</i>	Diametro > 50 cm
Carpino <i>Tutte le specie</i>	<i>Carpinus b.</i> <i>Ostrya c.</i>	Diametro > 40 cm
Ginkgo	<i>Ginkgo biloba</i>	Diametro > 40 cm
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>	Diametro > 50 cm

ALLEGATO C (Art. 5)

SPECIE ARBOREE DA UTILIZZARE

Elenco specie ad alto fusto

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO AUTOCTONA A ESOTICA E	DISTANZA DI IMPIANTO	IMPIEGO	ESIGENZE ED ADATTABILITÀ	CADUCIFOLIA O SEMPREVERDE
Alberi di 1° grandezza					
Acero riccio	Acer platanoides A	10-12 ml.	Parchi e Giardini	Resiste al freddo e ai venti	C
Bagolaro	Celtis australis A	12-15 ml.	Parchi e Giardini	Tollera siccità e inquinanti	C
Ciliegio	Prunus avium A	8-10 ml.	Parchi e Giardini	Richiede terreno di medio impasto, teme ristagni idrici	C
Farnia	Quercus robur A	15-18 ml.	Parchi e Giardini	Tollera la sommersione temporanea	C
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior A	12-15 ml.	Parchi e Giardini	Predilige zone umide, eliofila, tollera inquinamenti e ristagni	C
Ippocastano	Aesculus hippocastanum E	10-12 ml.	Parchi e Giardini	Tollera il freddo, teme siccità salinità	C
Liquidambar	Liquidambar styracifolia	10-12 ml.	Parchi e Giardini	Rustica, tollera le basse temperature, teme il freddo	C
Liriodendro	Liriodendron tulipifera	10-12 ml.	Parchi e Giardini	Sensibile alla siccità	C
Olmo campestre	Ulmus minor A	12-15 ml.	Parchi e Giardini	Tollera gelate ed inquinamento, a rischio di grafiosi	C
Olmo montano	Ulmus glabra	12-15 ml.	Parchi e Giardini	Resistente al freddo	C
Pioppo cipressino	Populus nigra italica A	4-5 ml.	Parchi e Giardini	Rustico, Tollera brevi ristagni idrici	C
Pino domestico *	Pinus Pinea A	10-12 ml.	Parchi e Giardini	Specie eliofila, tollera siccità	S
Pino marittimo *	Pinus pinaster E	10-12 ml.	Parchi e Giardini	Tollera la siccità, teme le gelate, predilige terreni sciolti	S
Pioppo bianco	Populus alba A	10-12 ml.	Parchi e Giardini	Tollera siccità, salinità, ristagni non prolungati	C
Pioppo cipressino	Populus nigra italica A	4-5 ml.	Parchi e Giardini	Rustico, Tollera brevi ristagni idrici	C
Pioppo nero	Populus nigra A	12-15 ml.	Parchi e Giardini	Rustico, Tollera brevi ristagni idrici	C
Platano	Platanus acerifolia E	12-15 ml.	Parchi e Giardini	Tollera umidità ed inquinanti, a rischio cancro colorato	C
Rovere	Quercus petraea A	12-15 ml.	Parchi e Giardini	Richiede terreni leggeri	C
Salice bianco	Salix alba A	10-12 ml.	Parchi e Giardini	resiste al ristagno	C
Tiglio	Tilia sp. A	12-15 ml.	Parchi e Giardini	Tollera l'umidità, predilige terreni profondi	C
Sofora	Sophora japonica E	10-12 ml.	Parchi e Giardini	Resiste al clima marino ed all'inquinamento	C

Alberi di 2° grandezza					
Albizia	Albizia julibrissin E	5-6 ml.	Parchi e Giardini	Specie rustica	C
Carpino nero	Ostrya carpinifolia A	7-8 ml.	Parchi e Giardini	Tollera il calcare, resiste alla siccità	C
Carpino bianco fastigiato	Carpinus betulus fastigiata A	7-8 ml.	Parchi e Giardini	Tollera la siccità, rustica, indifferente al substrato.	C
Carpino bianco	Carpinus betulus A	7-8 ml.	Parchi e Giardini	Tollera la siccità, rustica, indifferente al substrato	C
Farnia fastigiata	Quercus robur pyramidalis	7-8 ml.	Parchi e Giardini	Tollera la sommersione temporanea	C
Frassino ossifillo	Fraxinus oxycarpa A	8-10 ml.	Parchi e Giardini	Predilige terreni umidi, sopporta le sommersioni	C
Gelso bianco	Morus alba A	8-10 ml.	Parchi e Giardini	Predilige suoli profondi, tollera siccità e freddo	C
Gelso nero	Morus nigra A	8-10 ml.	Parchi e Giardini	Predilige suoli profondi, tollera siccità e freddo	C
Gelso platanifolia	Morus platanifolia	8-10 ml.	Parchi e Giardini	Predilige suoli profondi, tollera siccità e freddo	C
Koelreuteria paniculata	Koelreuteria paniculata E	8 – 10 ml	Parchi e Giardini		
Leccio	Quercus ilex A	8-10 ml.	Parchi e Giardini	Rustica, tollera vento e siccità	S
Ippocastano rosso	Aesculus x carnea E	8-10 ml.	Parchi e Giardini	Tollera il freddo, e siccità	C
Magnolia	Magnolia grandiflora	8-10 ml	Parchi e Giardini	Predilige clima umido e piovoso, terreno permeabile e fresco	S
Melia azedarach	Melia azedarach E	8-10 ml.	Parchi e Giardini	Resiste bene a freddo, inquinamento, vento, siccità.	C
Ontano nero	Alnus glutinosa A	8-9 ml.	Parchi e Giardini	Tollera inondazioni inquinamento	C
Orniello	Fraxinus ornus A	7-8 ml.	Parchi e Giardini	Tollera siccità, inquinamento, indifferente al substrato	C
Robinia	Robinia pseudacacia E	8-9 ml.	Parchi e Giardini	Tollera siccità, freddo, indifferente al substrato	C
Roverella	Quercus pubescens A	9-11 ml.	Parchi e Giardini	Tollerà siccità, teme ristagni prolungati	C
Spino di giuda	Gleditsia triacanthos inermis E	8-10 ml.	Parchi e Giardini	Tollera siccità	C
Alberi di 3° grandezza					
Acero campestre	Acer campestre A	7-8 ml.	Parchi e Giardini	Tollera il freddo	C
Albero di giuda	Cercis siliquastrum A	5-6 ml.	Parchi e Giardini	Tollera siccità e inquinanti, predilige terreni calcarei	C
Ciliegio da fiore	Prunus avium A	3-4 ml.	Parchi e Giardini	Teme ristagni idrici	C
Cipresso nero fastigiato	Cupressus sempervirens Pyramidalis A	3-4 ml.	Parchi e Giardini	Resiste a tutti i terreni	S
Ligustro	Ligustrum Japonicum E	3 ml.	Parchi e Giardini	Rustico ed adatto ad ogni terreno e resistente al vento	S
Melo da fiore	Malus floribunda A	3 ml.	Parchi e Giardini	Pianta rustica	C
Pero da fiore	Pyrus calleryana E	4-5 ml.	Parchi e Giardini	Rustico ed adatto a tutti i terreni, resistente alla siccità	C
Olivello di boemia	Eleagnus angustifolia E	5-6 ml.	Parchi e Giardini	Specie eliofila tollera salinità	C
Prugno rosso	Prunus cerasifera pissardii A	5-6 ml.	Parchi e Giardini	Teme ristagni idrici	C
Tamerice	Tamarix gallica A	5-6 ml.	Parchi e Giardini	Specie eliofila, tollera vento, siccità e salinità	C
Lagestroemia	Lagestroemia indica A	2,5-3,5 ml.	Parchi e Giardini	Tollera siccità terreno calcareo, teme gelate intense	C
Parrotia	Parrotia persicae E	4-5 ml.	Parchi e Giardini	Terreni ben drenati esposizione sia al sole che mezza ombra.	C

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO AUTOCTONA A ESOTICA E	DISTANZA DI IMPIANTO	IMPIEGO	ESIGENZE ED ADATTABILITÀ	CADUCIFOGLIA O SEMPREVERDE
Ligustro	Ligustrum Japonicum E	3 ml.	Parchi e Giardini	Rustico ed adatto ad ogni terreno e resistente al vento	S
Melo da fiore	Malus floribunda A	3 ml.	Parchi e Giardini	Pianta rustica	C
Pero da fiore	Pyrus calleryana E	4-5 ml.	Parchi e Giardini	Rustico ed adatto a tutti i terreni, resistente alla siccità	C
Olivello di boemia	Eleagnus angustifolia E	5-6 ml.	Parchi e Giardini	Specie eliofila tollera salinità	C
Prugno rosso	Prunus cerasifera pissardii A	5-6 ml.	Parchi e Giardini	Teme ristagni idrici	C
Tamerice	Tamarix gallica A	5-6 ml.	Parchi e Giardini	Specie eliofila, tollera vento, siccità e salinità	C
Lagestroemia	Lagestroemia indica A	2,5-3,5 ml.	Parchi e Giardini	Tollera siccità terreno calcareo, teme gelate intense	C
Parrotia	Parrotia persicae E	4-5 ml.	Parchi e Giardini	Terreni ben drenati esposizione sia al sole che mezza ombra.	C

ALLEGATO D

METODOLOGIA ESTIMATIVA PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE E DI DANNEGGIAMENTO DI ALBERI IN AMBITO URBANO

STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DI UN ALBERO

La stima del valore di un albero deve tenere conto di 6 indici che sono:

- Prezzo di base (PB)
- Indice di posizione (IP)
- Indice estetico-sanitario (IES)
- Indice di dimensione (ID)
- Indice di deprezzamento (IDP)
- Indice di valorizzazione ambientale (IVA)

-Prezzo di base (PB)

Tale parametro viene preso in considerazione analizzando il prezzo medio di acquisto ricavabile dal listino annuale "Assoverde" o, nel caso in cui tale listino non indicasse la varietà specifica, dai prezzi medi, rilevati presso i vivaisti produttori di piante ornamentali.

Il valore, da prendere in considerazione, è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta, avente circonferenza di 12/14 cm. ad un metro da terra, per le latifoglie e di 15/18 cm., per le conifere.

Es. prezzo €. 80,00 €/10

Indice PB = 8

-Indice di posizione (IP)

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione della seguente tabella, relativa all'ubicazione dell'albero nella città, in base della definizione del Codice della Strada:

Ubicazione albero	Indice
Centro abitato	10
Zona esterna al centro abitato	8

-Indice secondo lo stato estetico-sanitario (IES)

L'indice estetico-sanitario è un coefficiente che varia da 1 a 10, in funzione della bellezza, della posizione del soggetto, rispetto ad altre piante (pianta isolata, in filare, in gruppo) nonché delle condizioni fitosanitarie e vegetative, avvalendosi della seguente tabella

Stato fitosanitario	Situazione	Indice
Molto buono Albero sano e con ottimo vigore vegetativo, senza problemi parassitari o danni meccanici	Isolato	10
	In filare	9
	In gruppi da 2 a più esemplari	8
Leggermente alterato Albero con vigore medio, ferite minori in corso di cicatrizzazione	Isolato	7
	In filare	6
	In gruppi da 2 a più esemplari	5
Alterato Albero di scarso vigore, ferite non cicatrizzate con presenza di attacchi parassitari gravi	Isolato	4
	In filare	3
	In gruppi da 2 a più esemplari	2
Deperiente Albero in stato di deperimento avanzato ed irreversibile o a fine ciclo vegetativo, ferite di grosse dimensioni con presenza di attacchi fungini evidenti	Isolato	1
	In filare	1
	In gruppi da 2 a più esemplari	0.5

-Indice di dimensione (ID)

L'indice di dimensione è un valore dipendente dalla circonferenza del fusto, misurata all'altezza del piano di campagna, secondo una relazione lineare. L'indice, suddiviso in classi, esprime l'aumento di valore, in funzione dell'età dell'albero e, nel contempo, valuta anche la scarsa possibilità di sopravvivenza delle piante più vecchie.

Circonferenza (Cm)	Indice	Circonferenza (Cm)	Indice	Circonferenza (Cm)	Indice
Fino a 34.9	1	145.0-154.9	15	330.0-349.9	27
35.0-44.9	1.4	155.0-164.9	16	350.0-369.9	28
45.0-54.9	2	165.0-174.9	17	370.0-389.9	29
55.0-64.9	2.8	175.0-184.9	18	390.0-409.9	30
65.0-74.9	3.8	185.0-194.9	19	410.0-429.9	31
75.0-84.9	5	195.0-209.9	20	430.0-449.9	32
85.0-94.9	6.4	210.0-229.9	21	450.0-469.9	33
95.0-104.9	8	230.0-249.9	22	470.0-489.9	34
105.0-114.9	9.5	250.0-269.9	23	490.0-549.9	35
115.0-124.9	11	270.0-289.9	24	550.0-649.9	40
125.0-134.9	12.5	290.0-309.9	25	650.0-749.9	45
135.0-144.9	14	310.0-329.9	25	ecc.	ecc.

-Indice di deprezzamento (IDP)

L'indice di deprezzamento valuta un eventuale deprezzamento dovuto ad interventi manutentivi, effettuati sull'albero precedentemente all'epoca di determinazione del valore e non effettuati per determinarne la riduzione di valore (in tal caso si applicherà l'indice superiore salvo l'applicazione di altre norme del Regolamento). L'indice applicato porta ad una diminuzione del valore ornamentale.

Deprezzamento	Indice
Assenza di potature	1
Potatura leggera (asporto del 10% del volume totale dei rami)	0,9
Potatura media (asporto del 10-30% del volume totale dei rami)	0,8
Potatura forte (asporto del 30-70% del volume totale dei rami)	0,5
Capitozzatura (asporto del 70-100% del volume dei rami)	0,3

-Indice di valorizzazione ambientale (IVA)

Il valore ornamentale è soggetto ad un incremento mediante l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore di valorizzazione ambientale, che è legato alle caratteristiche ambientali ed in particolare di copertura arborea del lotto.

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione della seguente tabella:

Descrizione	Indice
Pianta ricadente in area con rapporto di copertura (*) inferiore a 15%	1,0
Pianta ricadente in area con rapporto di copertura tra 15 e 50%	1,2
Pianta ricadente in area con rapporto di copertura superiore a 50%	1,5

(*) corrispondente alla percentuale di terreno occupata dalla proiezione ortogonale delle chiome arboree con sviluppo naturale

Calcolo del valore dell'alberatura

$$V.O. = PB * ID * IES * IP * IDP * IVA$$

PB: Prezzo base reperito dal listino annuale "Assoverde" ID: Indice di dimensione in funzione della circonferenza IES: Indice estetico e dello stato fitosanitario

IP: Indice di posizione

IDP: Indice di deprezzamento

IVA: Indice di valorizzazione ambientale

2. METODOLOGIE PER LA STIMA DEL DANNO AD ALBERATURE PUBBLICHE

A) Abbattimenti

Nel caso il Servizio che si occupa della gestione del verde pubblico debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di alberature danneggiate o compromesse, nella loro stabilità, a causa di lavori effettuati nelle adiacenze o a seguito di incidenti provocati da veicoli, oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali o per l'apertura di nuovi passi carrai ecc...il Comune di **Gambettola** si riserva il diritto di richiedere un indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.

Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo di acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e condizioni di salute secondo quanto indicato al punto 1.

L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula: $I = V.o. + S.a.$ dove :

I = indennizzo

V.o. = valore ornamentale

S.a. = spese di abbattimento

Qualora le spese di abbattimento siano sostenute dal privato la formula sarà la seguente: $I = V.o.$

B) Stima del danno biologico all'apparato aereo

Nel caso vengano effettuati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami...) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) il Comune si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta dopo l'intervento.

L'indennizzo sarà quindi determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove

I = indennizzo

V.o.p. = valore ornamentale precedente l'intervento

V.o.s. = valore ornamentale successivo all'intervento

C) Stima del danno biologico al tronco

Il valore dell'indennità è calcolato in funzione della dimensione della lesione rapportata alla circonferenza del tronco:

Fino a 10	10
Da 10 a 20	20
Da 20 a 25	25
Da 25 a 30	30
Da 30 a 35	40
Da 35 a 40	50
Da 40 a 45	60
Da 45 a 50	70

I = indennità

C = circonferenza ad 1 mt. di altezza D = danno in larghezza

H = danno in altezza V.o.= valore ornamentale

danno in altezza = $D : C = x : 100$ e quindi $x = D \cdot 100 / C$ I = V.o. * x%

(inoltre I aumenta di 1/3 ogni 50 cm. di H della lesione)

D) Stima del danno biologico all'apparato radicale

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, a insindacabile giudizio dei tecnici del Servizio che si occupa della gestione del verde pubblico, a causa di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.

Considerato che la zona di pertinenza dell'albero si estende attorno alla pianta per un raggio costante proporzionato alla tipologia di albero (1°, 2° 3° grandezza) più il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano una porzione equivalente al settore circolare interessato.

L'importo è determinato dalla seguente formula:

Indennizzo: D.b. = V.o. x H dove

D.b. = danno biologico

V.o. = valore ornamentale

H = incidenza percentuale delle radici asportate, corrisponde al settore angolare dell'apparato radicale interessato dal danneggiamento calcolato con la formula basata sul teorema di Carnot riportata in seguito.

I parametri interessati dalla formula sono:

s e **t** = distanze scavo dal colletto dell'albero.

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo, di cui un vertice è localizzato al centro del tronco dell'albero. Per questo motivo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto, che sommato dà i cateti per intero. Si rammenta che **s** e **t** non devono essere maggiori dei valori delle zone di pertinenza degli alberi indicate nell'art. 8 oltre le quali non è di norma previsto indennizzo.

m = diametro del fusto al colletto dell'albero, in ml..

n = ampiezza fronte scavo.

Questa lunghezza è l'estensione in ml. del fronte dello scavo rispetto alla direzione dell'albero.

u = settore angolare danneggiato (coseno).

Applicando il *Teorema di Carnot* sul triangolo venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato qui sotto:

$$\cos p = \frac{(s + m/2)^2 + (t + m/2)^2 - n^2}{2 (s + m/2) (t + m/2)}$$

p = settore angolare danneggiato (gradi)

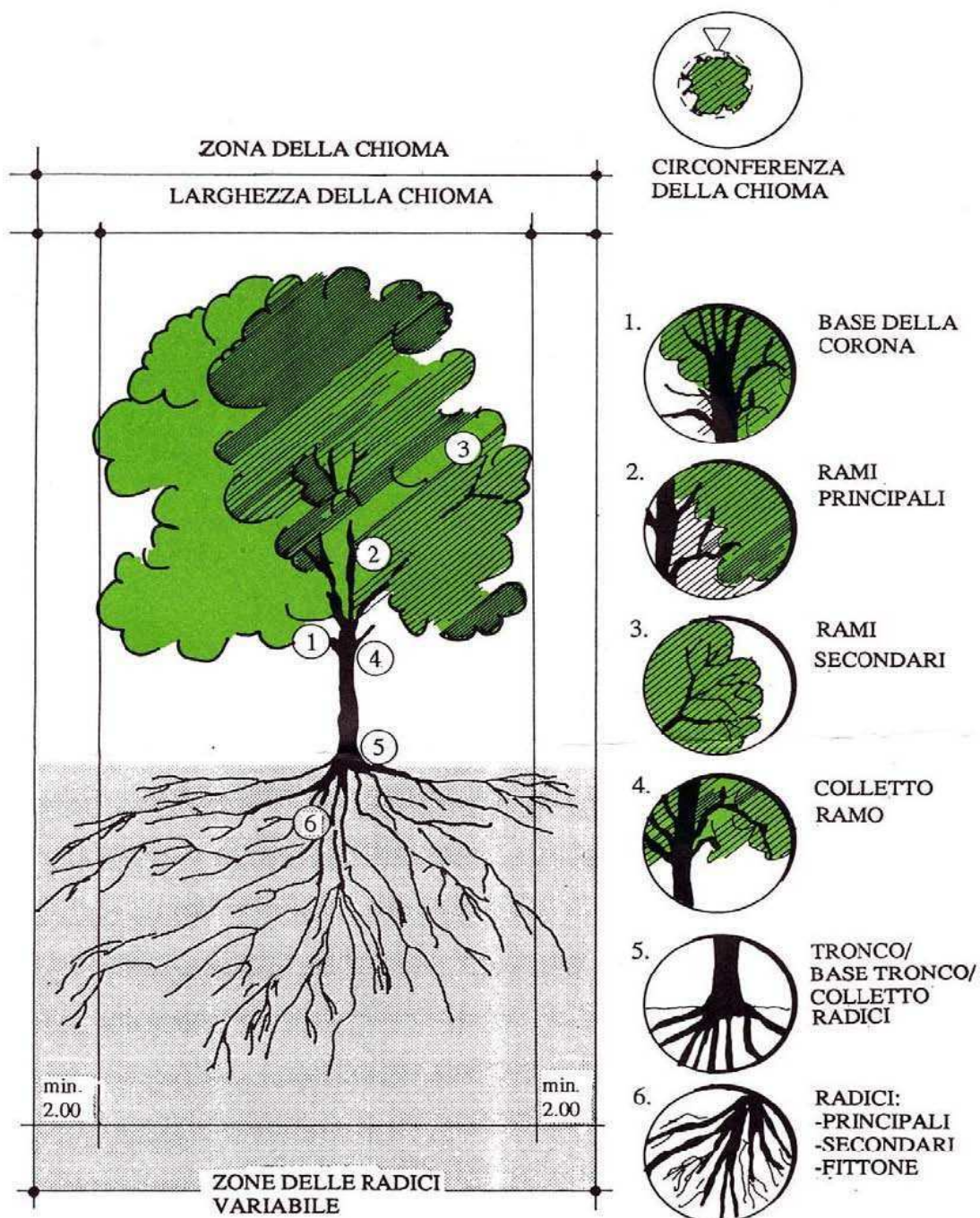
E) Altri danni

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture ecc...) al tronco ed ai rami delle piante, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami ecc... l'indennizzo richiesto sarà pari alla spesa sostenuta dal Comune per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando le tariffe previste nel contratto di manutenzione del verde pubblico in aggiunta a quello descritto legato alla diminuzione di valore ornamentale della pianta.

ALLEGATO E (Cap. 5)

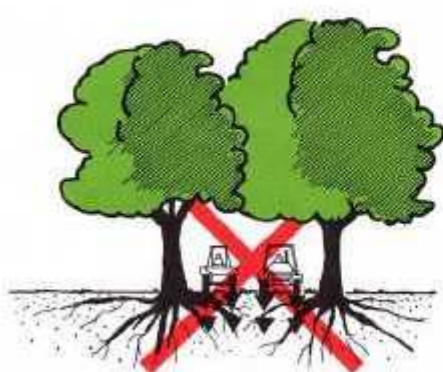
SCHEMI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI NELLE AREE DI CANTIERE

Si riportano una serie di schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.



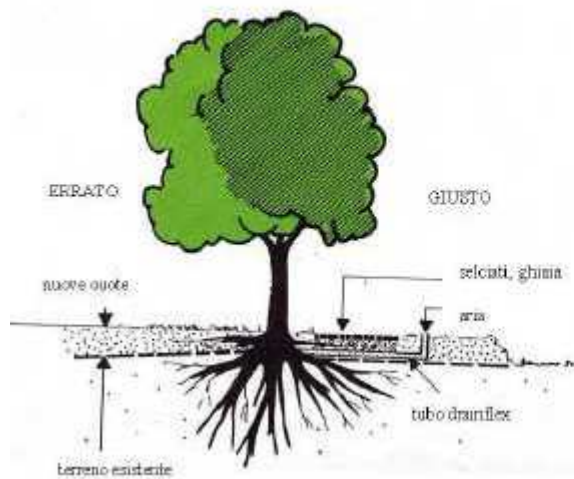
COSTIPAMENTO DEL TERRENO

Nella zona delle radici evitare l'uso di macchine per costipare il terreno: solo lavoro a mano!



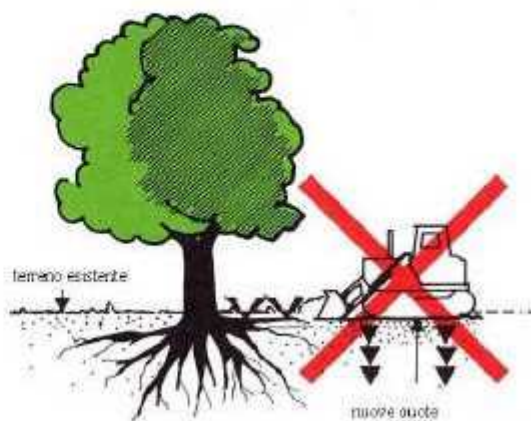
RICARICA DEL TERRENO

Possibilmente da evitare



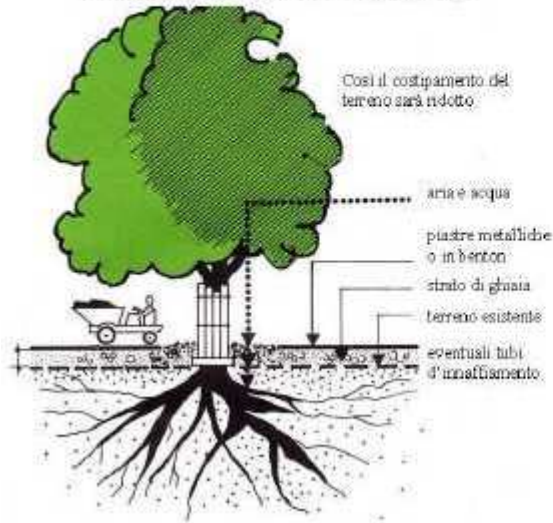
ABBASSAMENTO DEL TERRENO

Astenersi nella zona delle radici e della chioma



ACCESSI DI CANTIERE

Nelle vicinanze di alberi il transito veicolare deve essere minimo e di breve durata



OCCUPAZIONE DEL TERRENO

Evitare la zona delle radici e della chioma



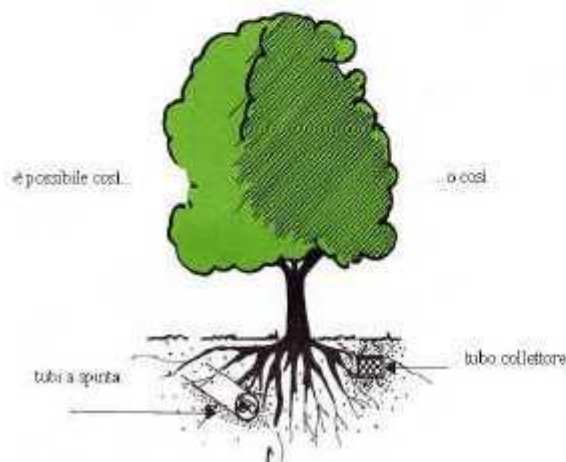
LAVORI DI SCAVO

Da evitare nella zona delle radici

SCAVI

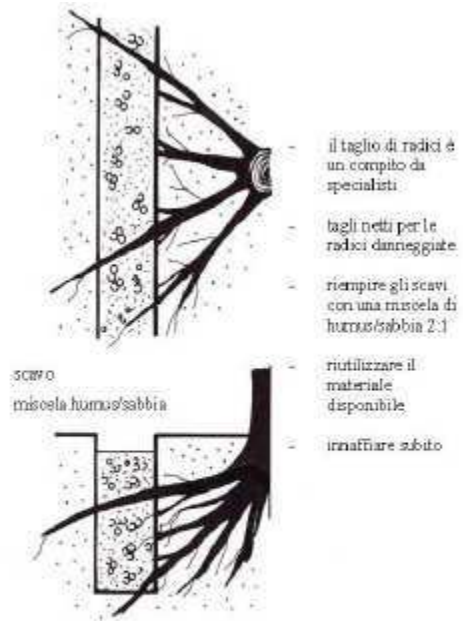
Attenzione all'abbassamento della falda freatica: pericolo di essiccazione, è indispensabile annaffiare! Coprire immediatamente la scarpata con una stuoia di protezione, seminare o piantare

Coprire immediatamente la scarpata con una stuoia di protezione, seminare o piantare

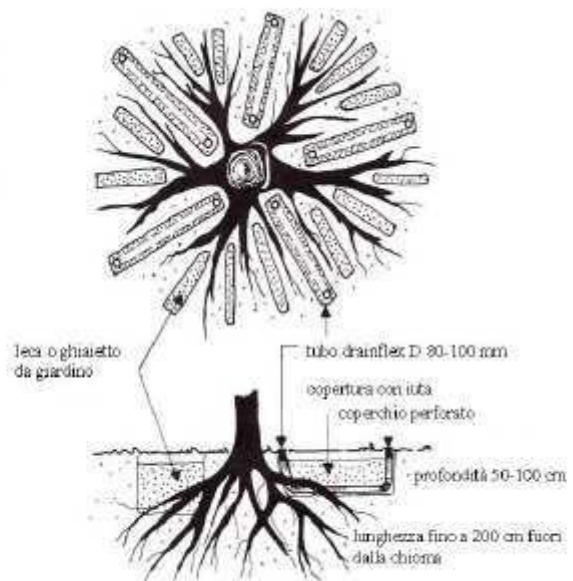
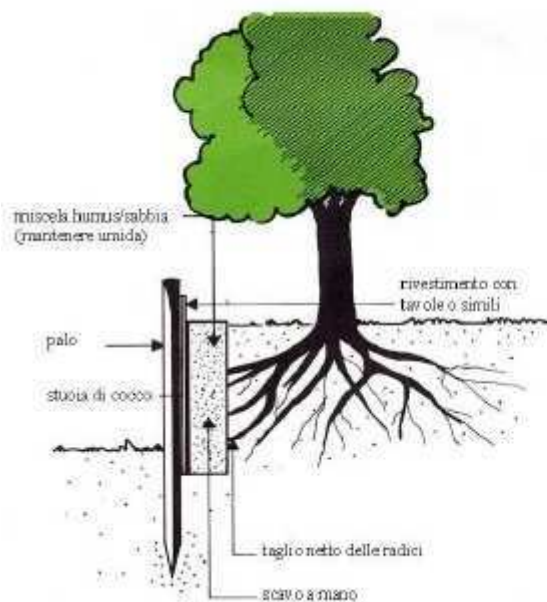


A diagram of a tree with a large red 'X' over its trunk and roots, indicating a problem or failure. The tree has a green canopy and a brown trunk. The roots are shown in the ground, and the red 'X' is drawn over the trunk and the root system.

RIGENERAZIONE DELLE RADICI



AEREAZIONE DELLE RADICI



ALLEGATO F (Cap. 10)

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Con riferimento al **Capitolo 10 del Regolamento del verde pubblico e privato**, nella tabella sottostante viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione.

2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689, secondo quanto previsto dall'Articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, fatta salva l'applicazione di sanzioni accessorie.

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE			
Articoli	Sanzione (in Euro)	Pagamento in misura ridotta (in Euro)	Sanzione accessoria
CAPITOLO 2			
Art.4 – Dotazione di verde		150,00 a pianta	
Art. 6 - Dimensioni all'impianto	Da 50,00 a 500,00 a pianta	In conformità alla L. 689/81	
Art. 7 - Distanze d'impianto per i nuovi impianti e distanze tra alberi esistenti e aggetti esterni edifici	Da 50,00 a 500,00 a pianta	In conformità alla L. 689/81	
Art. 8 - Zone di pertinenza degli alberi		150,00 a pianta	
CAPITOLI 3-4			
Presentazione di documentazione progettuale non veritiera o non conformità tra stato di progetto e realizzazione		500,00 a pianta	
Abbattimento non autorizzato di piante private (sanzione a proprietario) per casi di cui Allegato 2 Tabella 1 esclusi i casi dell'Allegato 2 Tabella 2		500,00 a pianta	
Abbattimento non autorizzato di piante private (sanzione a proprietario) per casi di cui Allegato 2 Tabella 2		500,00 a pianta	Calcolo valore ornamentale Denuncia per danno ambientale
Abbattimento non autorizzato di piante private (sanzione a soggetto terzo esecutore intervento)		500,00 a pianta	
Mancata comunicazione a seguito di caduta accidentale albero	Da 50,00 a 500,00 a pianta	In conformità alla L.689/81	

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE			
Articoli	Sanzione (in Euro)	Pagamento in misura ridotta (in Euro)	Sanzione accessoria
CAPITOLO 5			
Art. 22 – Salvaguardia alberi pubblici e privati		500,00 a pianta	
Art. 23 – Lavori di scavo in prossimità di alberi pubblici		500,00 a pianta	
Art. 24 - Protezione degli alberi pubblici e privati	Da 50,00 a 500,00	In conformità alla L. 689/81	
Art. 25 - Deposito di materiali su aree pubbliche	Da 50,00 a 300,00	In conformità alla L. 689/81	
Art. 26 - Transito di mezzi in zone pertinenza alberi pubblici	Da 80,00 a 500,00	In conformità alla L. 689/81	
Art. 27 - Accessi pedonali, recinzioni e passi carrabili	Da 80,00 a 500,00	In conformità alla L. 689/81	
CAPITOLO 6			
Art.28 - Manutenzione delle aree verdi		300,00	
Art. 29 - Potature e taglio radici alberi		300,00 a pianta	
Art. 30 – Epoca di esecuzione potature	Da 80,00 a 500,00	In conformità alla L. 689/81	
Art. 31 - Vegetazione insistente su viabilità pubblica	Da 80,00 a 500,00	In conformità alla L. 689/81	
Art. 34 – Impiego di prodotti fitosanitari	Da 80,00 a 500,00	In conformità alla L. 689/81	
CAPITOLO 7			
Art. 37 - Divieti comportamentali e utilizzo improprio degli spazi verdi	Da 50,00 a 500,00	In conformità alla L. 689/81	
Art. 38 – Installazioni su alberi ed aree verdi	Da 50,00 a 500,00	In conformità alla L. 689/81	
Art. 39 - Modalità di accesso e di transito	Da 25,00 a 500,00	In conformità alla L. 689/81	
Art. 40 - Giochi e attività sportive	Da 50,00 a 500,00	In conformità alla L. 689/81	
Art. 41 - Modalità di conduzione dei cani	Da 25,00 a 500,00	In conformità alla L. 689/81	
CAPITOLO 8			
Art. 42 - Criteri manutentivi	Da 50,00 a 500,00	In conformità alla L. 689/81	
Art. 44 - Tutela degli alberi pubblici		500,00 a pianta	
Art. 45 – Danneggiamenti al patrimonio verde pubblico			Calcolo valore ornamentale (per alberi) o stima danno (per altro) Denuncia per danno ambientale
Art. 46 - Interventi manutentivi svolti da privati	Da 50,00 a 500,00		

ALLEGATO N. G (Cap. 6)

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA PER GLI ALBERI ORNAMENTALI E NORMATIVA NAZIONALE ATTUALMENTE ESISTENTE E LINEE DI DIFESA DAI PRINCIPALI FITOFAGI

Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano

La lotta al cancro colorato del platano è obbligatoria su tutto il territorio nazionale ed è regolamentata dal D.M. 29 febbraio 2012. Attualmente la malattia si può ritenere ubiquitaria nel nostro Paese; in Emilia-Romagna è stata trovata in tutte le province e determina ogni anno l'abbattimento di numerose piante di platano.

Come e quando effettuare i controlli

Per l'individuazione degli esemplari infetti è opportuno controllare le piante preferibilmente in presenza di vegetazione, in quanto sono meglio visibili gli effetti dell'azione del fungo, rappresentati da disseccamenti di rami, branche o dell'intera chioma. La morte dell'albero si verifica quando la funzionalità dell'anello vascolare è stata completamente alterata.

I sintomi sul tronco sono invece visibili durante tutto l'anno, anche con gli alberi in riposo. Sui fusti della specie *Platanus occidentalis* (dalla corteccia liscia, sottile, di colore grigio chiaro) è facile notare anomale colorazioni bluastre che percorrono il tronco. Su *Platanus orientalis*, invece, a causa della corteccia spessa questi sintomi passano spesso inosservati e ci si accorge più tardi della presenza della malattia, quando già sono visibili fessurazioni, depressioni e necrosi dei tessuti. Osservando il legno al di sotto della corteccia, che andrà asportata con una sgorbia o uno scalpello, il legno infetto appare di un caratteristico colore scuro, caffelatte; inoltre si distingue nettamente il confine tra la parte sana e quella malata.

Per una sicura diagnosi della malattia è necessario asportare dei tasselli di legno in corrispondenza di queste zone e inoltrarli al Servizio fitosanitario regionale che, in caso di conferma di cancro colorato, disporrà gli abbattimenti dei platani infetti e di quelli ad essi adiacenti così come previsto dal decreto di lotta obbligatoria.

Importante: Tutti gli attrezzi utilizzati per i prelievi devono essere disinfettati con sali quaternari di ammonio prima e dopo l'uso; ogni frammento di legno prodotto deve essere raccolto per evitare la sua dispersione nell'ambiente. I tasselli di legno vanno conservati in sacchetti di plastica opportunamente contrassegnati; le piante su cui sono stati effettuati i campioni, nel caso si tratti di un viale o di un giardino con più esemplari di platano, vanno contrassegnate con vernice indelebile.

Nuovi impianti

Sono sconsigliati i reimpianti di platano nei siti ove sono stati effettuati abbattimenti di piante affette da *Ceratocystis fimbriata*. Nel caso di nuovi impianti di platano, al fine di ridurre la necessità di procedere a successivi interventi di contenimento della chioma e garantire uno sviluppo equilibrato delle piante, è consigliabile attenersi alle seguenti indicazioni:

Mantenere una distanza tra le piante di almeno 12 metri.

Mantenere una distanza di almeno 6 metri dal fronte dei fabbricati.

Adottare le più corrette tecniche agronomiche al fine di consentire le migliori condizioni di vita per i platani (aerazioni del suolo, concimazioni, irrigazioni, ecc).

Ulteriori norme comportamentali per la salvaguardia dei platani

Devono essere limitate al massimo le operazioni di scavo in prossimità dei platani e soprattutto devono

essere osservate tutte le cautele al fine di evitare ferite alle radici principali, al colletto ed al tronco delle piante.

In caso di ferite e di recisioni alle radici principali, queste devono essere rifilate e trattate con tiofanato metile.

Nei nuovi impianti, onde evitare possibili lesioni alla parte basale del tronco ed alle radici, si devono predisporre attorno alla circonferenza basale delle piante cordoli o altri manufatti di protezione, che consentano comunque lo sviluppo diametrico del tronco.

Evitare l'apposizione di oggetti nel tronco e nelle branche, così da non provocare ferite alle piante. Eliminare inoltre i manufatti (es. fili di ferro, pali segnaletici, cartelli pubblicitari, ecc.) che, per la loro posizione immediatamente a contatto con il tronco, possano con il tempo causare danni a seguito della crescita diametrico del tronco stesso.

Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico

La lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico, viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica" e s.m.i..

L'insorgenza della malattia denominata "Colpo di fuoco batterico", causato da *Erwinia amylovora*, per la sua estrema pericolosità e per consentire il rapido avvio di un'azione di prevenzione, deve essere immediatamente segnalata al Settore Fitosanitario Regionale.

La malattia, che colpisce alcune rosacee, si manifesta con un disseccamento improvviso delle foglie su rami interi delle piante; le foglie seccate rimangono pendule e tenacemente attaccate al ramo, in quanto non hanno avuto il tempo di differenziare il tessuto di abscissione come si verifica normalmente nella stagione autunnale quando le latifoglie perdono le foglie.

Al fine di contenere il diffondersi della malattia devono essere adottate le seguenti misure:

- controllare periodicamente le piante ed allertare gli Enti competenti ad ogni minimo sospetto di insorgenza dei sintomi;
- in caso di nuovi impianti, privilegiare le piante provenienti da vivai qualificati, cercando di limitare il più possibile l'impianto di specie sensibili di rosacee;
- in caso di potatura di specie sensibili, è obbligatorio sterilizzare gli strumenti di lavoro, all'inizio ed al termine dell'esecuzione dell'intervento e per ogni singola pianta, con una soluzione di acqua e varechina (soluzione 1%) o sali quaternari d'ammonio, al fine di evitare di trasmettere il patogeno a piante ancora sane; il periodo migliore per eseguire tali interventi è quello autunno- invernale e comunque prima della ripresa vegetativa.

Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

Cos'è

Traumatocampa (=Thaumetopoea) pityocampa è un lepidottero defogliatore che compie una generazione all'anno. Gli adulti sfarfallano dal terreno tra la fine di giugno e l'inizio di settembre, con un picco di sfarfallamento nel mese di luglio, a seconda delle condizioni climatiche. Dopo essere stata fecondata la femmina depone le uova a spirale intorno ad una coppia di aghi, ricoperte da squame dell'addome; l'incubazione delle uova dura in media un mese. Le larve neonate si possono trovare già a fine luglio alle quote più elevate, mentre nelle aree di pianura e di media collina, queste si osservano di solito a partire da fine agosto; nelle pinete costiere non compaiono in genere prima di settembre. Sin dai primi stadi di vita le

larve si nutrono degli aghi, scheletrizzandoli.

Il primo nido autunnale (prenido) viene costruito in prossimità dell'ovatura e consiste in una rete di fili siricei che ingloba alcuni aghi parzialmente erosi. Con il procedere dell'autunno le larve formano altri ricoveri progressivamente più compatti, fino a formare il nido definitivo in corrispondenza dell'inizio dell'inverno. Le larve mature, in un periodo variabile a seconda delle condizioni climatiche dalla fine di febbraio all'inizio di aprile, abbandonano la pianta ospite e in fila indiana si dirigono in processione verso un luogo adatto in cui interrarsi. Infatti, ad una profondità variabile dai 5 ai 20 cm, esse formano la crisalide e rimangono in una condizione di sviluppo arrestato (diapausa), fino al sopraggiungere delle condizioni ambientali idonee allo sfarfallamento (a volte la diapausa può protrarsi anche per anni).

Cosa danneggia

L'insetto attacca prevalentemente esemplari di *Pinus nigra* e *Pinus silvestris*, ma può danneggiare anche altri *Pinus* (*P. halepensis*, *P. pinea* e *P. pinaster*), più raramente *P. strobus*, eccezionalmente *Larix* e *Cedrus*. Le infestazioni di processionaria interessano soprattutto le piante poste in aree soleggiate e si manifestano spesso con fluttuazioni graduali delle popolazioni, il cui culmine si presenta circa ogni 5-7 anni. Raramente il danno prodotto da questo insetto sulle specie ospiti è tale da pregiudicarne la sopravvivenza. Gli alberi colpiti presentano defogliazioni più o meno accentuate, risultano indeboliti e quindi maggiormente soggetti ad ulteriori attacchi di parassiti (per es. scolitidi). Più gravi sono invece i problemi connessi alla presenza dei peli urticanti sul corpo delle larve a partire dalla 3^a età. A seguito del contatto diretto con le larve oppure in conseguenza della dispersione dei peli nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche (soprattutto in soggetti particolarmente sensibili).

A livello delle prime vie respiratorie, le reazioni infiammatorie possono essere particolarmente consistenti in occasione di inalazioni massive che non di rado si verificano tra il personale addetto alla manutenzione del verde non adeguatamente protetto.

Come si combatte

La lotta alla processionaria è regolamentata dal D.M. 30 ottobre 2007. Per prevenire le infestazioni è bene evitare la messa a dimora di conifere del genere *Pinus* (in particolare di *Pinus nigra*) ad un'altitudine inferiore ai 500 metri s.l.m. e, in ogni caso, nelle zone particolarmente colpite dal parassita. Per la lotta alla processionaria occorre intervenire in diversi momenti dell'anno.

In inverno (indicativamente tra dicembre e l'inizio di febbraio): è il periodo in cui ci si accorge della presenza dell'insetto, quando sono ben visibili sulla chioma, soprattutto nelle porzioni esterne, i nidi formati dalle larve. Altrettanto ben visibili sono le "processioni" che si osservano sui tronchi, sull'erba, sul selciato nel periodo primaverile che precede il loro interrimento nel suolo. Attenzione però: la massima pericolosità dell'insetto coincide con il periodo immediatamente precedente all'apertura del nido. In questa fase occorre accuratamente evitare ogni contatto con le larve, altamente urticanti; pertanto, se da un lato è di fondamentale importanza, ove tecnicamente possibile, tagliare e bruciare i nidi larvali, dall'altro occorre operare con la massima cautela adottando adeguate misure protettive. Il taglio dei nidi riduce la pressione esercitata dall'insetto, ma non abbatte completamente l'infestazione.

A fine estate (indicativamente nella seconda metà di settembre): è il momento di effettuare 1 – 2 trattamenti alla chioma con preparati microbiologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*. Dosi di 100-150 grammi di prodotto diluiti in 100 litri di acqua forniscono ottimi risultati nei confronti delle larve di prima e seconda età. Dosi superiori (fino a 300-350 g/hl di acqua) sono indispensabili nel caso di trattamenti su larve più grosse. Gli interventi vanno eseguiti nelle ore serali e in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme. Trattandosi di un prodotto biologico, ha una limitata azione nel tempo ed è facilmente dilavabile; pertanto, in caso di forte infestazioni o di piogge successive al trattamento, è bene eseguirlo nuovamente dopo 4-5 giorni.

Si ricorda che *Bacillus thuringiensis* è del tutto innocuo per l'uomo, i vertebrati e gli insetti utili in genere. Risulta quindi particolarmente interessante per l'impiego in ambiente urbano.

Mezzi complementari di lotta sono inoltre costituiti dalle trappole a feromoni sessuali per la cattura massale dei maschi adulti. In parchi e giardini pubblici si consigliano 6-8 trappole/ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, posizionandole nei punti più soleggiati; nelle pinete vanno collocate ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade di accesso. L'installazione deve precedere di poco lo sfarfallamento degli adulti quindi, a seconda delle condizioni ambientali, va effettuata a partire dalla metà di giugno. Vanno fissate ad un ramo in posizione medio-alta e sul lato sud-ovest delle piante.

Gli interventi messi in atto contro la processionaria non possono tuttavia evitare il ripresentarsi in futuro di nuove infestazioni, pertanto non sono in grado di abbattere completamente la popolazione dell'insetto. Al contrario, devono perseguire l'obiettivo di contenerne per quanto possibile la diffusione e, di conseguenza, l'azione dannosa.

Lotta obbligatoria contro la cocciniglia del pino

In linea con quanto stabilito dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le misure finalizzate al contenimento e possibilmente all'eradicazione di questa nuova cocciniglia devono prevedere:

1.interventi meccanici di bonifica sanitaria;

2.interventi di lotta biologica;

1. Interventi meccanici di bonifica sanitaria

Le piante di *Pinus pinea* e *Pinus pinaster* morte in piedi o comunque irrimediabilmente compromesse (che alla fase attuale corrispondono a circa 130 soggetti arborei) devono essere abbattute, preferibilmente nel periodo autunno-invernale. Il legname di risulta può essere smaltito senza osservare alcuna prescrizione fitosanitaria.

Per garantire un sufficiente inoculo dell'insetto utile, nelle aree verdi pubbliche è consigliabile individuare alcuni punti nei quali accatastare parte dei tronchi depezzati sui quali è presente il predatore *Cryptolaemus montrouzieri*.

2. Interventi di lotta biologica

Il coccinellide predatore *Cryptolaemus montrouzieri* (già presente nelle aree infestate) è un insetto termofilo, poco adatto a svernare alle nostre latitudini. E' presumibile quindi che una gran parte di questi insetti utili andranno perduti nel corso dell'inverno 2016.

Per ragioni di sostenibilità ambientale e sanitaria e in considerazione dell'ambiente nel quale la cocciniglia *Crisicoccus pini* si è insediata, caratterizzato da un'elevata fruizione pubblica, occorre mettere in atto interventi di controllo biologico. Questa tipologia di lotta, non ha un immediato effetto abbattente sulle popolazioni dell'insetto nocivo, ma garantisce il mantenimento sul lungo periodo dell'equilibrio ristabilito.

Per l'impostazione di un corretto ed efficace programma di lotta biologica a *Crisicoccus pini*, il Servizio Fitosanitario collabora da anni con Bioplanet, azienda che in Emilia Romagna effettua studi e ricerche in questo settore.

I controlli effettuati nelle aree infestate di Milano Marittima con il dott. Stefano Foschi di Bioplanet hanno per il momento delineato la possibilità di intervenire su circa 28 ettari di superficie con i seguenti antagonisti naturali:

·*Cryptolaemus montrouzieri*, per lanci inoculativi precoci da attuarsi già nel mese di maggio;

·*Nephus includens*, per lanci ancora più precoci dal momento che questo predatore è meno legato alle

temperature e alla densità della preda di *Cryptolaemus*;

·*Anagyrus pseudococci*, parassitoide di pseudococcidi già impiegato con successo in altri contesti, che richiede però una verifica sperimentale preliminare.

Lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso delle palme

Il monitoraggio periodico e continuo delle palme risulta di fondamentale importanza per il contenimento del fitofago al fine di verificare precocemente la comparsa del fitofago che si manifesta con il piegamento dell'apice ed ingiallimenti delle foglie. Le principali tecniche che appaiono efficaci soprattutto nelle fasi iniziali dell'infestazione come componenti di strategie di difesa integrata sono il ricorso all'endoterapia, cioè all'iniezione diretta dei prodotti chimici all'interno del tronco, o a tecniche di lotta biologica con Nematodi entomopatogeni, che parassitizzano adulti e larve del Punteruolo. A queste si può accostare l'uso delle trappole a feromoni, che riescono a catturare un elevato numero di individui adulti. Qualora i sintomi da infestazione presentino stadi di gravità più avanzata rispetto a quelli elencati prima (a partire dalla fase di disseccamento di buona parte delle foglie della chioma) ogni intervento sarebbe inutile e si deve procedere, previa comunicazione al Servizio fitosanitario regionale, all'immediato abbattimento della palma con relativa distruzione dei tessuti infestati e l'adozione di tutte le precauzioni utili ad impedire la diffusione del Punteruolo su nuove palme. In particolare, nell'impossibilità di effettuare l'intervento in tempi ristretti, la pianta deve essere messa in sicurezza con la completa copertura con film plastico o rete antinsetto. Particolare attenzione deve essere posta inoltre al rischio di dispersione di materiale infetto durante il trasporto verso il luogo di distruzione. La distruzione delle parti infestate dovrebbe avvenire celermente tramite triturazione, cippatura, incenerimento o altro trattamento termico. La sola bruciatura dei tronchi non è sufficiente ad assicurare la distruzione dei parassiti presenti all'interno della pianta; in passato, infatti, tronchi di palma bruciati e abbandonati in discarica sono stati tra i più pericolosi focolai di propagazione del Punteruolo.

Ulteriori interventi di difesa contro insetti fitofagi

HYPHANTRIA CUNEA

L'*hyphantria cunea* è un lepidottero che attacca principalmente l'acero negundo, il gelso ed il platano provocando ampie defogliazioni nel periodo primaverile-estivo. I bruchi che vivono in nidi sericei sulla pianta terminata la loro crescita scendono nel terreno invadendo anche gli edifici e le strutture esistenti.

Il contenimento dell'infestazione si attua preventivamente mediante l'installazione di trappole a feromoni nel periodo primaverile-estivo e con la raccolta e distruzione dei nidi con all'interno le larve.

Eventuali trattamenti chimici devono essere eseguiti nel rispetto della normativa esistente escludendo il periodo di fioritura per evitare danni agli insetti pronubi.

CHERMOCOCCO DEL LECCIO

Il kermes vermilio è una cocciniglia che attacca il leccio provocando ampi disseccamenti della chioma. Vengono attaccati sia giovani piante che alberi adulti soprattutto con chioma fitta.

Considerate le difficoltà di contenimento dell'insetto con mezzi chimici, per limitare l'infestazione occorre provvedere ad eseguire il taglio dei rami secchi e di quelli con maggiore presenza della cocciniglia.

MINATORE DELLE PALME

Paysandisia archon è un lepidottero minatore delle foglie che attacca tutte le palme provocando disseccamenti e deperimenti. L'insetto compie una generazione all'anno tra maggio e luglio ed occorre intervenire tempestivamente alla sua comparsa con trattamenti a base di nematodi e nel caso l'infestazione

superi il 50 % della vegetazione si procede all'abbattimento della pianta

NORMATIVA NAZIONALE CONCERNENTE LE PRINCIPALI MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA

DECRETO 29 FEBBRAIO 2012 - "MISURE DI EMERGENZA PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DEL CANCRO COLORATO DEL PLATANO CAUSATO DA CERATOCYSTIS FIMBRIATA"

(omissis)

Art. 1 Finalità

Il presente provvedimento definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire la diffusione dell'organismo nocivo *Ceratocystis fimbriata*, Ell. Et Halsted f. sp. *platani* Walter, agente del cancro colorato del platano.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

- a) «zona indenne»: il territorio dove non è stato riscontrato il cancro colorato del platano o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;
- b) «zona focolaio»: l'area dove è stata accertata ufficialmente, anche con analisi di laboratorio, la presenza del cancro colorato del platano e corrisponde ad una porzione di territorio di raggio non inferiore a 300 m dalla pianta infetta;
- c) «zona di contenimento»: il territorio dove il cancro colorato del platano è in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione è tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione nell'immediato;
- d) «zona tampone»: zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e una zona focolaio o fra una zona indenne e una zona di contenimento;
- e) «piante adiacenti»: piante le cui parti vegetative, aeree o radicali, sono a contatto.

Art. 3 Monitoraggi

1. I Servizi fitosanitari regionali eseguono annualmente monitoraggi per verificare la presenza di infezioni di *Ceratocystis fimbriata* sui platani, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio. I monitoraggi consistono in ispezioni visive dei platani e, nei casi dubbi, in appropriate analisi di laboratorio.

Art. 4 Definizione dello stato fitosanitario del territorio

1. I Servizi fitosanitari regionali, a seguito dei monitoraggi di cui all'art. 3, definiscono lo stato fitosanitario del territorio di competenza relativamente al cancro colorato del platano, delimitando le zone conformemente alle definizioni di cui all'art. 2.

2. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale entro il 15 dicembre di ogni anno, lo stato fitosanitario del rispettivo territorio, eventualmente anche su adeguato supporto cartografico, tenuto conto della diffusione dell'organismo nocivo.

Art. 5 Misure nelle zone indenni

- 1. Nelle zone indenni i monitoraggi, previsti dall'art. 3, devono essere effettuati prioritariamente nelle vicinanze delle zone tampone.
- 2. Qualora si riscontri e venga confermata da analisi di laboratorio, la presenza di infezioni dovute a *Ceratocystis fimbriata*, il Servizio fitosanitario competente individua ufficialmente la zona focolaio e adotta le misure fitosanitarie previste dall'art. 6.
- 3. Nelle zone indenni gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature, recisioni radicali possono

essere effettuati, previa comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, fatte salve sue diverse disposizioni.

Art. 6 Misure nelle zone focolaio

1. Nelle zone focolaio tutti gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature e recisioni radicali devono essere comunicati preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione tali interventi possono essere effettuati, fatte salve diverse disposizioni del Servizio fitosanitario regionale. In ogni caso devono essere notificati al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio luogo e procedura di smaltimento del materiale di risulta.
2. Nelle zone focolaio sono vietate la potatura e la recisione radicale dei platani prima della completa eliminazione delle piante infette.
3. Ogni pianta con sintomi di *Ceratocystis fimbriata* e quelle adiacenti devono essere abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta.
4. In deroga al punto 3, qualora la pianta adiacente sia un albero monumentale o un albero di particolare interesse paesaggistico, il Servizio fitosanitario, valutato il rischio fitosanitario di diffusione del patogeno, può disporre misure curative alternative all'abbattimento.
5. Le operazioni di cui al comma 1 e 3 devono essere realizzate, a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale conformemente all'allegato ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 214/2005.
6. Un focolaio è considerato eradicato qualora, dalle ispezioni ufficiali effettuate per cinque cicli vegetativi consecutivi, non vengano rinvenute altre piante con sintomi di *Ceratocystis fimbriata*.
7. Un focolaio può essere dichiarato zona di contenimento quando la diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione della malattia.
8. Nelle zone focolaio è vietata la piantagione di piante di platano.
9. I vegetali di *Platanus* destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o comunque presenti nelle zone focolaio possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio a norma del Titolo III del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 7 Misure nelle zone di contenimento

1. I Servizi fitosanitari regionali delimitano ufficialmente le zone di contenimento; la loro delimitazione viene modificata sulla base dei risultati dei monitoraggi di cui all'art. 3.
2. Nelle zone di contenimento, al fine di limitare la diffusione dell'organismo nocivo, tutti gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature e recisioni radicali devono essere comunicati preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione tali interventi possono essere effettuati, fatte salve diverse disposizioni del Servizio fitosanitario regionale. In ogni caso devono essere notificati al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio luogo e procedura di smaltimento del materiale di risulta.
3. I materiali di risulta ottenuti da interventi eseguiti sulle piante di platano nelle zone di contenimento devono essere smaltiti nelle medesime zone, fatte salve specifiche autorizzazioni del Servizio fitosanitario competente per territorio.
4. I vegetali di *Platanus* destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o comunque presenti nelle zone di contenimento possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio a norma del Titolo III del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 8 Misure nelle zone tampone

1. Nelle zone tampone si effettua un monitoraggio sistematico.

Art. 9 Prescrizioni per gli operatori

1. Gli operatori che eseguono interventi di abbattimento, potatura e recisioni radicali su piante di platano devono attenersi alle misure di cui all'allegato.

Art. 10 Azioni di informazione

1. I Servizi fitosanitari regionali devono dare massima divulgazione in merito a:

- a) la conoscenza dei sintomi e della pericolosità del fungo;
- b) lo stato fitosanitario del territorio, con particolare riferimento alle delimitazioni operate ai sensi dell'art. 3;
- c) le disposizioni di lotta obbligatoria e di profilassi applicabili nelle singole zone ai sensi del presente decreto.

Art. 11 Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano» e la relativa circolare applicativa n. 33686 del 18 giugno 1998 sono abrogati.

ALLEGATO

MISURE DI EMERGENZA PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DEL CANCRO COLORATO DEL PLATANO

A. Abbattimento dei platani infetti

L'abbattimento dei platani infetti da *Ceratocystis fimbriata* e di quelli adiacenti deve avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di contagio agli altri platani presenti.

In particolare si devono rispettare le seguenti condizioni:

- effettuare gli abbattimenti in assenza di pioggia e vento, e nei periodi più asciutti dell'anno;
- gli abbattimenti vanno eseguiti a partire dalle piante adiacenti e procedendo verso quelle infette;
- ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con robusti teli di plastica, allo scopo di raccogliere la segatura ed il materiale di risulta: è consentito, in sostituzione, l'utilizzo di un aspiratore in caso di superfici asfaltate o cementate. Inoltre, sempre ai fini di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura, è opportuno che la stessa venga bagnata, con disinfettanti o con sostanze attive autorizzate;
- evitare comunque la dispersione di segatura, effettuando il minor numero possibile di tagli, in particolar modo nelle parti infette delle piante; ove possibile, utilizzare motoseghe attrezzate per il recupero di segatura;
- dopo il taglio delle piante infette e di quelle adiacenti procedere all'estirpazione delle ceppaie e delle radici fin dove possibile e alla successiva disinfezione delle buche. Qualora l'estirpazione delle ceppaie sia impossibile, il ceppo e le radici vanno devitalizzati e tagliati almeno 20 cm sotto il livello del suolo procedendo poi alla disinfezione delle buche. Se anche tale operazione sia oggettivamente impraticabile il ceppo e le radici affioranti vanno tagliate al livello del suolo devitalizzandoli su indicazione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- al termine delle operazioni, tutta la zona interessata dagli abbattimenti e gli attrezzi usati per l'esecuzione dei tagli devono essere disinfettati con idonea soluzione.

B. Trasporto del legname infetto

Qualora i residui degli abbattimenti non vengano distrutti sul posto, il trasporto del legname e degli altri residui dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante con l'utilizzo di teloni a copertura del carico ad evitare la disseminazione del patogeno durante il trasporto.

Lo spostamento del legname è autorizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi della normativa vigente.

C. Smaltimento del legname infetto

I proprietari delle piante devono comunicare al Servizio Fitosanitario la modalità di smaltimento del legname, che deve essere scelta fra le seguenti:

- distruzione tramite il fuoco sul luogo dell'abbattimento od in area appositamente individuata nei pressi, ma adeguatamente lontana da altri platani;
- incenerimento mediante combustione in impianti quali inceneritori dei rifiuti o centrali termiche (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- conferimento ad una industria per la trasformazione in carta/cartone, pannelli truciolati tranciati o sfogliati dopo trattamento termico (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- smaltimento in discarica assicurandone l'immediata copertura (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- essiccazione del legname al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al disotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, comprovata dal marchio "*Kiln Dried*"- o "KD"- o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale).

D. Potature dei platani

Gli interventi di potatura vanno eseguiti in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante evitando, ove possibile, tagli orizzontali e capitozzature. È consigliata la disinfezione delle superfici di taglio con soluzioni disinfettanti o la loro copertura con mastici. Gli attrezzi usati per la esecuzione dei tagli devono essere disinfettati con idonea soluzione nel passaggio da una pianta ad un'altra.

E. Recisioni radicali

Le operazioni di scavo in prossimità dei platani devono limitare il più possibile le ferite dell'apparato radicale effettuando gli scavi a congrua distanza dal colletto. È consigliata la disinfezione delle superfici di taglio con soluzioni disinfettanti o la loro copertura con mastici. Gli attrezzi usati per la esecuzione dei tagli devono essere disinfettati con idonea soluzione nel passaggio da una pianta ad un'altra.

F. Detenzione di piante infette

Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzare, ai sensi della Direttiva 2008/61/CE, per fini di ricerca scientifica e varietale, sentito il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio e secondo le modalità stabilite dal Titolo X del D.lgs. 214/2005, l'importazione, la movimentazione e la detenzione di piante infette da *Ceratocystis fimbriata* per prove o scopi scientifici, nonché lavori di selezione varietale.

G. Disposizioni finali dell'Allegato

I Servizi Fitosanitari Regionali possono ulteriormente dettagliare le norme previste nel presente Allegato al fine di adattare alle situazioni specifiche del proprio territorio e di fornire validi suggerimenti agli operatori, anche per definire le modalità operative di reimpianto.

DECRETO 30 ottobre 2007 – Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

(omissis)

Art. 1.

1. La lotta contro la processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa* (Den. et Schiff) e' obbligatoria, nelle aree in cui le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, hanno stabilito che la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.

2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per attuare il presente decreto, possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali nonché di altri idonei soggetti.

Art. 2.

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, prescrivono, nelle aree individuate ai sensi del comma 1 art. 1, le modalità di intervento della lotta obbligatoria.

2. Gli interventi prescritti ai sensi del comma precedente sono effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.

Art. 3.

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, garantiscono la massima divulgazione relativamente alle tecniche di prevenzione e contenimento dell'insetto.

Art. 4.

1. Eventuali interventi di profilassi disposti dall'Autorità sanitaria competente, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, sono effettuati secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.

Art. 5.

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, agli inadempimenti alle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 6.

1. Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta.

DECRETO 7 febbraio 2011 - Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche.

Art. 1 Scopi generali

1. Il presente decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio della Repubblica italiana del Punteruolo rosso della palma, *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

2. La lotta contro l'insetto *Rhynchophorus ferrugineus* è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l'insediamento e la diffusione.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «organismo nocivo»: il coleottero curculionide *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), in ogni suo stadio di sviluppo;
- b) «vegetali sensibili»: le piante il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di: *Areca catechu*, *Arecastrum romanzoffianum* (Cham) Becc, *Arenga pinnata*, *Borassus flabellifer*, *Brahea armata*, *Butia capitata*, *Calamus merillii*, *Caryota maxima*, *Caryota cumingii*, *Chamaerops humilis*, *Cocos nucifera*, *Corypha gebanga*, *Corypha elata*, *Elaeis guineensis*, *Howea forsteriana*, *Jubea chilensis*, *Livistona australis*, *Livistona decipiens*, *Metroxylon sagu*, *Oreodoxa regia*, *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactylifera*, *Phoenix theophrasti*, *Phoenix sylvestris*, *Sabal umbraculifera*, *Trachycarpus fortunei* e *Washingtonia* spp.;
- c) «zona di produzione»: un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti che può essere considerato come una singola unità produttiva o un'unica realtà aziendale. Questa può includere luoghi di produzione gestibili separatamente ai fini della difesa fitosanitaria.

2. In base alle indagini ufficiali di cui all'art. 6 sono definite:

- a) «zona infestata»: zona compresa nel raggio di almeno un chilometro dal punto dove la presenza dell'organismo nocivo è stata confermata e che comprende tutti i vegetali sensibili che presentano suoi sintomi, e, se necessario, tutti i vegetali sensibili che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione;
- b) «zona di contenimento»: zona infestata per la quale i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni hanno evidenziato l'impossibilità dell'eliminazione dell'organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non possa avvenire l'eradicazione come definito al punto 3 dell'Allegato alla decisione della Commissione 2010/467/UE;
- c) «zona cuscinetto»: fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata;
- d) «zona delimitata»: l'area costituita dall'insieme della «zona infestata», della «zona di contenimento» e della «zona cuscinetto».

Art. 3 Divieti

1. È vietata l'introduzione, la diffusione e la detenzione dell'organismo nocivo nel territorio nazionale.

Art. 4 Importazione di vegetali sensibili

I vegetali sensibili possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana unicamente nel caso in cui:

- a) sono conformi alle prescrizioni fissate al punto 1 dell'allegato I;
- b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana sono sottoposti ad ispezioni da parte dei Servizi fitosanitari regionali di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, conformemente al Titolo VIII dello stesso decreto legislativo, e ne siano dichiarati indenni.

Art. 5 Spostamenti di vegetali sensibili all'interno del territorio nazionale

I vegetali sensibili originari del territorio della Repubblica italiana o importati nel territorio della Repubblica italiana in conformità dell'articolo 4 possono essere spostati all'interno del territorio della Repubblica italiana unicamente se soddisfano le condizioni fissate all'allegato I, punto 2.

Art. 6 Indagini e notifiche

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili che sospettino o accertino la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni sono obbligati a darne immediata comunicazione al Servizio

fitosanitario regionale a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.

2. I Servizi fitosanitari regionali, eseguono annualmente indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo o determinare eventuali indizi di infestazione dei vegetali sensibili attraverso ispezioni sistematiche, con la collaborazione delle amministrazioni comunali per quanto di loro competenza. I risultati di tali indagini sono notificati al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 gennaio di ogni anno unitamente a:

- a) una versione aggiornata del piano d'azione adottato a norma del punto 3 dell'allegato II, comprese le misure ufficiali conformemente al punto 2 dell'allegato II.
- b) un elenco aggiornato delle zone delimitate, comprese informazioni aggiornate inerenti la loro descrizione e la loro localizzazione cartografica.

3. I Servizi fitosanitari regionali, qualora accertino la comparsa dell'organismo nocivo in zone precedentemente risultate indenni, ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

4. Il Servizio fitosanitario centrale notifica:

- a) alla Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i risultati delle predette indagini annuali;
- b) alla Commissione e agli altri Stati membri, entro cinque giorni e per iscritto, la comparsa dell'organismo nocivo in zone precedentemente risultate indenni di cui al comma 3.

Art. 7 Misure fitosanitarie in zone delimitate e piani d'azione

1. Quando dai risultati delle indagini o notifiche di cui all'articolo 6, o da informazioni di qualsiasi altra origine, si rilevano indizi della presenza dell'organismo nocivo nel territorio di competenza, il Servizio fitosanitario regionale deve tempestivamente:

- a) fissare una zona delimitata a norma del punto 1 dell'allegato II;
- b) elaborare e attuare un piano d'azione in tale zona delimitata, a norma del punto 3 dell'allegato II, comprese le misure ufficiali, conformemente al punto 2 dell'allegato II.

2. Dell'istituzione delle zone delimitate di cui all'art. 2 con relativa cartografia e piani di azione viene data contestuale comunicazione al Servizio fitosanitario centrale, che ne informa la Commissione e gli altri Stati membri entro un mese dalla notifica effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b).

3. I Servizi fitosanitari regionali garantiscono che il piano d'azione e le misure tecniche di cui al punto b) del paragrafo 1 dell'articolo 7, siano attuate da dipendenti pubblici tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati e/o da agenti o operatori qualificati, oppure almeno sotto la diretta supervisione degli enti ufficiali competenti.

4. I Servizi fitosanitari regionali possono derogare all'obbligo di fissare una zona delimitata di cui alla lettera a), comma 1, nei casi in cui dai controlli e dalle notifiche di cui all'articolo 6, oppure da informazioni di qualsiasi altra origine, sia comprovato che:

- a) i vegetali risultati infestati facciano parte unicamente di una partita di vegetali sensibili e siano ubicate al centro di una zona con un raggio di 10 km nella quale l'organismo specifico non era stato precedentemente riscontrato;
- b) la partita sia stata introdotta all'interno della zona interessata da non più di 5 mesi e fosse già infestata al momento dell'introduzione;
- c) prendendo in considerazione principi scientifici validi, la biologia dell'organismo, il livello di infestazione, il periodo dell'anno e la particolare distribuzione dei vegetali sensibili nella Repubblica italiana, non si sia manifestato alcun rischio di diffusione dell'organismo specifico dal momento dell'introduzione della partita contaminata nella zona in questione.

In tali casi i Servizi fitosanitari regionali elaborano un piano d'azione conformemente al punto 3 dell'allegato II, ma possono decidere di non definire una zona delimitata e di limitare le misure ufficiali di cui al punto 3 dell'allegato II alla distruzione del materiale infestato, attuando al contempo un programma di controllo intensificato in una area di almeno 10 km attorno alla zona infestata nonché misure volte a tracciare il relativo materiale vegetale;

5. I Servizi fitosanitari regionali attuano le misure fitosanitarie nelle zone delimitate sulla base dei piani di azione regionali predisposti in conformità con il piano di azione nazionale che è approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all'art. 52 del D.Lgs. 214/2005.

Art. 8 Attuazione del piano d'azione

1. I Servizi fitosanitari regionali, quando accertano la presenza dell'organismo nocivo prescrivono ai proprietari le misure fitosanitarie da attuare, le quali sono adottate in conformità al piano di azione.

2. I Servizi fitosanitari regionali, notificano alle Amministrazioni comunali interessate, oltre al piano di azione regionale anche le misure di cui al comma 1, ai fini della valutazione di pericolo per la pubblica incolumità di cui all'art. 54, comma 2 del decreto legislativo. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. Le amministrazioni comunali, qualora ravvisino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o pericolo di scadimento della qualità del patrimonio ambientale urbano derivanti dalla presenza di vegetali di palma infestate sui territori di loro competenza, provvedono all'attuazione degli interventi ritenuti più idonei secondo i piani di azione stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 9 Azioni divulgative e formative

1. I Servizi fitosanitari regionali, danno massima divulgazione della pericolosità dell'insetto, della conoscenza dei sintomi e delle tecniche di lotta e prevenzione.

2. I Servizi fitosanitari regionali predispongono piani formativi finalizzati a qualificare gli operatori che devono attuare le misure tecniche previste dal piano di azione.

Art. 10 Misure finanziarie

1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili.

2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia e per l'ambiente ed il paesaggio possono stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente provvedimento.

Art. 11 Sanzioni

1. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 Novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. **Allegato I - omissis**

Allegato II- omissis

DECRETO 10 SETTEMBRE 1999, N. 356: REGOLAMENTO RECANTE MISURE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO IL COLPO DI FUOCO BATTERICO (ERWINIA AMYLOVORA), NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

(omissis)

Articolo 1 - Scopo generale

1. La lotta contro il batterio *Erwinia amylovora*, agente del colpo di fuoco delle pomacee, è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di prevenirne la introduzione e la diffusione.

2. Note alle premesse:

La Legge 18 giugno 1931, n. 987 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1931, n. 194 - reca disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi; Il R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1933, n. 295 - concerne l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni.

Il R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1938, n. 40 - reca modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

Il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997 - reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale". - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993 - reca attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

Il D.M. 31 gennaio 1996 - pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996 - riguarda le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.

Il D.M. 27 marzo 1996 recante: "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 del 5 aprile 1996.

Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

1. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

2. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale".

Articolo 2 - Ispezioni sistematiche

1. I Servizi Fitosanitari Regionali devono effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del batterio sulle specie di rosacee ospiti, coltivate e spontanee dei generi *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Crataegus*, *Cotoneaster*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespilus*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Sorbus* e *Stranvaesia*, con particolare attenzione ai vivai.

2. Le indagini devono consistere in ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza dei sintomi di colpo di fuoco, e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche conformi ai metodi specificati nell'allegato I.

3. Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate, oltre che nei punti della rete di monitoraggio descritta nell'allegato II, nei vivai, nei frutteti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati e tra la flora spontanea.

4. I risultati di dette indagini devono essere comunicati al Servizio Fitosanitario Centrale entro il 30 dicembre di ogni anno.

5. Gli allegati I e II di cui ai precedenti commi 2 e 3, potranno essere modificati ed integrati dal Ministero per le politiche agricole con apposito provvedimento.

Articolo 3 - Denuncia dei casi sospetti

1. È fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario regionale che provvederà ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi batteriologiche ufficiali.

2. Le Regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del colpo di fuoco sulle pomacee.

3. In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il Servizio Fitosanitario Regionale al fine di scongiurare la disseminazione di *Erwinia amylovora* può attuare interventi cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali, contenitori, utensili e macchine dalla azienda, dal vivaio o dall'area in cui si è avuta la manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto di contatto e rimozione.

Articolo 4 - Accertamento ufficiale di un caso

1. Qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza di *Erwinia amylovora* in un campione di materiale vegetale, il Servizio Fitosanitario Regionale deve dichiarare contaminata l'area od il campo da cui è stato raccolto il campione e provvedere a far estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta visibilmente infetta. In caso di infezioni o focolai primari in zona precedentemente indenne i servizi fitosanitari devono far estirpare e distruggere, in considerazione del rischio fitosanitario, anche le piante ospiti asintomatiche attorno alle piante visibilmente infette fino ad un raggio di 10 ml.

2. In caso di vivai, il Servizio Fitosanitario Regionale può disporre l'estirpazione e la distruzione delle piante ospiti asintomatiche per un raggio superiore a 10 ml.

3. Il Servizio Fitosanitario Regionale deve altresì istituire una zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnico- amministrativa per conoscere l'origine delle piante infette e denunciare immediatamente ogni caso accertato di colpo di fuoco al Servizio Fitosanitario Centrale.

Articolo 5 - Zona di sicurezza

1. La zona di sicurezza, comprendente un'area di almeno 3,5 km² (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato, deve essere ispezionata con cura e frequentemente per accertare la presenza di sintomi visivi di colpo di fuoco nel resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento e per quella successiva; alla terza stagione vegetativa dalla scoperta, la zona di sicurezza può essere tolta se non siano stati accertati ulteriori casi; la stessa area deve essere ispezionata due volte all'anno nei periodi di giugno-luglio e settembre-ottobre.
2. La scoperta di altri casi di colpo di fuoco in una zona di sicurezza deve comportare l'allargamento della stessa zona per almeno 1 km di raggio dal punto di accertamento.

Articolo 6 - Trattamento del focolaio

1. Il Servizio Fitosanitario Regionale deve ispezionare, per il resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento, tutte le piante ospiti dell'area o del campo dichiarato contaminato, controllando anche frequentemente le aree limitrofe.
2. Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco deve essere immediatamente estirpata od asportata e distrutta, senza la necessità di analisi batteriologiche di conferma. L'asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio ad almeno cinquanta cm dal limite proximale visibile della lesione.
3. I servizi fitosanitari regionali devono predisporre specifici interventi volti all'eradicazione.

Articolo 7 - Trasporti vietati

1. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.
2. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale.
3. In deroga al primo comma, il Servizio Fitosanitario Regionale può autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti verso zone non protette dell'Unione Europea o verso Paesi terzi.

Articolo 8 - Movimentazione di alveari

1. È vietato lo spostamento di alveari, nei periodi a rischio, da aree o campi contaminati verso aree indenni.
2. I servizi fitosanitari regionali determineranno annualmente i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione.

Articolo 9 - Distruzione delle piante infette

1. L'estirpazione di piante, l'asportazione di parti di piante e la loro distruzione devono essere effettuate a spese del proprietario o del conduttore sotto il controllo del Servizio Fitosanitario Regionale. Le parti di piante devono essere accatastate nel punto di estirpazione delle piante infette o in area limitrofa, e bruciate fino all'incenerimento.

2. Le piante infette o loro parti non possono essere trasportate fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato. 3. Al termine delle operazioni tutti gli strumenti di taglio devono essere sterilizzati in loco per via chimica o fisica.

Articolo 10 - Indagine epidemiologica

1. Il Servizio Fitosanitario Regionale, immediatamente dopo l'accertamento ufficiale di un focolaio primario su vegetali messi a dimora nei due anni prima in un territorio precedentemente indenne, deve effettuare un'ispezione presso i vivai delle ditte da cui provengono le piante infette trovate nell'area o nel campo dichiarato contaminato, estendendola anche al territorio circostante per un raggio di 2 km.

2. Fino al termine della stagione vegetativa dell'anno di accertamento del caso, il Servizio Fitosanitario Regionale deve effettuare altre due ispezioni nonchè due nell'anno seguente, nei periodi maggio-luglio e settembre-ottobre. Qualora i vivai della ditta si trovino in altra regione, deve essere avvertito il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio che effettuerà le dovute ispezioni.

3. I Servizi Fitosanitari Regionali devono trasmettere al Servizio Fitosanitario Centrale i risultati della indagine epidemiologica.

4. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio deve rilevare le destinazioni delle altre spedizioni effettuate, a partire dal mese di settembre dell'anno precedente l'accertamento del focolaio, dalle ditte di cui al primo comma, dandone comunicazione ai Servizi Fitosanitari delle Regioni di destinazione.

Articolo 11 - Detenzione di colture

1. È vietata la detenzione e la manipolazione di colture di *Erwinia amylovora*.

2. Chiunque per mezzo di analisi batteriologiche effettuate in Italia od all'estero identifichi come *Erwinia amylovora* un batterio associato a materiale vegetale presente o prodotto in territorio italiano deve comunicare immediatamente l'avvenuta identificazione al Servizio Fitosanitario Regionale competente che provvederà alla conferma (allegato I).

Articolo 12 - Derghe

1. Il Servizio Fitosanitario Centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell'articolo 10 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonchè lavori di selezione varietale purchè tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio di disseminazione dello stesso (allegato I).

Articolo 13 - Cessazione zone di sicurezza

1. Nelle aree non riconosciute più come "zone protette", ai sensi della direttiva 77/93/CEE, e successive modificazioni, non sussiste l'obbligo di costituire zone di sicurezza.

Articolo 14 - Contributi per l'estirpazione

1. Le Regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende per l'estirpazione dei frutteti colpiti dalla malattia.

Articolo 15 - Denuncia degli inadempienti

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 500 del codice penale è facoltà delle Regioni stabilire

sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Il decreto ministeriale 27 marzo 1996, e successive modifiche, citato nelle premesse è abrogato.

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

APPENDICI

APPENDICE 1 PROGETTAZIONE DI OPERE A VERDE NEGLI AMBITI DI INTERVENTO SOGGETTI A INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

PROCEDURA AUTORIZZATIVA

ART. 1 PROCEDURE E CRITERI GENERALI

La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento, in stretta relazione con il P.U.G. e il Regolamento Edilizio comunale vigente.

E' inoltre indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano.

La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione.

Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica e, in più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante ed alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione.

Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai maggiori corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, dovranno conformarsi al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti.

I progetti di opere pubbliche che interessano aree verdi o alberate esistenti o di nuova realizzazione dovranno:

- se realizzati da Settori interni dell'Amministrazione prevedere all'interno del gruppo di progettazione e della direzione lavori sia nei progetti più rilevanti o come consulente nei progetti di minore rilevanza, un tecnico del Servizio competente alla gestione del verde pubblico;
- se affidati a professionisti esterni sempre prevedere nel gruppo di progettazione e direzione lavori anche un tecnico abilitato alla progettazione del verde (Dottore Agronomo e Forestale, Architetto, Paesaggista, Perito agrario laureato o Agrotecnico laureato).

I progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo dovranno sempre prevedere nel gruppo di progettazione anche un tecnico abilitato alla progettazione del verde (Dottore Agronomo e Forestale, Architetto, Paesaggista, Perito agrario laureato o Agrotecnico laureato) con comprovata esperienza professionale in materia selvicolturale, nei casi in cui la presenza di interventi di carattere arboricolturale

nel progetto del verde sia prevalente), a cui dovrà essere affidata anche la direzione lavori delle opere a verde.

ART. 1.1 IL PROGETTO DI SISTEMAZIONE A VERDE: ITER AUTORIZZATIVO

CONVENZIONE

Le opere soggette al trasferimento alle amministrazioni Pubbliche realizzate da privati o enti terzi nell'ambito di interventi urbanistici sono regolate da apposita convenzione, nella quale in relazione alle opere a verde dovranno essere inserite le condizioni e prescrizioni riportate nei successivi articoli.

La progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere, quali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dovranno avvenire in conformità a quanto stabilito nel D. Lgs. 50/2016.

PROGETTAZIONE

I progetti di opere pubbliche che interessano aree verdi o alberate esistenti o di nuova realizzazione dovranno sempre prevedere nel gruppo di progettazione anche un tecnico abilitato alla progettazione del verde (Dottore Agronomo e Forestale, Architetto, Paesaggista, Perito agrario laureato o Agrotecnico laureato) con comprovata esperienza professionale in materia selvicolturale, nei casi in cui la presenza di interventi di carattere arboricolturale nel progetto del verde sia prevalente), a cui dovrà essere affidata anche la direzione lavori delle opere a verde.

Tutti i progetti su area pubblica o privata in cessione all'Amministrazione non elaborati direttamente dal Servizio competente relativi alla realizzazione di nuove aree verdi sul territorio comunale o la modifica o il rifacimento di aree già esistenti, devono essere sottoposti a verifica da parte del Servizio competente, che esprime parere tecnico. Per ciò che concerne le aree verdi previste nell'ambito di interventi urbanistici, un tecnico del Servizio VERDE parteciperà alla Conferenza dei Servizi indetta dal Settore Assetto del Territorio per l'espressione del parere ai fini dell'approvazione del progetto/rilascio del permesso di costruire/efficacia del titolo abilitativo.

In caso siano previste prescrizioni o integrazioni gli aggiornamenti progettuali dovranno essere visti preventivamente all'approvazione del progetto/rilascio del permesso di costruire/efficacia del titolo abilitativo.

Per le specifiche tecniche e i contenuti progettuali si rimanda al successivo l'art. 1.2.

EVENTUALE CESSIONE PREVENTIVA AREE VERDI PRIVE DI OPERE

In caso di cessione preventiva di aree verdi prive di opere, nell'ambito di interventi urbanistici, queste dovranno essere cedute vuote, prive di qualsivoglia tipo di materiale o rifiuto, rese accessibili con accessi carrabili, fornite di allacciamento al pubblico acquedotto e allacciamento Enel, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio competente.

Sull'area deve essere effettuato lo sfalcio dell'erba, devono essere eliminate eventuali vegetazioni infestanti e il terreno deve essere riempito e livellato secondo le quote del piano stradale finito in modo da eliminare eventuali avvallamenti o depressioni realizzando se necessario i fossi di scolo per il drenaggio delle acque meteoriche.

In caso di presenza di alberi, che dovranno essere indicate nella tavola del rilievo del progetto, il Servizio verde definirà in sede di espressione di parere i soggetti arborei da mantenere in sito e quelli da abbattere.

Le piante da mantenere dovranno essere rilevate topograficamente, soggette a indagine VTA visiva e/o strumentale secondo le indicazioni del Servizio competente, effettuati eventuali interventi di potatura o messa in sicurezza prescritti dalle perizie tecniche, preliminarmente alla cessione.

Il rilievo topografico georeferenziato con le coordinate del GIS in uso all'amministrazione e le schede VTA dovranno essere consegnate in formato digitale preventivamente alla cessione.

Preventivamente alla cessione, dovrà essere eseguito un sopralluogo congiunto fra i proprietari cedenti e i rappresentanti dei Servizi competenti del Comune di **Gambettola** per la verifica dell'ottemperanza di quanto previsto, con conseguente sottoscrizione di verbale da parte degli intervenuti, che consente la continuazione dell'iter di acquisizione delle aree.

ART. 1.2 ELABORATI PROGETTUALI

PROGETTO PRELIMINARE

Qualora sia previsto il progetto preliminare, gli elaborati costituenti il Progetto preliminare, completi ed approfonditi in ogni loro parte, dovranno essere costituiti quanto meno dai seguenti documenti:

1. Relazione tecnica: che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme, le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare, descrivendo lo stato di fatto e la valutazione delle eventuali preesistenze arboree;
2. Rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto del contesto nel quale ricade l'ambito stesso, in scala non inferiore a 1:500, dotata delle curve di livello, delle presenze naturalistiche e paesistiche e degli eventuali vincoli presenti in base alla normativa ambientale vigente e indicazione degli alberi da mantenere e di quelle da eliminare;
3. Planimetria generale del progetto corredata da viste, rendering e didascalie esplicative redatta in scala non inferiore a 1:500, per illustrare sia le opere nel loro complesso che i particolari costruttivi, la disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi e dei gruppi di arbusti, la distribuzione dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili, degli impianti, arredi ed attrezzature;
4. Documentazione fotografica: che certifichi sia lo stato di fatto delle aree che le eventuali preesistenze arboree presenti.

PROGETTO ESECUTIVO

Gli elaborati costituenti il progetto esecutivo, completi ed approfonditi in ogni loro parte, dovranno essere costituiti quanto meno dai seguenti documenti in versione compatibile con gli standard in uso presso il Servizio competente:

1. Abstract del progetto: Riassunto delle finalità del progetto, contenente l'indicazione del tipo di area a verde (in base alla dimensione dell'area, alla sua collocazione e alla presenza di altri spazi a verde) del costo di realizzazione e del costo di cura e manutenzione annuale.

2. Relazione tecnica progettuale:

Descrizione dell'inquadramento generale della nuova area a verde, la definizione delle funzioni principali che la caratterizzano, e i benefici che ne deriveranno. Inoltre, deve essere individuato, nel caso dell'utilizzo pubblico, il bacino di utenza previsto, la tipologia dei fruitori e connessioni paesaggistiche ed ambientali con il contesto. Descrizione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, specificando:

- Dichiarazione di conformità alle norme contenute nel presente Regolamento
- Criteri progettuali
- Indicazione delle scelte effettuate in relazione a: specie arboree ed arbustive, arredi, attrezzature, impianti specializzati, ecc
- Metodologie tecniche utilizzate per la messa a dimora del verde, la realizzazione degli impianti specializzati (es. irrigazione, drenaggio..), la messa in opera degli arredi ed attrezzature
- Metodologie tecniche utilizzate per la salvaguardia, la conservazione, il mantenimento ed il miglioramento del verde esistente mantenuto in essere (es. valutazioni di stabilità, potature di risanamento, protezioni di cantiere, ecc.)
- Tabella con calcolo della superficie di copertura arborea, arbustiva ed erbacea con stima della copertura arborea a 25 anni dal collaudo
- Stima del fabbisogno idrico della sistemazione a verde a regime distinta per alberi, arbusti, prati. Calcolo del fabbisogno idrico annuale stimato dopo il periodo di attecchimento in cui si evidenzia la necessità delle diverse tipologie di sistemazioni: alberature, prati, vasi, aiuole, ecc..

3. Schede con valutazioni di stabilità degli alberi esistenti da mantenere e di quelle di nuovo impianto redatte da tecnico abilitato utilizzando la tecnica VTA visiva e/o strumentale con tecniche adeguate (es. tomografia, prove di trazione) secondo quanto verrà indicato dal Servizio competente, in analogia con la metodologia applicata dal Comune di Cervia.

In casi particolari che potrebbero coinvolgere la stabilità delle alberature presenti sia nell'area che nei dintorni, es. emungimento idrico necessario alla realizzazione di interrati potrà essere richiesta una relazione tecnico-fitostatica con tecnica V.T.A. e fitosanitaria a firma di un tecnico abilitato (Dott. Agr. o For. Perito Agrario laureato o Agrotecnico laureato), illustrante le modalità da seguire in fase progettuale e in tutte le fasi costruttive sino al completamento dell'opera, al fine di verificare con cadenza non superiore a tre mesi, l'andamento dello stato delle alberature interessate da inviare con medesima scadenza al Servizio Verde ai fini della valutazione.

4. Studi ed indagini sullo stato di fatto

Rilievo in scala adeguata di tutti gli elementi biotici ed abiotici presenti nell'area, con restituzione planimetrica in scala adeguata alla dimensione dell'intervento e inquadramento del contesto ambientale e paesaggistico.

Relazione comprendente la descrizione degli elementi ambientali e paesaggistici. La relazione dovrà essere corredata di ortofoto e fotografie della situazione attuale dell'area e del contesto ambientale circostante, con schema planimetrico riportante i punti di vista delle singole fotografie.

5. Tavole di progetto e sovrapposizioni (planimetrie, particolari costruttivi, sezioni e/o prospetti e se

ritenuto necessario una vista generale prospettica) redatte alle scale opportune in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera quali ad es.: la disposizione degli alberi, degli arbusti e delle superfici inerbite, delle aree pavimentate, delle aree ludiche e degli impianti (irrigazione, drenaggio, illuminazione, arredo, ecc.), nonché viabilità di accesso pedonale e carrabile all'area, utenze (aeree e sotterranee) di progetto ed esistenti.

I dettagli esecutivi dovranno riportare le principali componenti del giardino: alberi (dettagli della messa dimora, legature, tutori, ecc.) messa in opera di pompe e schemi elettrici, irrigatori, gocciolatori, pavimentazioni pedonali, smaltimento delle acque meteoriche, fissaggio delle attrezzature ludiche e degli arredi, ecc., tipologia di sedute e di arredi utilizzati ecc..

Tutte le tavole di progetto relative agli impianti di irrigazione dovranno essere redatte conformemente alla norma UNI EN 12484 nei capitoli 1-2-3-4 e dovranno inoltre riportare i dettagli esecutivi relativi alla suddivisione dell'impianto nei singoli settori irrigui omogenei a seconda delle tipologie di aspersione (subirrigazione, pioggia) con l'indicazione delle singole portate.

Inoltre i seguenti elaborati redatti ai sensi del D. Lgs.50/2016 e DPR 207/2010 dovranno contenere le rispettive specifiche in relazione alle opere a verde:

6. Capitolato tecnico: deve contenere le qualità specifiche del materiale vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) che s'intende impiegare con specificazione puntuale del sesto d'impianto che per ogni specie botanica prescelta s'intende porre a dimora, la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle strutture, degli arredi che s'intendono adottare, ecc.; (i riferimenti puntuali possono essere desunti dal capitolato e dalle prescrizioni tecniche delle Manutenzioni Ordinarie e straordinarie del Verde Pubblico in vigore al momento dell'esecuzione del progetto).
7. Computo metrico estimativo: delle opere, dei noli e delle forniture previste per dare finito l'intervento facente riferimento specifico ai prezziari della Regione Emilia Romagna in vigore oppure a specifica ricerca di mercato se non presenti.
8. Cronoprogramma dei lavori di realizzazione e del piano di manutenzione.
9. Piano di manutenzione e fascicolo del verde con i relativi costi per il primo triennio dopo il collaudo contenente:
 - Descrizione quantitativa ed economica dell'impiego di personale, macchinari e materiali;
 - Relazione tecnica esplicativa per l'intero processo manutentivo;
 - Trattazione dettagliata degli accorgimenti per abbassare i costi di manutenzione e l'impronta ambientale delle più comuni pratiche di cura e manutenzione;
 - Planimetria di manutenzione (superfici e elementi e loro trattamento).

ART. 1.3 REALIZZAZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione delle opere, che dovrà avvenire solo a seguito dell'approvazione del progetto/permesso di costruire/efficacia del titolo abilitativo dovrà comunque avvenire secondo le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016, nonché nel rispetto di quanto previsto negli allegati di progetto e delle condizioni e prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

Il Direttore lavori durante l'esecuzione dei lavori dovrà avvalersi di una figura professionale competente con

comprovata esperienza professionale in campo agronomico ed impiantistico a verde (con preferenza per Dottore agronomo o forestale, Perito agrario laureato o Agrotecnico laureato).

L'esecuzione dovrà altresì avvenire sotto la sorveglianza del Servizio competente e ai tecnici comunali dovrà essere garantito l'accesso al cantiere per la verifica e il controllo delle opere in corso di realizzazione, con possibilità di sospendere i lavori che risultino eseguiti in difformità dai progetti. Il Servizio si riserva anche il diritto di imporre la demolizione di quanto non risultasse corrispondente alla convenzione ed ai relativi elaborati progettuali; e qualora non vi fosse uniformità nei diversi allegati al progetto relativamente alle caratteristiche delle opere da eseguire sarà l'Amministrazione ad indicare quale elaborato deve essere preso in considerazione.

Gli interventi rilevanti che possono presupporre attività di verifica e controllo (accettazione del materiale vegetale, modalità di esecuzione piantagioni e di realizzazione impianto irrigazione o altri impianti) dovranno essere comunicati preventivamente con comunicazione scritta al Servizio competente del Comune di Cervia per consentire di organizzare le visite di controllo preventive.

Durante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione il Servizio competente, mediante la predisposizione di ordini di servizio che dovranno essere obbligatoriamente firmati per accettazione dal soggetto attuatore, potrà introdurre modifiche riguardanti le dotazioni tecnologiche derivanti da eventuali aggiustamenti, integrazioni o miglioramenti tecnologici che si rendano necessari per la corretta esecuzione delle stesse, senza che il soggetto attuatore possa avanzare obiezioni, comunque nei limiti fissati dalla convenzione.

ART. 1.4 COLLAUDO, MANUTENZIONE POST COLLAUDO E ASSUNZIONE IN CARICO

Le opere realizzate da parte dei privati sulle aree da cedere al Comune divengono parte del patrimonio dell'Ente, entrano nella rete dei servizi dell'Amministrazione comunale, assumono carattere e valenza di opere pubbliche e pertanto la loro cessione viene assoggettata al rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Le realizzazioni a verde facenti parte del progetto autorizzato s'intendono sempre eseguite a regola d'arte da imprese aventi comprovata esperienza nel campo del verde pubblico.

Il collaudatore deve sempre avvalersi di una figura professionale competente con comprovata esperienza professionale (con preferenza per **Dottore agronomo o forestale, Perito agrario laureato o Agrotecnico laureato**) per svolgere le operazioni di collaudo delle opere a verde.

In allegato alla trasmissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione dovranno essere consegnati informato digitale compatibile con gli standard in uso comunali al Servizio competente:

- il rilievo as built delle opere eseguite, comprese le alberature, gli arredi, le opere impiantistiche e strutturali, con evidenziati i punti fissi di riferimento rispetto ai quali le opere siano individuate univocamente;
- in formato shapefile e dwg i dati relativi alle aree verdi e relative componenti (alberi, giochi, area, ecc) ai fini dell'inserimento nel SIT;
- l'eventuale tipo di frazionamento approvato dall'U.T.E., con indicazione delle particelle cedute all'Ente;
- le certificazioni di qualità, passaporto fitosanitario del materiale vegetale, manuali d'uso, garanzie dichiarazioni di corretta esecuzione ed autorizzazioni attinenti ai materiali impiegati per la realizzazione

delle opere a verde;

- la dichiarazione di conformità del corretto montaggio ed il verbale di collaudo delle attrezzature ludiche e delle superfici smorzacadute installate ai sensi delle norme UNI EN 1176-1177.

Prima della trasmissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione dovrà essere convocato dal collaudatore specifico sopralluogo, tale sopralluogo deve avvenire alla presenza del Direttore dei Lavori e del collaboratore nominato con comprovata esperienza professionale in campo agronomico ed impiantistico a verde, di un tecnico del Servizio competente e di un rappresentante dell'impresa esecutrice e dovrà essere redatto apposito verbale.

Qualora dovessero essere riscontrate delle difformità, nelle caratteristiche delle opere, rispetto alle descrizioni riportate negli allegati ai progetti, dovranno essere riportate, motivate, nel verbale.

Qualora nel corso del predetto sopralluogo i tecnici e/o funzionari del Servizio competente accertino e documentino delle difformità non sanabili rispetto al progetto autorizzato oppure riscontrino e documentino una carenza non fisiologica nella manutenzione agronomica degli interventi realizzati, il soggetto realizzatore dovrà procedere tempestivamente, con ogni onere e responsabilità a proprio carico, alle demolizioni, alle modifiche ed alla realizzazione degli interventi necessari per conseguire la piena rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate.

I soggetti attuatori dovranno dare comunicazione scritta dell'avvenuta effettuazione dei lavori di ripristino al collaudatore, che dovrà provvedere al collaudo delle opere, in precedenza riscontrate difformi, con le medesime modalità.

In caso di accertata rispondenza tra opere autorizzate ed eseguite e riscontrato nel contempo l'attecchimento del materiale vivaistico previsto dal progetto, il sopralluogo termina con la sottoscrizione congiunta di un documento con il quale il Servizio competente dichiara collaudabili le opere.

La cessione delle opere e delle aree, comprese quelle relative al verde, potrà avvenire solo successivamente all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

L'A.C. si riserva la facoltà di escutere tale quota qualora il soggetto attuatore non abbia provveduto agli impegni di manutenzione nonché qualora sia riscontrato il mancato attecchimento delle piantumazioni.

CRITERI PROGETTUALI

ART. 2.1 CRITERI GENERALI

Al fine di agevolare la redazione di elaborati coerenti con le esigenze e le finalità del verde pubblico, fermo restando quanto prescritto in altre parti del presente Regolamento, di seguito si riportano le principali linee guida progettuali ritenute valide per l'elaborazione dei progetti di verde negli ambiti di intervento soggetti a strumenti urbanistici attuativi e di appalti di opere pubbliche.

I criteri da seguire per la progettazione del verde pubblico sono da ritenersi indicativi e potranno essere soggetti a modifiche e integrazioni, in particolare nella qualità e quantità dei materiali, se richieste dall'Amministrazione per progetti urbanistici di rilevante importanza per la città.

Nella progettazione occorrerà seguire i criteri riportati nelle Linee Guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una gestione sostenibile 2017 - Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare - Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.

Il procedimento progettuale deve essere la sintesi del coinvolgimento trasversale dei diversi esperti coinvolti. Deve perseguire un percorso di qualità virtuoso per la opportuna integrazione degli aspetti vegetazionali, paesaggistici, ecologici, ambientali, agronomici, economici e sociali, garanti del raggiungimento delle finalità richieste, in riferimento all'ambito di intervento. Il progetto deve essere inserito nel contesto ambientale (e paesaggistico di riferimento, verificando e valutando preliminarmente le norme e i regolamenti, sia di tipo vincolistico, sia pianificatorio, ai vari livelli di scala, in relazione alle opere previste. Deve analizzare tutte le risorse presenti, che sono di natura fisica e biologica, ma anche immateriali come gli aspetti culturali in senso lato, o addirittura le potenzialità future.

Considerato che la realizzazione dell'opera a verde è un bene di interesse collettivo, il Progetto del Verde deve inoltre contenere una corretta analisi dei costi e dei benefici.

Le nuove realizzazioni dovranno essere progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire elementi integrati alla rete di spazi verdi esistente garantendo qualità estetica e funzionale e ottimizzando i costi presenti e futuri attraverso, ad esempio, la corretta scelta di specie vegetali (specie autoctone, rustiche, etc.) e l'adozione di soluzioni tecniche a bassi input (energetici, idrici, etc).

Naturalmente tali criteri progettuali riguardano sia la componente biotica che quella abiotica, e tra i principali si ricordano:

- semplificazione (non banalizzazione) della composizione delle aree: disposizione vialetti, disposizione delle superfici con arbusti, collocazione oculata degli arredi, tipologia degli arredi che faciliti la manutenzione e la pulizia, riduzione del numero degli ostacoli all'interno dell'area e attenzione della distanza tra gli stessi, valutazione delle pendenze delle scarpate, ecc.;
- progettazione orientata ad una bassa esigenza gestionale (naturalizzazione nel trattamento di cura, attenzione allo sviluppo a maturità del soggetto in funzione del luogo d'impianto per contenere interventi di potatura, ;
- durabilità dell'opera nel tempo;
- riduzione impiego energetico per la costruzione ed in fase di esercizio;
- uso di materiali ecocompatibili e materiali riciclati;
- filiera corta dei materiali con predilezione verso quelli di provenienza locale;

- progetto orientato al risparmio dell'acqua, sia nella scelta della composizione specifica che individuando opzioni di ricarica delle falde con l'acqua meteorica;
- riduzione della produzione dei rifiuti in fase realizzativa e gestionale;
- orientamento alla connettività ecologica ed alla biodiversità, ad esempio agevolando composizioni vegetali miste rispetto a quelle in purezza, utilizzando specie che permettano l'alimentazione e il rifugio per insetti, uccelli e piccoli mammiferi e dell'avifauna.

Per quanto riguarda gli impianti e le reti tecnologiche i nuovi interventi dovranno essere orientati a:

- integrare sistemi che incrementino la quantità di acqua trattenuta dall'area verde e sistemi fognari che prediligano lo smaltimento delle acque meteoriche attraverso il suolo in modo da agevolare il ricarica delle falde, rallentandone al contempo il deflusso verso i collettori idraulici e il sistema fognario urbano;
- utilizzare sistemi d'illuminazione ad alta efficienza energetica;
- impiegare sistemi d'irrigazione automatica del tappeto erboso oltre che di alberi e cespugli su tutte le aree verdi realizzate su soletta (verde pensile ed aree verdi realizzate al di sopra di tunnel ferroviari o stradali dove la potenza del terreno non garantisca la crescita e la sopravvivenza regolare delle specie.

ART. 2.2 SCELTA DEL MATERIALE VEGETALE

1. Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi debbono essere privilegiate le specie autoctone (vedi elenco in **Allegato n. C**)

2. La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità.

Nella scelta delle specie occorre seguire ove le dimensioni dell'area verde lo consenta i seguenti criteri:

almeno il 50% di alberi di prima grandezza; 30% di seconda, 20% di terza;

almeno il 60% di specie autoctone o particolarmente idonee all'ambiente;

dimensione dei fusti da circonferenza a 130 cm di altezza di 18/20 cm fino a 40/45 cm, secondo le richieste avanzate dal Servizio competente.

1.1 I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:

- l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
- la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
- la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;
- la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, altezza della falda ecc.

Il materiale vegetale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n. 987 e 22.5.1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni e ne dovrà essere dichiarata la provenienza.

Le sementi impiegate nella esecuzione di manti erbosi devono presentare i requisiti di legge richiesti in purezza e germinabilità ed essere fornite in contenitori sigillati accompagnati dalle certificazioni dell'Ente

Nazionale Sementi Elette.

Si ricorda che ai sensi del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie alloctone invasive, sono escluse sementi o miscele di specie presenti negli elenchi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

ART. 2.3 SCELTA DEGLI ALBERI IN VIVAIO

1. Così come tutto il materiale vivaistico messo a dimora, anche gli alberi utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti devono risultare di prima scelta, privi di lesioni, fisiopatie e fitopatie in atto, caratterizzati da un corretto allevamento in campo (per circonferenza minima di 20-25 cm le piante devono essere allevate con sesto 2,00 ml. x 1,80-2,00 ml.) supportato e completato da un adeguato numero di trapianti (minimo 3, di cui l'ultimo effettuato non oltre tre anni prima) nonché da un'ottima zollatura finale, accertata in vivaio e verificata sul cantiere d'impianto.

2. Per piante di dimensioni superiori il sesto di impianto deve essere progressivamente adeguato al loro sviluppo, i trapianti devono essere almeno 4, l'ultimo dei quali effettuato non oltre tre anni prima.

3. In particolare, gli esemplari scelti devono possedere:

- un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici assorbenti in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a dimora ed esente da tagli di dimensioni superiori a cm. 2;
- un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite ed alterazioni di qualsiasi natura;
- una chioma regolare e simmetrica, con una giusta distribuzione delle ramificazioni, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa e con potatura a tutta cima (freccia dominante) e con massa fogliare sufficiente;
- una giusta proporzione tra altezza e diametro del fusto; ad esempio per una pianta con circonferenza del fusto di 20-25 cm, l'altezza deve essere di circa 4,5-5,5 ml.; per una pianta con circonferenza del fusto di 40-45 cm, l'altezza deve essere di circa 7-8 ml..
- assenza di grosse ferite, insetti dannosi e funghi patogeni

4. **Il rispetto di questi criteri base dovrà essere accertato da un responsabile del Servizio verde alla gestione del verde pubblico sul cantiere prima dell'impianto, al fine di controllare anche che non vi siano stati danni durante la movimentazione e il trasporto degli alberi.**

5. Particolari attenzioni dovranno essere poste nel verificare la presenza di eventuali radici strozzanti che con la loro crescita irregolare e spiralata, possono determinare futuri problemi alla pianta, così come si dovrà accertare, in caso di piante fornite in zolla, che la stessa sia di dimensioni adeguate a quelle della pianta.

ART. 2.4 CARATTERISTICHE DEGLI ALBERI ALL'IMPIANTO

Per gli alberi ad alto fusto

1. In linea di principio sono da preferire alberi da forniti in zolla, allo scopo di ridurre la crisi da

trapianto e quindi consentire un migliore attecchimento; infatti le piante in contenitore se da un lato sono svincolate dalla stagionalità tipica degli alberi in zolla, presentano per contro alcuni svantaggi legati soprattutto alle precedenti fasi di coltivazione in vivaio come il fatto di aver passato più di una stagione vegetativa nello stesso vaso e quindi aver generato radici strozzanti.

2. Da tale principio si può derogare qualora l'impianto richieda un pronto "effetto" (intendendosi per pronto effetto l'utilizzo di piante di dimensioni ragguardevoli oltre a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde).

3. Per quanto riguarda le dimensioni e l'età degli alberi sono da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso degli alberi di maggiori dimensioni.

4. Le dimensioni degli alberi ad alto fusto in zolla da utilizzare negli impianti devono essere comprese preferibilmente tra 18/20 cm e 40-45 cm di circonferenza del fusto, secondo quanto prescritto dal Servizio Competente.

5. Le caratteristiche tecnico-agronomiche e fitosanitarie degli esemplari arborei possono essere puntualmente desunte dalle prescrizioni tecniche in vigore per la Manutenzione Ordinaria e straordinaria del Verde Pubblico in corso al momento della scelta nel vivaio di origine.

Per gli arbusti

All'impianto gli arbusti devono avere adeguata dimensione con altezza minima di 80-100 cm e vaso minimo 18 cm per specie a crescita regolare salvo indicazioni di dimensioni minori da parte del Servizio competente.

ART. 2.5 EPOCA E MODALITÀ D'IMPIANTO

1. Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusura delle gemme).

2. Al momento del collaudo non verranno considerate idonee le essenze che non risulteranno di dimensione, specie e varietà e che siano danneggiate da urti, ustioni solari o che abbiano sofferto per carenza d'acqua.

3. Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario seguire la seguente procedura:

Per gli alberi ad alto fusto bisogna effettuare la preparazione di buca di alloggiamento che dovrà essere opportunamente scassata e preparata almeno 6 mesi prima della messa a dimora dell'alberatura (salvo la dimostrazione dell'avvenuto assestamento del terreno), per le seguenti dimensioni minime mt. 3,00x3,00, salvo deroghe impartite dal servizio competente, indipendentemente dalla dimensione dell'asola di contenimento dell'albero e per una profondità media di ml. 1,50, debitamente assestata e preparata con 50% terreno vegetale e 50% lapillo vulcanico, mentre nell'area intorno alla zolla si utilizzeranno terricci e torbe e concimazione di fondo con concime organominerale; l'ancoraggio dovrà essere realizzato con sistema di tutoraggio sotterraneo con ancore in acciaio o in caso di problematiche accettate dal Servizio comunale, sarà consentito in tutoraggio con pali in legno scortecciato di abete, pino o castagno nella quantità di 2 pali diam. min. 8 cm collegati da smezzole in legno diam. min. 8 cm mentre le legature dovranno essere di corde in fibre vegetali o materie plastiche; attorno al fusto dovrà essere realizzato un "tornello" scolmato e pacciamato con corteccia vegetale di conifere nello spessore minimo di cm. 15 su

sottostante tessuto speciale per alberature oltre all'apposizione di tubo drenante per irrigazione di soccorso in materiale plastico corrugato diam > 8 cm che verrà avvolto a ciambella attorno alla zolla, fatto fuoriscire per almeno 10 cm dal terreno e provvisto di adeguato tappo esterno di chiusura collegato al tubo; la potatura di trapianto dovrà essere effettuata con la tecnica del taglio di "ritorno a tutta cima" e comunque concordata con la D.L.; la collocazione della pianta in modo che il colletto venga posizionato al livello del piano di campagna, tagliando al colletto l'involucro della zolla o aprendolo sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso. Le piante saranno collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico (es. precedente orientamento dell'albero in vivaio, ecc.); alle piante dovranno, inoltre, essere approntate le necessarie cure postrapianto (adeguate innaffiature di soccorso anche in presenza di impianto irriguo automatico con almeno 100 l di acqua cad/ad intervento, controllo legature, ecc...) fino all'avvenuto attecchimento ed al collaudo.

Per gli arbusti o i cespugli bisogna effettuare la preparazione di buca di alloggiamento che dovrà essere opportunamente scassata e preparata almeno 6 mesi prima della messa a dimora dell'alberatura (salvo la dimostrazione dell'avvenuto assestamento del terreno), per le seguenti dimensioni minime mt. 0,50 x 0,50 e per una profondità media di ml. 0,50, (che saranno ridotte in caso di uso di arbusti tappezzanti) debitamente assestata e preparata con 50% terreno vegetale e 50% lapillo vulcanico, mentre nell'area intorno alla zolla si utilizzeranno terricci e torbe e concimazione di fondo con concime organominerale.

Nella preparazione delle buche ci si dovrà assicurare che nella zona in cui le piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere che lo scolo delle acque superficiali avvenga in modo corretto.

Successivamente avverrà la collocazione dell'albero in modo che il colletto venga posizionato al livello del piano di campagna. Le piante saranno collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico (es. precedente orientamento dell'albero in vivaio, ecc.), avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrare oltre il livello del colletto.

In caso di creazione di aiuola arbustata, si dovrà provvedere alla stesura di pacciamatura con biostuoia in materiale di origine vegetale (cocco o simili) con spessore non inferiore a mm 8 (evitare l'uso di teli intrecciati in plastica), alla creazione di aiuola con materiale di separazione e rivestimento di corteccia di conifere o altro materiale con altezza non inferiore a 5 cm, il tutto come da indicazione fornite dal Servizio.

Eventuali spuntature e correzioni di forma dovranno essere autorizzate dal Servizio; alle piante dovranno, inoltre, essere approntate le necessarie cure post-trapianto (adeguate innaffiature, asportazione di malerbe, ecc...) fino all'avvenuto attecchimento ed al collaudo.

Su indicazione del Servizio potranno essere richieste particolari impianti arbustivi, es. tappezzanti su sistema prevegetato per scarpate costituito da un materassino di 5 cm di spessore in fibra di cocco, totalmente degradabile, che supporta le piante radicate al suo interno. Presenza arbustiva di riferimento: gruppo composto da 15/20 arbusti ogni 150 mq (sesto d'impianto indicativo 1/2 piante/mq), da alternarsi con un gruppo di tappezzanti arbustive di mq 10/15 (sesto d'impianto indicativo 7/9 piante/mq);

Come zonizzazione evitare di porli in punti dell'area in cui viene reso più complesso l'intervento manutentivo e pertanto porli a dimora prevalentemente in aree di ridotte dimensioni come alternativa al prato, negli angoli dell'area verde, sottochioma, contro muri o recinzioni, ecc.;

Privilegiare l'impiego di rosai copri suolo o tappezzanti sempreverdi (sesto indicativo: 5 piante/mq) piuttosto che di arbusti.

4. Per le distanze d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni, le zone di pertinenza degli alberi e le distanze degli alberi dalle reti tecnologiche, si rimanda rispettivamente agli art. 8 e 9 del presente Regolamento.

ART. 2.6 VERDE PENSILE

1. Si definisce verde pensile la "tecnologia per realizzare opere a verde su superfici non in contatto con il suolo naturale".
2. Oggetto d'inverdimento pensile possono essere, quindi, non solo coperture, tetti e terrazze, ma anche parcheggi interrati, gallerie, passanti ferroviari, piazze, altre forme di arredo urbano, ecc..
3. Per le coperture verdi e giardini pensili si deve fare riferimento nella redazione del progetto e delle opere a quanto previsto nella norma UNI 11235 "Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde".
4. La sussistenza del verde di progetto dovrà essere garantita da impianto automatico di irrigazione sotterraneo, allineato alle caratteristiche tecniche adottate dal Servizio Competente.

ART. 2.7 VERDE PER PARCHEGGI

Oltre alla documentazione richiesta in Appendice agli articoli 1.1 e 1.2, in caso di realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali il progetto deve rispettare le seguenti prescrizioni nonché le ulteriori prescrizioni di P.U.G.:

Superfici e dimensioni

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo e non inferiore alle prescrizioni riportate nell'articolo 8.

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile, intorno ad ogni albero, su di una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata. Le alberate dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La superficie libera e il fusto degli alberi dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

La dimensione degli alberi di nuovo impianto non potrà essere inferiore a cm 20-25 di circonferenza con altezza di ml. 5,5-6 per le specie di prima grandezza, di ml. 4-4,50 per quelle di seconda grandezza e di ml. 3-3,50 per quelle di terza grandezza.

La sussistenza del verde di progetto dovrà essere garantita da impianto automatico di irrigazione sotterraneo, allineato alle caratteristiche tecniche adottate dal Servizio Competente.

Parcheggi sotterranei

I parcheggi sotterranei realizzati sotto aree verdi conformemente ai disposti normativi del P.U.G., non possono in ogni caso interessare superfici alberate e devono essere collocati a distanza dal fusto degli esemplari presenti non inferiore a quelle di cui all' articolo 8.

Specie da escludere e da privilegiare e tipologie di impianto nelle aree destinate a parcheggio

Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche:

- resistenza del legno;
- chioma folta e ombrosa;
- fogliame caduco, fattore particolarmente positivo nei nostri climi a inverno rigido;
- buona reattività alla potatura;
- assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti;
- assenza di frutti eduli che attirino stagionalmente gli uccelli, con conseguenti fastidiose -deiezioni;
- scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate);
- assenza di spine;
- non eccessiva produzione di radici.

Sono sconsigliabili le conifere in genere (Pinus, Cedrus, Chamaecyparis, Cryptomeria, Abies, Cupressus) in quanto poco adatte al clima locale, con portamento non consono alle aree di parcheggio, con scarsa capacità ombreggiante o con scarsa resistenza del legno.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.

In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

ART. 2.8 VIALI ALBERATI

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno dei singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio della scalarità delle realizzazioni. Dovrà inoltre essere favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.

Nel caso della realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei.

Criteri progettuali e gestionali

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati non soltanto dal punto di vista progettuale ma anche nella loro successiva gestione.

Oltre alla documentazione prevista in Appendice agli articoli 1.1 e 1.2, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale alberato dovrà essere accompagnato da una relazione (elaborata da un Dottore agronomo, forestale) attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o

straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente o a quella di progetto.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse. La scelta della specie dovrà orientarsi su quelle dotate di maggior robustezza e solidità strutturale e resistenza alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato radicale superficiale a maggior rischio di schianto o danneggiamento dovuto ad urti o compattazione del suolo.

Occorre inoltre favorire la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti.

Nella progettazione dovrà essere rispettato il Codice Stradale, il Regolamento Edilizio Comunale e garantito il triangolo di visibilità.

La sussistenza delle alberature previste dovrà essere garantita da impianto automatico di irrigazione sotterraneo, allineato alle caratteristiche tecniche adottate dal Servizio Competente, con una rete indipendente dagli arbusti presenti.

Nel caso di realizzazione di nuove banchine alberate con aree di sosta, con fermate del trasporto pubblico, con nuove piste ciclabili, è possibile derogare alle norme del presente Regolamento soltanto nei casi espressamente previsti da normativa vigente in merito alla circolazione stradale o all'accessibilità dei disabili e comunque dietro specifico parere vincolante del Servizio Competente.

Sono sconsigliabili le conifere in genere (*Pinus*, *Cedrus*, *Chamaecyparis*, *Cryptomeria*, *Abies*, *Cupressus*), in quanto poco adatte al clima locale, con scarsa capacità ombreggiante o con scarsa resistenza del legno, salvo specifiche richieste avanzate dal Servizio competente.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.

Dimensioni, ingombri e superfici a disposizione

La dimensione degli alberi di nuovo impianto non potrà essere inferiore a cm 20-25 di circonferenza con altezza di ml. 5,5-6 per le specie di prima grandezza, di ml. 4-4,50 per quelle di seconda grandezza e di ml. 3-3,50 per quelle di terza grandezza.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo e non inferiore alle prescrizioni riportate nell'articolo 8.

In funzione della larghezza del marciapiede, si potrà determinare il tipo delle alberature; più precisamente si suggerisce:

a.larghezza marciapiede minore di mt. 2,00: alberi di 3° grandezza o nessuna alberatura

b.larghezza marciapiede da mt. 2,00 a mt. 2,50: si collocheranno alberature appartenenti alla 2°-3° classe di grandezza;

c.larghezza marciapiede maggiore di mt. 2,50: si collocheranno alberature di dimensioni medio grandi, appartenenti alla 1° e 2° classe di grandezza;

Le dimensioni dell'asola di alloggiamento, contenente terreno vegetale, variano a seconda della dimensione e del tipo della alberatura proposta, secondo la classificazione sottoindicata:

- a. per piante di piccolo fusto (3° classe di grandezza) si prescrivono superficie minima corrispondente a circa 1 mq. e profondità minima = H. mt. 1,50 di spazio netto vegetale disponibile;
- b. per piante di medio ed alto fusto (2° e 1° classe di grandezza) si prescrivono superficie minima (non necessariamente di forma quadrata) corrispondente a circa 5-6 mq., e profondità = H. mt. 1,50 di spazio vegetale disponibile.

Anziché ubicare le piante in asole ridotte è preferibile, comunque, realizzare una fascia verde tipo "nastro continuo" delle dimensioni minime sottoriportate:

- a. mt. 1,00 (al netto dei cordoli) per il contenimento di alberelli di piccolo fusto appartenenti alla 3° o 2° classe di grandezza;
- b. mt. 1,50 (al netto dei cordoli) per il contenimento di alberi di medio fusto appartenenti alla 2° classe di grandezza;
- c. minimo mt. 2,00 (al netto dei cordoli) per il contenimento di alberi di alto fusto appartenenti alla 1° o 2° classe di grandezza.

Nei marciapiedi e nei percorsi pavimentati sia in zona circostante le alberature che all'interno delle asole di alloggiamento, nei casi ove si prevedano alberature di medio ed alto fusto, si dovranno evitare pavimentazioni asfittiche (quali: asfalto, cemento, porfido, ecc...) o posate su gettate in cls., ecc., ma si dovrà dare la preferenza a materiali e metodologie che consentano interscambi di acqua ed aria (ad esempio: pavimentazioni forate specifiche o porose per alberature, ecc...), tutte comunque posate su allettamento in sabbia di fiume, con sottostante tessuto/non tessuto e misto granulare stabilizzato, oppure grigliati inerbiti (sia in cemento che in plastica) su allettamento di terreno vegetale di medio impasto integrato con terricci vegetali.

ART. 2.9 CRITERI PER LA PROGETTAZIONE E L'ALLESTIMENTO DI AREE VERDI

Preesistenze

Nel caso fosse rilevata di presenza di alberature di pregio nell'area di intervento dovrà essere perseguita la loro salvaguardia, mediante la predisposizione di indagini vegetazionali, statiche e fitosanitarie, ed il corretto inserimento nel progetto complessivo del piano esecutivo.

Inoltre in fase progettuale dovranno essere analizzati i vincoli legati alle strutture e agli impianti tecnologici esistenti, al fine di evitare future interferenze negative con i soggetti arborei di nuovo impianto.

Normativa per progettazione aree gioco

La realizzazione di un'area ludica non deve essere considerato come un processo che si limita alla selezione delle attrezzature da un catalogo e la loro successiva messa in opera, ma al contrario un percorso progettuale finalizzato alla creazione di ambienti diversificati, intrinsecamente sicuri, ricchi di elementi naturali da esplorare, dove la vegetazione ricopre un ruolo fondamentale.

La progettazione e l'allestimento di nuove aree gioco o per quelle da sottoporre a modifiche, miglioramenti, dovrà fare riferimento alla normativa attualmente esistente elaborata dall'Ente Italiano di Unificazione in attuazione delle direttive europee.

Per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco di nuova costruzione o destinate a modifiche,

miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla normativa attualmente esistente elaborata dall'Ente Italiano di Unificazione in attuazione delle direttive europee, in particolare UNI EN 11123 "Guida alla progettazione dei parchi e delle aree gioco all'aperto".

Le attrezzature ludiche impiegate dovranno essere costruite e installate nel rispetto delle norme di sicurezza UNI EN 1176-07 "Attrezzature per aree da gioco –guida all'installazione, ispezione, manutenzione e utilizzo", UNI EN 1177 "Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto" e UNI EN 1176-1 "Attrezzature per aree da gioco – Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova".

Obiettivo di tale normativa è quello di aumentare la sicurezza di tali spazi in termini di attrezzature installate e incentivare la costruzione di aree di dimensioni adeguate e facilmente accessibili dalle zone abitative.

Criteri per progettazione aree gioco

La progettazione delle aree gioco dell'area dovrà soddisfare la molteplicità dei tipi di gioco dei bimbi e dei ragazzi (gioco di movimento individuale o di gruppo, gioco di socializzazione, immaginazione e drammatizzazione, di manipolazione, di esplorazione e scoperta, gioco libero o in tranquillità) attraverso una selezione attenta delle attrezzature ludiche e alla loro corretta dislocazione: ad esempio, strutture per giochi di manipolazione per la prima infanzia o di socializzazione e drammatizzazione dovrebbero essere posizionate in prossimità di luoghi di incontro degli adulti, mentre le attrezzature per giochi di movimento per i bambini in età scolare dovrebbero essere dislocate lontano dai punti riservati agli adulti ed ai più piccoli.

Ogni area ludica deve essere studiata in dettaglio, ogni area gioco è diversa dall'altra proprio come lo sono i giardini, la loro progettazione pertanto dovrà ricercare una soluzione esclusiva e su misura, adatta a soddisfare le esigenze di determinati fruitori e relative ambientazioni. Il processo di ideazione e selezione delle attrezzature ludiche per uno spazio gioco di quartiere di piccole dimensioni, utilizzato soltanto da pochi bambini alla volta, sarà completamente diverso da quello riguardante un ambiente riservato ai più grandi, da collocare nel cortile di una scuola o in un grande parco locale che richiama famiglie anche dalle zone circostanti.

La dislocazione e il tipo di utenza determineranno anche la necessità di elementi integrativi come aree gioco per famiglie, distese erbose, recinzioni, sistemi di seduta, tavoli da picnic, fontanelle, parasole, locali per il rimessaggio, aiuole, sculture, portabiciclette.

La progettazione, in sintesi, dovrà seguire almeno i seguenti criteri:

- progettare aree gioco che offrano la più ampia varietà possibile di opportunità ludiche o di scelta e che soddisfino gli interessi e la abilità più disparate;
- mettere a disposizione dei bambini tutto lo spazio possibile: non c'è bisogno di riempire tutta l'area con attrezzature ludiche o arredi. Disporre le attrezzature in vari punti, non concentrare tutto in un solo luogo;
- creare piccole sotto-aree all'interno di uno spazio gioco più vasto;
- tenere in considerazione le proporzioni per far sì che i bambini si sentano a loro agio nelle aree gioco;
- usare curve, forme e colori all'interno dell'area gioco in modo da offrire una vasta gamma di stimoli visivi e per esprimere giocosità;
- tenere conto delle consuetudini ludiche sequenziali e dei collegamenti esistenti fra varie attività ludiche, utilizzando la superficie di collegamento fra queste in modo giocoso;

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, la progettazione degli spazi ludici dovrà tenere conto dei seguenti criteri minimi:

1. salvaguardia della sicurezza in ogni fase di progettazione, realizzazione e manutenzione dell'area, delle pavimentazioni percorsi adiacenti mediante la certificazione di tutte le attrezzature gioco e le pavimentazioni di sicurezza, così come previsto dalle norme UNI EN 1176 – 1177 nel rispetto delle aree di sicurezza previste;
2. rispettare le aree di sicurezza consigliate dal costruttore delle attrezzature e posizionare tutti gli elementi di arredo e gli altri oggetti esternamente alle zone di impatto dell'attrezzatura ludica;
3. considerare le necessità di "circolazione" attorno e attraverso tutta l'area gioco e predisporre spazi per il movimento all'esterno della zona d'impatto;
4. orientare le teleferiche e altri giochi simili a movimento obbligato in modo da evitare che i raggi del sole abbagolino gli utilizzatori;
5. per quanto riguarda la componente vegetale, essa riveste un ruolo importante nel fornire uno spazio di gioco piacevole e attrattivo, non solo per i piccoli, ma anche per i grandi che li accompagnano. Le piante possono inoltre stimolare il gioco e l'apprendimento all'aria aperta: i bambini sono attratti dalla natura e dal verde ed hanno il diritto di familiarizzare con gli esseri viventi che li circondano. Le piante dovranno quindi essere parte integrante di ogni area gioco, ma la scelta delle specie dovrà tenere in massima considerazione il fatto che i bambini giocheranno con la vegetazione manipolandola (ad esempio evitare in fase di progettazione specie vegetali con parti velenose o con parti che possono provocare ferite, come spine o foglie taglienti);
6. prevedere:
 - adeguato ombreggiamento delle aree destinate a gioco o delle aree destinate a fruizione intensa,
 - creazione di percorsi finalizzati alla creazione di ambienti diversificati, sicuri e ricchi di elementi naturali da esplorare
 - installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata/e dell'area gioco
 - adeguato posizionamento e orientamento attrezzature e arredi
 - formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, muri, ecc.
 - formazione di aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità mediante l'utilizzo di materiali naturali
 - creazione di aree o spazi di mobilità per gli adolescenti e pre-adolescenti (esempio spazi per il gioco libero o aree per pattinaggio, pallavolo, ecc.)
 - accessibilità ed inclusività delle aree gioco mediante la realizzazione di sentieri privi di barriere architettoniche ed installazione di attrezzature ludiche e aree che consentano l'utilizzo anche ai bambini disabili
 - creazione all'interno dell'area gioco di aree di incontro per incentivare la socializzazione; presenza di fontanella con acqua potabile
 - presenza di servizi igienici e recinzioni (almeno nelle aree di maggiori dimensioni)
 - utilizzo di pavimentazioni sicure e di facile manutenzione sia nell'area di sicurezza delle attrezzature che all'esterno;
7. le attrezzature ludiche dovranno rispondere ai requisiti minimi ambientali CAM la cui certificazione deve essere presentata all'atto della documentazione di collaudo.

Certificazioni aree gioco

Sono a carico dell'appaltatore l'obbligo di fornire alla stazione appaltante le certificazioni sui materiali installati (pezzi di ricambio, materiali in gomma, materiali incoerenti per pavimentazioni, attrezzature ludiche, attrezzature sportive, attrezzature fitness e pavimentazioni di sicurezza) e sulla loro corretta posa in opera; in particolare per le attrezzature ludiche e le pavimentazioni dovranno essere fornite:

·certificazioni di rispondenza dei giochi, della pavimentazione antitrauma e degli arredi forniti alle norme

UNI En 1176 e 1177 vigenti e successive modifiche ed integrazioni;

·certificazioni relative alla corretta posa in opera ed installazione dei giochi, degli arredi e della pavimentazione anti trauma, rispondenti alle indicazioni impartite dalle relative Ditte fornitrici e secondo norma UNI En 1176, 1177 e 16630 (relativa alle attrezzature per il fitness);

·prova d'urto nella pavimentazione anti trauma, mediante test HIC, come da normativa UNI En 1177;

·Le certificazioni concernenti le singole attrezzature ludiche e alla pavimentazione dovranno essere emesse da un ente di certificazione autorizzato e accreditato da un ente certificatore accreditato a livello europeo.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere prove di laboratorio e indagini sulla qualità dei materiali e attrezzature fornite a carico e onere della ditta appaltatrice.

Ecocompatibilità dei materiali, arredi, viabilità pedonale e opere impiantistiche

Nella progettazione di un'area attrezzata si dovranno valutare tutte le componenti di arredo in relazione alla funzionalità dell'opera (panchine, cestini porta rifiuti, dissuasori di traffico, recinzioni, staccionate, bacheche, portabiciclette, strutture leggere di copertura, ecc.).

I materiali impiegati per gli arredi e attrezzature ludiche devono rispondere a requisiti di durabilità e di bassa manutenzione.

Non sono ammesse attrezzature e arredi realizzati con legno di specie esotiche la cui provenienza non sia certificata come FSC (Forest Stewardship Council) o PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes).

Nel rispetto della peculiarità progettuale di ogni intervento, la scelta si deve orientare sull'abaco degli arredi per uniformare il più possibile la scelta esemplificare gli interventi di sostituzione e manutenzione.

Per quanto riguarda le sedute ogni area verde ne dovrà essere dotata di un numero adeguato alla tipologia e alla frequentazione della stessa. La sistemazione delle sedute dovrà offrire alle persone la possibilità di scegliere la collocazione (es. zone al sole, zone in ombra, zona di passaggio, zone riparate, ecc.) e le attività da condurre (lettura, studio, osservazione, socializzazione, riposo, consumo di cibi, ecc.).

Le aree verdi attrezzate dovranno essere facilmente accessibili a tutti i tipi di utenti, provviste ove possibile di viabilità pedonale interna, recintate e provviste di almeno un accesso pedonale e carrabile, di adeguata ampiezza al fine di consentire l'accesso dei mezzi di servizio.

Le recinzioni delle aree verdi dovranno essere realizzate con criteri di sicurezza e decoro, anche rifacendole in caso di preesistenze non ritenute decorose o sicure, con tecniche e materiali concordati con il Servizio competente.

La viabilità pedonale dovrà essere progettata in modo conforme alle disposizioni normative relative al superamento delle barriere architettoniche.

I vialetti pedonali e le aree di sosta dovranno realizzati preferibilmente con materiali differenziati a seconda del livello di complessità dell'opera e comunque facendo uso di materiali altamente durabili, che consentano ridotti oneri manutentivi e agevolino le opere di pulizia, e preferibilmente permeabili per consentire il naturale deflusso delle acque.

Gli impianti da progettare in ogni area verde sono:

i sistemi di drenaggio e scolo delle acque anche mediante sistemi SUDS l'impianto d'illuminazione

l'impianto di irrigazione

eventuali punti di abbeveramento

eventuali sistemi di videosorveglianza

eventuali allacciamenti per acqua, fognatura bianca e nera, energia elettrica eventuali sistemi di copertura o sistemi di acqua per riduzione isola calore

E' infine importante garantire che l'area verde sia dotata di propria Identità visiva.

Al fine di favorire una maggior conoscenza e fruizione da parte dei cittadini dei piccoli e grandi parchi esistenti, questi dovranno essere preferibilmente riconoscibili attraverso apposita segnaletica e pannelli informativi.

In linea generale potranno essere approntate le seguenti tipologie:

- a) cartello con contenuto informativo generico per parco storico, giardino e aiuola
- b) cartello con contenuto specifico: area cani, area ludica, area sportiva, area fitness.

Preparazione del terreno e inerbimento

La sistemazione del terreno dovrà avvenire tenendo conto del naturale assestamento, realizzando baulature perché le acque non ristagnino, ma vengano convogliate verso caditoie collegate alla rete delle acque chiare.

Su richiesta del Servizio Competente verranno previsti adeguati movimenti terra, con funzione di schermatura o di miglioramento dell'aspetto esteriore dell'area.

Si dovrà sempre procedere al riempimento dell'area verde fino al livello minimo di rispetto stradale con terreno vegetale selezionato, salvo indicazioni diverse fornite dal Servizio competente.

Il terreno di riporto dovrà essere di medio impasto e comunque pulito e scevro da impurità e macerie.

Il terreno delle aree a verde pubblico potrà essere costipato dal transito di mezzi meccanici, solo ed esclusivamente se asciutto. In caso la quota delle aree sia bassa e si dovessero effettuare ricarichi di terreno si dovrà preventivamente dissodare il terreno onde assicurare la necessaria permeabilità e provvedere poi al successivo riempimento.

La formazione del tappeto erboso dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante previste in progetto e dopo la esecuzione degli impianti tecnici delle eventuali opere murarie, delle attrezzature e degli arredi.

Il prato dovrà presentarsi perfettamente inerbito, con presenza di erbe infestanti e sassi non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esenti da malattie, chiarie ed avvallamenti dovuti all'assestamento del terreno o ad altre cause.

La realizzazione di tappeto erboso dovrà essere effettuata secondo le indicazioni previste nel Capitolato in uso presso l'Amministrazione comunale per le opere a verde.

Ecocompatibilità materiali

Attualmente, nel processo costruttivo di un'opera i materiali sono tipicamente valutati solo secondo il criterio del minimo costo, senza considerare i costi ambientali legati all'estrazione, la produzione, il trasporto e l'utilizzo consumano ogni anno miliardi di tonnellate di materie prime, producendo inquinamento per l'estrazione e la produzione dei materiali, consumando ingenti quantità di energia e acqua.

L'approccio innovativo qui proposto è invece quello di valutare la costruzione dell'opera verde attraverso i costi dell'intero ciclo di vita dei materiali, considerando cioè anche i costi ambientali associati alla produzione, al trasporto e all'assemblaggio di ogni singolo elemento.

Per ridurre al minimo l'impronta ecologica delle nuove realizzazioni saranno quindi da preferire materiali ecologici, provenienti da fonti rinnovabili e che possono essere facilmente demoliti e riutilizzati o riciclati al termine dell'uso.

Per una scelta sostenibile dei materiali è necessario considerare, tra le altre cose:

- se a fine ciclo sono direttamente utilizzabili o hanno bisogno di essere separati gli uni dagli altri per essere riciclati, e con quale uso, al fine di avere una minore massa di rifiuti prodotti. Saranno quindi da evitare materiali incompatibili al riuso;
- l'impiego di materiali locali (raggio di provenienza 100 Km), privi di sostanze nocive o agenti inquinanti;
- la possibilità di smaltimento e biodegradabilità dei materiali di scarto derivanti dal processo costruttivo.

Aree cani

Per la progettazione e l'allestimento di parchi di grandi dimensioni o per esigenze specifiche di singoli quartieri, occorre prevedere la progettazione di un'area riservata ai cani e loro padroni, per lo sgambamento degli animali.

I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco sono i seguenti:

- dimensione minima definita dal Servizio competente;
- posizionamento in zona di facile e sicura raggiungibilità ma sufficientemente distante da abitazioni;
- presenza di zona filtro di accesso e divisione in aree riservate a cani piccoli e mansuete distinte da aree per cani grandi e vivaci;
- adeguato ombreggiamento delle aree destinate al gioco degli animali;
- presenza di attrezzature per l'attività di Agility secondo gli standard in uso presso l'Amministrazione comunale e l'associazione nazionale di Agility;
- presenza di recinzione di altezza adeguata alla tipologia di cani ospitata, di almeno un accesso carrabile, per i mezzi di servizio, dotato di adeguata chiusura e accesso pedonale con cancello, secondo gli standard in uso presso l'Amministrazione comunale;
- installazione di opportuna segnaletica informativa e di regolamentazione sull'utilizzo dell'area;
- formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, muri, ecc.;
- presenza di fontanella con acqua potabile;
- presenza di panchine e cestini e dispenser per la distribuzione di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine

ART. 2.10 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Generalmente deve sempre essere previsto, salvo indicazione contraria da parte del Servizio Competente.

Nella scelta delle varie tipologie di impianto (irrigazione a pioggia, a goccia, subirrigazione, irrigazione ad allagamento radicale) occorrerà tenere presenti sia le caratteristiche varietali delle essenze poste a dimora che le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione.

Occorrerà porre inoltre la massima attenzione a realizzare un impianto con caratteristiche di massima uniformità di precipitazione in modo da non vanificarne le prestazioni e in modo da ottenere un risparmio nei consumi idrici. L'impianto dovrà essere progettato in modo da consentire il bagnamento delle sole aree a verde evitando nel modo più assoluto la fuoriuscita di acqua nelle zone di transito, sia esso pedonale che

viabile.

Occorrerà in particolar modo porre attenzione, nel corso della progettazione di impianti di irrigazione in aree quali banchine stradali, rotatorie, ecc., al problema della fuoriuscita di acqua sul sedime stradale per il rischio di incidenti (utilizzo di irrigatori dotati di sistemi atti a diminuire la fuoriuscita di acqua in caso di rottura e in materiale non deteriorabile da roditori).

Per quanto possibile occorrerà tendere ad una standardizzazione nella tipologia dei materiali presenti negli impianti di irrigazione di nuova realizzazione per evitare l'onere derivante dalla necessità di costituire un magazzino di pezzi di ricambio necessario per il mantenimento in efficienza degli impianti stessi.

Ogni impianto di irrigazione dovrà essere dotato di allacciamenti idrici, elettrici ed eventualmente telefonici esclusivamente dedicati ad esso ed intestati a carico dell'Amministrazione comunale e dovrà privilegiare, dove possibile, la realizzazione di bacini per l'approvvigionamento tramite captazione da cisterne sotterranee di raccolta di acque piovane.

Se nel corso della realizzazione di nuovi progetti di aree verdi si riscontrasse la necessità di installazione di fontanelle, occorrerà che esse siano dotate di un punto di fornitura idrico svincolato da quello dell'impianto di irrigazione.

Per rendere possibile la presa in carico di un impianto da parte del Servizio competente alla gestione del verde pubblico, dovranno obbligatoriamente essere forniti:

- disegno esecutivo (ex built) dell'impianto realizzato, recante anche l'identificativo numerico ed il calcolo delle portate unitarie dei settori;

- progetto, le certificazioni e le misure riguardanti l'impianto elettrico e l'impianto di terra secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Ogni impianto di irrigazione dovrà essere progettato o realizzato seguendo le indicazioni contenute nella normativa di riferimento UNI EN 12484 nei capitoli 1-2-3-4-5, che devono essere recepite nel capitolato speciale di appalto allegato al progetto per la parte relativa alla realizzazione dell'impianto.

ART. 2.11 GESTIONE ACQUE PLUVIALI

Negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici e dell'intensa urbanizzazione del territorio, eventi di piogge intensi e concentrati in tempi brevi hanno causato notevoli danni ambientali ed economici alla popolazione urbana. Il sistema dei giardini e degli spazi verdi urbani e periurbani mette a disposizione molteplici opportunità per gestire sul posto le acque meteoriche, ridurre i volumi convogliati in fognatura e ridurre di sovraccarico della rete di drenaggio, rendendo al contempo più sostenibile il ciclo dell'acqua in città.

Attraverso una corretta gestione delle acque meteoriche, le superfici permeabili delle aree verdi urbane e periurbane possono contribuire notevolmente alla riduzione del deflusso idrico superficiale attraverso: la conservazione e il ripristino delle superfici permeabili, il contenimento del deflusso superficiale, il ricarica delle falde, l'utilizzo della capacità filtrante dei suoli.

Il concetto che dovrà essere adottato in fase di progettazione è quello di rallentare lo scorrimento dell'acqua e stoccarla temporaneamente per poi restituirla in maniera controllata, attraverso soluzioni tecniche, tra cui si possono citare:

- piccoli bacini di ritenzione /infiltrazione (rain garden), da realizzare in prossimità di ampie superfici impermeabili come strade, parcheggi, piazzali, piazze. Trattasi di aree verdi leggermente ribassate (rain garden) che raccolgono le acque meteoriche e che in caso di piogge intense, riducono l'effetto run-off

trattenendo l'acqua, filtrandola e infiltrandola lentamente nel terreno, riducendo il flusso idrico alle condotte fognarie contrastano in modo attivo gli allagamenti del tessuto urbano;

-fossati inondabili: canali di ampia sezione, con scarpate a bassa pendenza e bassa profondità 20 – 30 cm., di norma con vegetazione posta i lati. I fossati inondabili accumulano l'acqua che ricevono e in seguito la smaltiscono per infiltrazione o canalizzazione con sistemi di deflusso controllato verso un collettore ricevente (pozzo perdente, rete superficiale, rete fognaria). Questa tipologia di realizzazione può accompagnare la viabilità carrabile, le piste ciclabili, i giardini o ampi spazi pavimentati. Le acque provenienti da superfici inquinate da idrocarburi dovranno essere convogliate verso condotte fognarie al fine di preservare gli acquiferi superficiali.

ART. 2.12 CARATTERISTICHE DEL SUOLO

Il suolo è un elemento in cui si svolgono numerosi processi di trasformazione di energia e materia collegati alla vita delle piante. Dalla composizione chimica e dalla struttura fisica del profilo del suolo dipende la disponibilità degli elementi nutritivi e la possibilità degli organi ipogei dei vegetali di svilupparsi e garantire la vita all'intera pianta.

In fase di realizzazione e di manutenzione straordinaria della vegetazione urbana dovrà essere posta la massima attenzione nel preservare la fertilità del suolo adottando tutte gli accorgimenti per conservare e migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche e la componente biologica del terreno.

Nell'attività di realizzazione e cura dei giardini la quantità e la qualità del suolo sono fattori che condizionano in modo diretto il buon esito di una piantagione o di una semina. Nella maggioranza dei casi le nuove realizzazioni di giardini e aree verdi vengono effettuate su terreni fortemente rimaneggiati ed eterogenei. Il materiale terroso spesso proviene da strati profondi del terreno ed è il prodotto di attività di escavazione conseguente alla realizzazione di edifici o altri manufatti, in questo caso il substrato del giardino sarà costituito da un suolo sterile in cui la componente organica e biologica sarà pressoché nulla. E' buona pratica procedere ad un campionamento e ad analisi che stabiliscano le caratteristiche fisiche e chimiche e la qualità di sostanza organica presente nel suolo in esame, che dovrà essere eseguita secondo i metodi e i parametri normalizzati di prelievo e di analisi pubblicati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo – S.I.S.S. Qualora il substrato di coltivazione a seguito delle analisi chimico fisiche presenti valori di pH anomali, componente granulometrica non ottimale o più comunemente valori di sostanza organica particolarmente bassi, il substrato dovrà essere opportunamente sottoposto a procedimenti di correzione e ammendamento.

In ogni caso il substrato di coltivazione delle piante nelle aree a verde, dovrà avere le caratteristiche convenzionalmente definite del "terreno agrario".

Nel caso in cui il progetto preveda movimenti di terra di una certa consistenza le opere dovranno prevedere la rimozione e l'accantonamento del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo.

Di norma dovrà essere preservato lo strato superficiale per uno spessore minimo di 30 cm del terreno fertile per tutta la superficie delle zone interessate dai lavori.

I cumuli di terreno dovranno essere accatastati tenendo separate le frazioni provenienti da strati diversi (strato superficiale fertile e strati profondi) e con caratteristiche chimico-fisiche nettamente diverse. I cumuli di terreno dovranno essere accatastati tenendo separate le frazioni provenienti da strati diversi (strato superficiale fertile e strati profondi) e con caratteristiche chimico-fisiche nettamente diverse. Il terreno fertile dovrà essere accatastato in cumuli non troppo voluminosi al fine di evitare fenomeni di compattamento.

APPENDICE 2 MODULISTICA

*La modulistica non è allegata e sarà disponibile sul sito internet del Comune di **Gambettola***

AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO DI ALBERO PRIVATO

(art. 19 Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato)

COMUNICAZIONE CADUTA ACCIDENTALE DI ALBERO PRIVATO

(art. 20 Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO E AL TRANSITO ALL'INTERNO DI AREE VERDI